



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

50d
3200
10.13

WIDENER

HN S7FU Y



687

Friedman

Lee M. Friedman

HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BEQUEST OF
LEE M. FRIEDMAN '93

Librairie LEVY

46, RUE D'ALÉSIA

PARIS-XIVe

Digitized by Google

2500

DOCUMENTI

RIGUARDANTI

LA

RIFORMA DELLO STATO CIVILE

DEGL'

ISRAELITI

PUBBLICATI ED ACCOMPAGNATI DA UN DISCORSO
PRELIMINARE

DI

CARLO AUGUSTO BUCHOLZ

Dottore di ambe le leggi e di filosofia esercente
la legge in Lubeca.



TRADUZIONE DAL TEDESCO

DI

LEON V. SARAVAL

CON UNA

PREFAZIONE

E

NOTE ILLUSTRATIVE

TRIESTE, 1815.

NELLA NUOVA TIPOGRAFIA.

Ind 3200.10.13



INDICE.

<i>Prefazione del Traduttore</i>	Pag.	5
<i>Proemi</i>	»	13
<i>Discorso preliminare</i>	»	17
<i>Note del traduttore</i>	»	72
<i>Editto di S. M. il Re di Prussia</i>	»	80
» di S. A. il Duca di Mecklenburgo	»	86
» di S. A. il Gran-Duca di Baden	»	93
» di S. M. il Re di Baviera	»	114
» di S. M. il Re di Danimarca	»	123
<i>Estratto della recentissima Costituzione dei</i>		
<i>Paesi-Bassi</i>	»	130
<i>Giudizio del Giornale l'Osservatore Austriaco</i>		
<i>sulla presente Opera</i>	»	135

IL TRADUTTORE ITALIANO.

Quelli che leggono i Giornali sanno che ridonate alle città anseatiche le antiche loro forme di governo, fu dal Senato d'Amburgo proposto verso la fine dell'anno scorso all'Assemblea dei Cittadini di quella città di confermare agl'israeliti i diritti civili che godevano sotto il precedente governo, ciocchè venne dalla medesima, quantunque con picciola maggioranza di voti, rigettato. Pare che dietro di ciò, quegli israeliti si siano rivolti coi loro reclami al Comitato per gli affari della Germania del Congresso attualmente riunito in Vienna, per l'organo del perspicace ed eloquente Scrittore Sig. Bucholz noto alla Germania letteraria particolarmente per i suoi scritti politici, il quale si produsse colla presente opera.

Egli dottamente esamina nel suo discorso preliminare lo stato passato ed attuale degl'israeliti in quasi tutta l'Europa fuori che nell'Italia.

Tale ben singolare ammissione, destò in me alla lettura di esso scritto l'idea di distendere, se-
guen-

guendo le ricerche dell'autore, alcune rimarche sullo stato attuale degl'israeliti d'Italia, sull'uso che essi vi fecero de' diritti civili in questi ultimi anni, sui loro studj, disciplina ecclesiastica ec. Ma gli amici miei sollecitandomi a farvi precedere la Traduzione dell'opera medesima, mi sono arreso alle loro brame. Non credo però di mettere fra le loro mani la mia Traduzione senza premettervi alcune osservazioni, e farla seguire da alcune note illustrative.

Il dotto Autore animato dai suoi generosi sentimenti combatte con logica maestria ogni opposizione che muovere si potrebbe contro l'ammissione generale degl'israeliti alla cittadinanza attiva nella Germania, e lottando contro quella, che le cerimonie del culto ebraico, secondo l'opinione di taluni, potrebbero apportarvi, accampa l'opinione, che distrutta la Costituzione Mosaica, ogni legge cerimoniale restò conseguentemente estinta.

La distinzione fra le cerimonie mosaiche abolite, e le sussistenti risiede, è vero, nella cessazione del politico sistema, ma però in quanto era questo relativo all'indipendenza dello Stato, ossia al diritto di Sovranità in Palestina, ove tutte le cerimonie che ne dipendono sono considerate politi-

che,

che, e quindi cessate; non così però di quelle che sono indipendenti dalla Sovranità su quel paese, le quali sono costantemente obbligatorie come richiamanti idee puramente religiose necessarie al bene dell'uomo, dell'israelita in qualunque tempo e luogo. Se queste ancora trovansi alcuna volta in collisione con altri morali doveri, l'israelita le omette, non potendo fare altrimenti. Se il soldato israelita si batte nel giorno di Sabato, ciò succede per la cagione medesima per cui il cristiano lavora nei giorni per lui festivi, quando vi è chiamato dalla pubblica autorità. Egli è però certo che la legge cerimoniale è per l'israelita una parte essenziale della sua religione, come l'ubbidienza alle leggi il più sacro dei suoi doveri. Egli è del pari altrettanto certo che la possibile frequente collisione della legge cerimoniale co' civili doveri, laddove l'ammmissione generale all'esercizio dei medesimi si verificasse, farà sempre maggiormente sentire il bisogno di una riforma generale, non nel sistema religioso, ma nella disciplina ecclesiastica e nell'istruzione religiosa degli israeliti.

Il culto divino il più semplice, praticato dal popolo il più colto ed il più spiritoso sarà sempre appoggiato sopra segni, almeno sopra caratteri,

giac-

giacchè cos'altro sono questi che segni del pensiero?

La legge ceremoniale presso gl'Israeliti faceva in origine le veci di codesti segni. Nella spiegazione delle cerimonie stava l'idealismo della religione, supposto, ma non insegnato dalla legge scritta, e ciò, per una savia economia particolare alla mosaica legislazione.

Chi paragonò le istituzioni religiose alle politiche in quanto devono essere richiamate sì queste, che quelle, alla semplicità e verità dei loro principj, ebbe in vista i segni relativi alle religioni, poichè i principj fondati sopra eterne verità non variano giammai.

E su di quelli, che il tempo porta i suoi colpi, sono essi, che risentonsi senza possa della sua azione e delle rivoluzioni ch'egli produce, sono di essi che riparare conviene le ruine.

In fatti, parlando qui solamente del culto mosaico, quattro uomini sommamente illustri ebbero gl'israeliti, i quali occupandosi di lavori di tale natura secondo gli eminenti bisogni dei tempi in cui vissero, il loro nome attaccarono alle epoche più rilevanti del Giudaismo da che questo cessò di essere unito alla primitiva mosaica politica Co-

sti-

stituzione; essi sono

ESDRA:

Ritorno da Babilonia: edificazione del secondo Tempio.

R. GIUDA-A-NASCI:

Invasione dei Romani: distruzione del secondo Tempio.

MAIMONIDE:

Crociate; orrori del medio-ævo in occidente — Materialismo-Arabo-Aristotelico, e Caraitismo in Oriente.

MENDELSSOHN:

Progressi dei lumi: invocazione dell'umanità a favore degli ebrei.

Il primo fondò la Magna-scuola, fissò il sacro testo, e sì bene rimontò que' barbarizzati resti della sua Nazione, che giunsero in pochi secoli a sorprendere col loro sapere i Tolomei, ed a scuotere col lor valore per sino il giogo dei successori loro.

Il secondo osò scrivere le norme tradizionali ed argine fece così alla miseria de'tempi che tutto minacciava d'ingojare.

Il terzo parve posto espressamente sopra un punto intermedio fra l'Europa, l'Affrica, e l'Asia per soccorrere opportunamente colla forza del suo genio i connazionali suoi in un'epoca in cui, in tutte quelle tre parti dell'antico mondo, erano essi ad un tempo stesso presso che agli estremi ridotti, Gli

Ara-

Arabi astronomi, i La-lande di quei tempi, col loro Aristotele alla mano assalivano da tutte le parti la mosaica Cosmogonia; i Caraiti, Saducèi risorti, rispungevano la Tradizione ricevuta, ed un' altra ben funesta agognavano introdurne. I Croceggianti inondavano di sangue le vie che percorrevano, ed i mali degl' israeliti erano giunti al loro colmo. Che fec' egli? Svolse in luminosi scritti i principj ideologici della Religione, fissò il rito, ed annichilò i nemici di Mosè in oriente; e coraggio, forza, lumi, e conforto infuse negli abbattuti animi degl' israeliti di occidente che a lui da tutte le parti accorrevano.

Distinti per natali, forti della protezione che godevano dai governi di cui erano sudditi, poterono essi coraggiosamente sviluppare i loro piani, e giungere alla loro meta; ma l' ultimo, nato in umile condizione, da quella non sollevossi che colla forza sola del di lui genio; MENDELSSOHN, vidde il bisogno de' suoi, sentì, che se nei tempi in cui la Nazione era crudelmente perseguitata ed in sè stessa concentrata quindi, ed isolata, le cerimonie dovevano formare il punto centrale del culto, ravvicinandosi alle altre Nazioni, avrebbe dovuto essa applicarsi particolarmente allo spirito delle cerimonie medesime, acciocchè venendo la stessa a prendere

nuo-

nuove idee inerenti a nuova situazione, e negligen-
dole ovvero ommettendole, e queste, e quello, non
venisse a perdersi. Filosofo profondo, buon Tal-
mudista, elegante Scrittore, grande nella filologia,
e nell'ermeneutica, di costumi angelici, tutto in
questo uomo insigne riunivasi onde a divenire egli
avesse il ponte per cui gl'israeliti dallo stato pas-
sato, senza pregiudizio dei loro più cari interessi,
senza essere di ostacolo alle mire benefiche di So-
vrani padri dei loro sudditi, ridursi potessero al
novello stato e facilitarne anzi il passaggio feli-
ce Egli tentò ..., ma i suoi sforzi furono nel
loro primo nascere impediti Chi compirà l'o-
pera da lui incominciata? Chi norme felici, preci-
se, tranquillizzanti, generali, porgerà al comune
degl' israeliti sulla loro condotta religiosa, e mora-
le in seno a Nazioni umane, colte, e civilizzate?

Quello, che erede del di lui genio avrà la pos-
sente protezione d'illuminato governo; quello che
all'amore del vero, all'entusiasmo della virtù, ai
puri sentimenti della tenera umanità saprà accop-
piare il sublime idealismo della Religione e candi-
da affezione pe'suoi connazionali.

ISRAELITI ITALIANI! L'epoca in cui l'ebreo
sarà uomo, sarà cittadino, non è lontana. La Sto-
ria

ria dello spirito umano mostra quale si fu sempre la sorte delle verità interessanti il ben essere degli uomini. Affrettate coi vostri sforzi quest'epoca felice. Preparate i vostri figli a guadagnare, non a perdere nel novello loro stato: imitate i confratelli vostri dell'Allemagna; aprite delle scuole, riformate i metodi dell'istruzione religiosa, adattateli allo spirito del secolo, contro la di cui possente influenza, i modelli dei tempi passati non lottarono, ma con saviezza ne presero le forme, per profittarne del bene, e per resisterne al male. Allontanate da voi quegli uomini da falso zelo divorati, che cadere piuttosto vorrebbero sotto le ruine del Tempio che sostenerne le volte coi nuovi mezzi che offronsi sotto le loro mani: costoro, per servirmi delle parole che l'immortale Mendelssohn dicesse appunto ad una comunità israelitica d'Italia, *costoro vorrebbero cavati gli occhi di quelli che ravvisano i loro difetti, che scoprono le loro mancanze.* (*)

(*) הַרְצִים לִנְקֹד אֶת עֵינֵי הָרֹאִים אֶת מִוֹמָם וּמְכַרִּים
אֶת מִשְׁחָתָם בָּם:

P R O E M I O.

Chi difende cosa che interessa l'umanità rintuzzare non deve l'impulso che acciò lo sollecita. Se quello ch'ei dice proviene dalla più intima parte del suo cuore, quand'anche prive sono le sue parole di ornati modi, sempre gli animi toccherà della più sana porzione dei suoi lettori. Quanto più grande sarà poi il dovere di alzare la voce se trattasi di verità che non si possono richiamare troppo spesso alla memoria, di pregiudizj che mai possono esserè abbastanza combattuti, da cui il benè ed il male di milioni di uomini dipende, e più fortemente ancora in un punto che si annunzia per l'epoca fortunata di una sistemazione generale!

Avrebbe forse da supporre il Filosofo in opposizione col politico? Sarebbe mai ciocchè per quello è pregiudizio, per questo un necessario rispetto per radicate istituzioni? Una questione di tale natura ben si merita a mio senso di esser agitata e disciolta. All'azzardo non devono venir abbandonati quelli che vengono alla vita. Le ammonizioni, i documenti della Storia non devono essere rigettati, e darsi a riflettere ormai conviene che altri tempi hanno prodotti altri bisogni.

Il titolo che portano in fronte queste pagine indica abbastanza ch'esse raggransi intorno al destino di quei centinaia di migliaia di uomini che professano il culto di Mosè, i

qua

quali abitano, ed abiteranno in mezzo di noi, e lo stato civile dei quali chiama l'universale attenzione. X

Per buona ventura dei sacri diritti che difendo, io posso tenere un nuovo cammino, una via che gli Scrittori degli ultimi passati lustri non poterono percorrere.

Io non ho da produrre che il risultato di sperimenti già fatti, e modelli solo da offrire degni da essere imitati. Non mi fido unicamente sopra Teorie, ma bensì sopra delle prove da fatti dedotte impegnandomi a mostrare come ed in qual modo possibile sia di eseguire, malgrado gli apparenti ostacoli, l'indicata necessaria riforma sopra un piede generale in tutta l'Allemagna, mediante una misura uniforme, universale ed unica, senza che le differenti località ad il diverso grado di civilizzazione opporre vi abbiano reali difficoltà.

Ma chi, si domanderà, porger deve la mano alla realizzazione di questo voto? Il Comitato creato per gli affari della Germania, ovvero una successiva assemblea federativa potranno esse mai credersi abilitati a deliberare sopra un oggetto che spetta unicamente all'autorità legislativa di cadaun paese?

Se di molto non m'inganno, penso che anzi laddove si deve trattare degl' interni rapporti dell' Allemagna, e delle di lei basi costituzionali, quegli oggetti tutti vi appartengono, che hanno un' influenza immediata sopra tutti gli Stati germanici, e dove le comuni risoluzioni da prendersi, mirano particolarmente a prevenire la divisione degli animi fra i suditi tedeschi, a porre un argine alla disparità, di cui note sono le inconvenienze, ed a stringere un ben sodo vin-

colo

solo fra tutti quelli che sono nati sul suolo alemanno.

Parmi, parlando con quella riserva, che a uomo privato conviensi, che sostenere si possa anzi essere forse conveniente cosa, di fissare su tale rapporto alcuni punti essenziali riconosciuti analoghi ai suddetti principj; ciò che però è certo, si è, che da una comune intelligenza su di quelli, emergere non può sacrificio, nè lesione di alcun sovrano diritto.

La questione presentasi da se stessa » Ciò che si propone, è egli inerente o meno al bene generale dell'Allemagna? Lo stato presente dell'oggetto qui contemplato può egli, dev'egli seguitare a sussistere? Una massima generale, assoluta, sarebbe essa su tale rapporto, più che con certe modificazioni, proporzionata a' bisogni dei tempi attuali? »

Se tali specie di discussioni debbono esser in generale allontanate, è facile prevedere il destino di questi fogli e di un Ricorso presentato al Comitato germanico: se no, le seguenti osservazioni non saranno inutili nel discutere la questione ---- se la riforma civile degl' israeliti nell' Allemagna faccia parte o meno dei bisogni attuali dell'Allemagna medesima?

Vienna in Dicembre 1814.

Vi fu un tempo nell'Allemagna in cui occorrevano le prove più manifeste che non vi ha magia per salvare dalle fiamme migliaia d'innocenti, e ciò, dopo che già erano state sparse al vento le ceneri delle ossa di migliaia di uomini spirati sui roghi. Vi fu anche un tempo in cui i figliuoli dei Chirurghi, dei gabellieri, dei tessitori, dei pastori, e dei mugnai erano come uomini di vile estrazione, tenuti inabili per sino ad entrare nei corpi delle arti, e solamente dopo che per il corso costante di molte generazioni migliaia d'individui nati con eguali diritti sui beni della vita civile, con eguale capacità per contribuire alla prosperità generale, ne furono esclusi, il cieco pregiudizio si lasciò vincere appoco appoco.

Milioni di uomini burlansi oggi delle erronee idee dei tempi caliginosi, ed a stento giungono ad immaginare come lo spirito umano potè traviarsi cotanto. Pure per questi stessi milioni di uomini oggi ancora sono necessarie le prove più manifeste che il derivare da un tal paese, o da un tal popolo, non può recarsi a vergogna, e che non debba essere rivendicato sopra i posterì più rimoti, ciò di cui, già ben molti secoli, degli acciecati zelanti si resero colpevoli colla sulle coste asiatiche del mare mediterraneo! Oggi ancora hanno essi bisogno di seriamente venire avvertiti che un popolo al quale tutte le vie dell'incivilimento chiuse gli furono per diec' otto secoli, sul principio del 19.^{mo} non possa trovarsi dappertutto in uno stato eguale di coltura colle Nazioni

più

più fortunate! Che per legge immutabile della natura gli effetti ripetere deggionsi dalle cause; che quella uniformità nelle idee, nelle opinioni, nelle inclinazioni che rimarcasi nella più gran parte degl'individui di una nazione, e che prendesi per il di lei pronunziato carattere generale, non sono già modificazioni precise dell'umana natura, ma l'opera massima e principale della politica situazione della nazione medesima! (1) Milioni di uomini spargono lagrime d'intensa tenera commozione abbandonandosi al sentimento d'umanità che inspira l'abolizione della Tratta dei Negri; e questi uomini medesimi sentono con freddezza accanto, e d'interno ad essi gemere sotto il peso di oppressivo giogo i loro confratelli israeliti! Milioni di uomini tripudiano sulla da essi felicemente recuperata libertà, e questi uomini medesimi preparano nuovi ceppi a quei loro fratelli, che al loro fianco pugnarono, e che per la stessa sacra causa seco loro soffrirono! Tutte le ferali conseguenze dell'oppressione, e dell'inasperimento degli animi che ne deriva, si sono non ha guari mostrate, in mezzo alle sofferte calamità, e ne resterà senza frutto la preziosa istruzione?

Lo spirito del secolo è opera degli uomini. Ha la natura morale essa pure le sue rivoluzioni che a scuoterla vengono dal suo letargo. Dietro all'agitazione che abbiamo sofferta, vanno dal seno dell'umanità nuove idee a svilupparsi, nuovi desiderj a farsi sentire, nuovi bisogni a risvegliarsi. Non mancherà un bel giorno all'aurora che ora brilla sull'orizzonte della patria, e se l'immortale Herder (2) profetizzò nella sua Storia dell'umanità che verrà il tempo in cui

» più

«più non si chiederà in Europa chi Ebreo sia • Cristiano, poichè anche l'Ebreo vivrà secondo le idee europee, e contribuirà al bene generale degli Stati, da cui non altro che una barbara Costituzione lo distoglie, o fa nociva la di lui «capacità medesima.» questa, sembra essere l'epoca memorabile in cui il bene dell'Allemagna ed il bene dei di lei sudditi debb'essere di nuovo stabilmente sistemato, e quella, debba essere altresì in cui sì bella predizione sarà a compiersi, in cui innanzi i folgoreggianti raggi della filosofia, le tenebre, il pregiudizio, al comun bene fatale, più non resisteranno, e sarà infine riconosciuto che la differenza di principj sulla felicità della vita avvenire, non deve apportare in questa, pesti e distinzioni civili, e che il bene della società esige che a nessuno dei di lei membri s'interdisca lo sviluppo della propria industria ed utile diligenza. †

Per viva mantenere l'oppressione sotto la quale per sì lunga stagione, ad onta dell'umanità, gemè la Nazione ebraica, erasi all'Impero del pregiudizio collegato l'Impero dell'abitudine. Anche la forza di un vile interesse contribuiva a traviare le buone naturali inclinazioni dell'umano spirito.

Giova osservare come il pregiudizio assunse il carattere proprio di cadaun secolo ad oggetto di giustificare l'oppressione degli israeliti, ed accampare ostacoli alla loro civile miglioramento.

Nei primi periodi del Cristianesimo, nell'inasperimento che produsse l'ancora recente separazione; regnò odio aperto, che si manifestò colle persecuzioni contro i Giudei. Nei tempi superstiziosi dell'età di mezzo, erano reliquie, cose sacre da

renti posizioni nelle quali essi trovansi, il diverso trattamento che ricevono dagli altri uomini, mai avrà da agire sul loro spirito, mai, in nessun luogo avrà egli prodotto in essi qualche sensibile mutazione nella loro moralità, nella loro sociabilità, ed in conseguenza sul rapporto della loro utilità?

Il più stretto consorzio cogli uomini di altra religione non avrà egli mai minimamente influito sulla loro maniera di pensare e di vivere?

Da un tal consorzio, dall'uniformità dei vestiti, dell'idioma, delle leggi non sarà mai derivata uniformità di sentimenti, libero modo di pensare e rischiarimento nelle idee?

In una parola, è egli mai possibile che nonostante, ed in mezzo alle tante varietà, che la differenza dei paesi ad essi presenta, possano conservarsi talmente fra di essi eguali in quanto al costume, all'incivilimento, ed all'intrinseco valore e poter essere tutti in massa giudicati su di un solo, e medesimo piede? Pure tutti i rimproveri diretti sono, anche dagli uomini istruiti, sempre contro gli ebrei in generale! Pur l'uomo che i Lambert, i Sulzer (5) scelsero, e desideravano per loro collega ed il vagabondo questuante in cui tap poco di uomo traluce, e l'uno e l'altro chiamato viene comunemente col nome di *ebreo*!

Sono otto lustri incirca che sentire si fece in Germania, primo nobile e ben pronunziato desiderio di vedere migliorar la sorte degl'israeliti. In un tempo che tollerati essi non solamente in quanto comprare potevano l'aria che respiravano assoggettandosi ai pesi più enormi, in un tempo in cui la plebe di tutti i paesi credeva che conservati unica-

mente

mente essi fossero a bersaglio dei suoi oltraggi ed insulti, si presentò il generoso Crist. Gug. Dohm (6) come avvocato e difensore degl' infelici innanzi il tribunale de' più possenti Sovrani. Egli mostrò, colla Storia alla mano, che gli ebrei e come uomini e come cittadini sfiguraronsi solo perchè furono ad essi negati amendue i relativi diritti, ed eccitò i governi ad accrescere il numero de' buoni cittadini col fare che gli ebrei non avessero più motivo di essere cattivi. Dai rapporti morali e politici in cui essi trovaronsi nei varj paesi e tempi, dall' influenza delle nazioni in mezzo alle quali essi vissero, dalle conseguenze delle diverse costituzioni, egli dedusse la via che dovè prendere il loro carattere in dipendenza particolarmente dell' unica applicazione a cui trono ristretti, del pari che il cangiamento seguito nel lor spirito primitivo. Egli dimostrò che la sana Ragione, il sentimento universale di umanità, e l'interesse medesimo della società invoca per essi un trattamento migliore, ed indi suggerisce i mezzi che condurre devono ad una riforma su tale oggetto, ed ai più utili risultamenti.

Non era appena comparsa questa luminosa e classica opera, che attaccata venne da un gran numero di Scrittori, fra' quali gli uomini più dotti del secolo, i quali si accinsero a confutarla.]

Dal risultato di erudite ricerche sulla questione » se quelli che aderiscono alla religione di Mosè possono battersi nel loro Sabato „ si fece derivare la supposta loro incapacità pel militare servizio, siccome l'interdizione di varj cibi per parte della loro religione, ed il maggior numero e diversità
dell'

delle loro feste, erano, a loro avviso, sufficienti a provare, che nessun circonciso può esser ammesso in alcun corpo d'arte dei cristiani, o esercitare una professione. I principj dell'antica costituzione giudaica analoghi ad un sistema teocratico, estraneo alle massime della politica umana provavano, a loro parere, l'avversione degl'israeliti di sottemettersi alle leggi di un Sovrano temporale. Da proposizioni tirate dalla loro antica dottrina religiosa e politica, si credeva di poter desumere che impraticabile non solo si fosse il loro civile ravvicinamento alle altre nazioni, ed inammissibile l'abilitarli agli stessi doveri ed alle stesse leggi civili fin tanto che nella credenza dei loro padri si rimanessero, ma ancora che la frode, l'inganno verso gli stranieri era da essa, sì poco ai medesimi proibito, quanto la menoma fede in conseguenza della stessa da accordare si avesse al loro giuramento. Sostennero infine non esservi vizio, a cui gl'israeliti non tendessero, alcun delitto, a cui non si sentissero ben più di qualunque altro uomo inclinati, e dappertutto si stabilì da conseguenza, di essere i medesimi incapaci di divenire buoni ed utili membri dello Stato in parità di diritti, ed in parità di doveri.

Il tempo intanto seguiva l'immutabile suo corso, e nell'avvolgere lustri sopra lustri andava scuotendo l'argine divisorio, il quale piantato sulle basi di un funesto errore cadeva in ruina sempre più. Principi illuminati d'accordo con i più dotti uomini di Stato pensarono di metter un termine all'oppressione dei loro sudditi israeliti; ed in oggi, nell'applicarsi a quest'oggetto, essi si affaccia sotto tutt'altro aspetto. Sa

P uni-

l'uniformità con cui i passati governi tendevano a contrastare la naturalizzazione civile ai professanti il giudaismo sembrava provare in favore della giustezza delle loro misure, oggi viceversa la riunione di tanti Sovrani, che accordansi nell'idea di migliorare lo stato civile degli ebrei, deve provare in di lei favore, ed andare pubblicando, che il cangiamento dei tempi, anche su tale rapporto, produsse bisogni diversi, e che ormai i fatti, gli sperimenti vennero a sancire la verità di un ragionamento, che parve nel suo nascere un impraticabile paradosso. Se il generoso Dohm non altro poteva allora rispondere ai suoi avversarj sol che, tutti i principj psicologici autorizzano ad ammettere, che l'ebreo curvato sotto la sferza dell'oppressione ed in certa maniera, disumanizzato, fatto uomo e libero, tutt'altro debb'essere, che colla causa cessare deve l'effetto ancora: a noi oggi è concesso di chiedere: cos' ha insegnato l'esperienza? Furono giuste le idee speculative, le obbiezioni teoriche sull'amministrazione politica, o si sono trovate in fatto fallaci? È l'ebreo capace, posto al cimento, di apprezzare la patria che se gli dà, la civile estimazione che se gli accorda, ed il bene che gli si concede di essere in parità cogli altri cittadini, di godere i medesimi diritti, di stare soggetto alle medesime leggi?

È facile di convincersi, che mai vi fu un'epoca più memorabile, più importante, più decisiva della presente per promuovere questa per l'umanità interessante questione.

Nel mentre che, senz'addurre l'esempio della savia mercantile Olanda e la di lei recentissima costituzione, quello della Danimarca, della Francia e di altri Stati, i Sovrani della

ella Prussia, della Baviera, di Baden, del Meklenburgo e dell' Holstein riconoscono nei loro sudditi ebrei, uomini naturalizzati, cittadini dello Stato, e li mettono ne' più importanti rapporti a livello coi cristiani --- in un' altra porzione della Germania, dove la maggior parte dei civili diritti sono ad essi interdetti, chiuse sono ai medesimi tutte le vie dell' industria, eccettuato il commercio, e questo ancora con delle limitazioni, sono rimessi ad abitare esclusivamente alcuni angoli delle città, vivono curvati sotto il peso di una oppressione, di cui vedesi' la causa in ciò, che di quella altro non è, che la fatale conseguenza.

Quand' anche nella grand' epoca attuale a prevalere non avesse la fama del secolo, i diritti dell' umanità, dei quali anche recentemente sì alto suonarono pomposi proclami, non sarà forse da bramarsi dalla Prussia e dagli altri Stati che su tale rapporto il di lei esempio seguirono, che anche negli altri, e nei limitrofi Stati ad adottare abbiassi tale sistema? Ed a questi medesimi, non suggerirà il loro proprio interesse di attaccare strettamente alla patria dei sudditi nati o domiciliati nei loro paesi, dal di lei seno finora respinti, ed allontanare così la divisione negli animi, la tendenza ad opprimere da un lato, la mira di resistere dall' altro?

Quanto più una questione politica viene presentata da tutti i lati, sotto tutti i rapporti di cui essa è suscettibile, ne' suoi caratteri, e forme più pronunziate, e ne' suoi vari aspetti, quanto più la soluzione, a cui tendesi, ne abbraccia i più semplici elementi, e tanto meglio certamente egli è, e per la verità, e per l' umanità.

Siccome

Siccome non può esser impugnata la verità della proposizione, che molte riforme in politica non possono venire egualmente introdotte in tutti i paesi; siccome è incontrastabile che un piano generale non dev' essere adottato senza che a considerar abbiasi gli ostacoli parziali e locali, e che quindi la copia più fedele dell' ottima costituzione di uno Stato può risultare in un' altro difettosa; perciò l'idea, che sia possibile, utile, e necessario d'introdurre una riforma nella condizione civile degli ebrei in tutti gli Stati su di un piede uniforme e generale assurda può sembrare a prima vista, e da esiliarsi fra le beate visioni, ed i più esperti politici, i quali considerano il mondo come è, non come essere dovrebbe, potrebbero difficilmente darvi ascolto.

E qui in primo luogo conviene riconoscere, e stabilire lo stato, in certa guisa, di attualità della cosa, poi mettere in chiaro i principj di opposizione ed indi desumerne il positivo risultato.

Ora non siamo all' epoca dell' emigrazione degl' israeliti dall' Arabia e dalla Palestina, questo non è dunque il tempo di domandare, se conviene dar ad essi ricetto, o meno; se ciò dev' essere ai medesimi accordato a buone, o a cattive condizioni. Sono gli antenati loro, che già da secoli ben molti emigrarono, ed ora non trattasi che dei loro rimotti posterì. Qui furono i padri di questi, qui sono i figli, qui saranno i nipoti.

Esc'nsi da quasi tutte le vie dell' industria, spogliati di tutti i più preziosi diritti, gemettero lungamente sotto pesante oppressione, e le conseguenze di questa, vennero a riper-

suotere

edoteré sugli autori della medesima. Qui v'ha dunque in-
contrastabilmente uno stato di violenza per una parte e per
l'altra; la funesta azione del quale si fa sentire da tutti i
lati. Il metter un termine a questo stato di violenza, deve
dunque, se ciò è possibile, essere incontrastabilmente analo-
go all'interesse di ogn'una delle parti. Non dovendosi mai
dubitare della buona volontà de' corpi politici, ecco dunque
a che la questione viene a ridursi: «Gli israeliti ammessi nella
società a tutti i civili diritti, saranno essi atti a soddisfare a
tutti i civili doveri? Vi si sentiranno essi naturalmente
disposti?»

Già fu qui sopra osservato, che in oggi si può partire
dal punto felice del risultato, che su molti rapporti ci porse
l'esperienza, la quale venne col fatto a giustificare la verità
di quanto era stato teoricamente dimostrato. Se dunque è
vero, e mai da dubitarsi, che l'esperienza è sempre la guida
più sicura, tanto più conviene ad essa fidarsi, laddove trat-
tasi di giudicare dell'influenza di un cert'ordine di cose so-
pra le masse politiche, massimamente se di tale ordine trat-
tasi contro il quale reggeva lunga contraria assuetudine, con-
trarie istituzioni, vincolate e ridotte a formali statuti, e che
per ciò appunto non era sì facile di supporre inopportune e
difettose.

Quei medesimi, che davansi per i meno prevenuti, per
i più imparziali, crederono di rinvenire nelle leggi nazionali
degli ebrei un ostacolo insuperabile alla loro civile perfet-
tibilità, e quand'essi si facevano, a proporre la questione se
l'ebreo, come ebreo, amalgamarsi potesse coi suoi confratelli
cristiani,

cristiani, restando attaccato alle sue leggi di separazione, ed alle usanze sue d'isolazione» già nella questione stessa davano a divedere la risposta negativa a cui essi preparavansi, e la conseguenza che vaghi erano di promulgare » che chi non è buono agli stessi doveri, non può pretendere agli stessi diritti. Ma se tali ostacoli esistevano, ciò era non per altro sol perchè avevasi voluto stabilirli in mezzo ad essi coll'oppressione e colla persecuzione, vi si andavano stabilendo sempre più, e vi consolidavano un certo spirito di corpo, a misura ch'erano gli ebrei costretti a concentrarsi in se medesimi come casta da tutti gli altri abitanti della terra distinta e separata, e quindi è, che con altrettanto forte attaccamento afferravano le loro dottrine, le loro costumanze, e ciò in ragione della forza, con cui il mondo era congiurato per isvolgerli. Più che allontanati venivano dalle funzioni civili, e tanto più nelle loro idee speculative studiavansi motivi di averle a vile, e tanto più cercare dovevano di stringere maggiormente fra di loro stessi i vincoli religiosi.

La Storia di tutti i tempi prova, che il fanatismo politico e religioso non si perpetua, che dalla persecuzione. Essa ci fa vedere, che la indifferenza e la noncuranza sono mezzi infallibili per operare il suo annichilamento. Si poteva, egli è vero, tenere per non confutata la bizzarra opinione, che gli ebrei soli meritano di far qui una eccezione in quanto verso di essi mai avevasi tentato l'esperienza. Ma in oggi l'esperienza appunto in varj Stati eseguita, come si vedrà qui appresso, viene in appoggio della suddetta verità.

• Gli uomini, nota ottimamente l'immortale Mendelssohn,

sanno

anno in tali casi come modificare le loro opinioni e volgerle in modo da farle accordare colla loro civile situazione, quando non cercasi di render ad essi spiacevole questa disparità. Sì, senza dubbio, si può tranquillamente fidarsi in quanto a ciò sulla natura dell'uomo, ch'è dappertutto eguale. Gli ebrei sentiranno da loro medesimi, ciocchè v'ha di penoso, d'incomodo, e di spiacevole nelle loro esteriori distinzioni; ciocchè impedisce lo sviluppo della loro politica attività, e da loro stessi penseranno ai modi più acconci per liberarsi dai loro ceppi. Lo Stato può sempre senza timore alcuno lasciare ad essi la cura di modificare le loro dottrine, le loro sottigliezze, le loro sacre opinioni in modo da combinarle coi beni temporali, e coi rapporti civili, e se vorrebbe che in alcuni Stati gli ebrei non si mostrassero tali che vi si veggono, questo è tanta che dire, che vorrebbe fatto da già molti anni da quei governi, quello che per il loro proprio interesse avrebbero al certo dovuto fare, e come effettivamente fecero molti altri. >

Il più che può pretendere lo Stato dal suddito israelita si è, a mia opinione, di riportare da lui, e di vedere da lui eseguita la promessa --- » di non riconoscere in tutti i suoi » civili rapporti verun noto, o ignoto, antico o moderno legislatore o capo, che il solo Sovrano del paese; di allontanare dai suoi usi, dalle sue costumanze esteriori tutto ciò, » che può produrre dannoso separatismo; che quindi ogni » qual volta si tratterà di doveri civili, egli mai invocherà una » legge, una costumanza, una tradizione antica o moderna per » sottrarsi ad un tale dovere; che mai sarà a valersi nei suoi » affari

affari civili di qualunque reparato idioma o scrittura, e che saprà evitare in generale tutto quello, che può ostare alla reciproca confidenza fra i suoi concittadini e lui.

Stabilito così ciocchè è necessario relativamente alla civile perfettibilità, la cosa stessa esige, che a volgere lo sguardo abbiasi sui dogmi e sulle leggi degli ebrei, e sui risultati delle sperienze avutisi fin qui.

Delle disposizioni del codice di Mosè alcune determinano i rapporti dell'uomo con Dio; alcune i rapporti degli uomini fra di essi come membri di una medesima società, ed alcuni i rapporti del suddito col Sovrano. I primi sono affari di coscienza, e perciò indipendenti dal temporale, ed anche fin ad un certo segno dalla vigilanza del Magistrato. I secondi ed i terzi in ragione degli oggetti, sui quali essi si aggirano, le relative disposizioni non possono essere egualmente stabili e permanenti al pari delle prime, e quindi sono più o meno pesanti a norma delle circostanze, dei tempi, e del sistema politico. Distrutto e sparito il sistema politico, sciolto necessariamente restò il vincolo di tali doveri, che da lui solo ripetevano la loro durata (7). Questo fu il destino dell'antica ebraica teocrazia, e della di lei modificazione sotto il governo dei re, fin all'epoca in cui la sovranità del tutto sparì, e le conseguenze da se medesime si presentano.

Ma quelli che seguono la religione di Mosè, terranno essi per giusto questo ragionamento?

Quando anche sostenere si volesse, che le decisioni del gran Sinedrio dell'anno 387. obbligatorie non siano per tutti

gli ebrei, come sono per i cattolici quelle dei Concilj, nessuno però vorrà dubitare, che ad esse non si convenga la forza di un' autentica professione di fede. Ecco ciò ch'esse stabiliscono in quanto ai rapporti politici e civili all' art. 5.^o

» Il gran-Sinedrio penetrato del vantaggio, che può derivare ag' israeliti da un' autentica dichiarazione, che determini e stabilisca i loro obblighi nella loro qualità di membri dello Stato di cui fanno parte, e volendo, che nessuno ignori quali siano i principj professati su tal proposito dai Dottori e dai Notabili d'Israello, e prescritti ai loro correligionarj in tutti i paesi dove esclusi non sono da tutti i vantaggi della società, dichiara:

» Che ogni ebreo nato nello Stato, o che n'è divenuto cittadino per il domicilio, ovvero per altro modo analogo alle leggi che ne fissano le condizioni, per religioso dovere deve risguardare lo Stato medesimo come sua patria. Che tale dovere derivante dalla natura della cosa relativo allo stato dell' uomo in società si uniforma per ciò anche colla parola divina. ✱

» Tutto si riunisce quindi a prescrivere all' israelita di professare al Principe ed alle sue leggi quel rispetto, amore e fedeltà, che tutti i di lui sudditi gli sono debitori. Tutto gli fa un dovere di non separare il di lui interesse dal pubblico interesse, nè il suo destino, e quello della di lui famiglia, dal destino della gran famiglia dello Stato. I disastri suoi lo devono rattristare, rallegrare i di lui trionfi, e contribuire deve con tutte le sue forze al bene dei suoi concittadini.

» In

» In conseguenza di ciò il gran-Sinedrio stabilisce, che ogn' israelita dalle leggi dello Stato riconosciuto cittadino di quello, è dalla sua religione obbligato di vedere in esso la propria patria, di servirlo, di difenderlo, e di ubbidirne alle leggi.»

I risultati, che da tale decisione emanano, distruggono interamente qualunque conseguenza, che si è preteso di desumere dall' antica costituzione giudaica fondata sulla teocrazia, e ciò tanto più, che il Sinedrio medesimo nell' introduzione premessa alle di lui decisioni fissò, seguendo i detti principj, una separazione fra le leggi religiose e le leggi politiche, dichiarando quelle, indipendenti dall' eventuale situazione degl' israeliti, ma queste, sottoposte nella pratica loro al cangiamento di stato, e subordinate al clima, ai costumi, ed alle leggi delle nazioni. È questa una dichiarazione, che toglie in un sol colpo uno dei più gravi ostacoli, che impediva ai governi d'innalzare i loro sudditi israeliti al rango di cittadini, distruggendo l'obbiezione, che il dolore per la perdita dell' antica patria, debole rendere dovesse nel loro animo la forza del sentimento pel pubblico bene, che attacca gli uomini al terreno, sul quale ebbero la vita. Or dunque, se il buon sentimento naturale, che alligna nel petto di ogni uomo, e quindi certamente di ogni ebreo altresì, gli deve suggerire di amare una patria, dove attinge il godimento del civile ben essere, dove può procurarsi una libera proprietà, ed a suo talento disporne, e dove i di lui concittadini da nessuna per lui insultante destinazione sono da esso separati, anche la sua legge medesima gli comanda di essere intimamente

mente affezionato a questa patria. Se la sana Ragione gl'insegna, ch'egli ancora dev'ubbidire alle leggi civili, che reggono tutto quello ch'è presso di lui, intorno di lui, ed entro di lui, una prescrizione per lui positiva gliene fa anche un dovere di religione.

E l'esperienza?

Qual è il paese, dove la scoscesa rupe, che separava l'ebreo dal cristiano, sia stata appianata, e che gl'israeliti offerta non abbiano qualunque sorte di prova del più puro patrio amore? Qual è, domanderemo meglio ancora, l'angolo dell'Allemagna, dove gli ebrei tollerati pur anche solamente, negarono di unirsi all'incominciare la gran lotta per il bene di tutta la Germania, alle schiere de' volontarj? In qual luogo, domanderemo con ancora più di precisione, degli Stati prussiani, del Brandenburghese, della Pomerania, della Marca, della Silesia, della Prussia reale ec.? Un fatto notorio egli è anzi, che i figli delle famiglie ebee le più benestanti delle città principali diedero l'esempio nel correre volontariamente alle armi, e tutti colla stessa costanza, colla stessa fedeltà degli altri cittadini batteronsi e sparsero il loro sangue.

Un fatto notorio egli è, che dei medici e chirurghi ebrei esposero la loro vita negli ospitali, e vittime perirono del loro patriotismo.

Un fatto notorio egli è, che le donne, le fanciulle ebee sprezzando ogni fatica e pericolo furono sollecite a porgero soccorsi e sollievi di ogni sorte ai feriti. Un fatto notorio egli è infine, che tutti i cittadini ebrei diedero al re ed alla patria le più inconcusse prove di attaccamento mediante nu-

merosisi.

merosissime spontanee offerte di danaro; ed a gloria ed a dovuta riconoscenza verso l'illuminato governo prussiano osservisi, ch'egli tenne conto di questi sacrificj come fatti dai figli dello Stato, e non dagli ebrei, più ormai non essendovi per questi, una lista particolare. Non domandasi in Prussia, quanto diedero gli ebrei? come non si domanda quanto diedero i protestanti, i cattolici, i riformati. Tutti hanno alla patria consacrato il loro sangue, i loro averi, tutti senza distinzione ebbero parte nel merito, nel premio, negli onori, nelle decorazioni.

E negli Stati austriaci segnatamente nella Boemia?

Qui ancora, fatto notorio egli è, che anche laddove gli ebrei rallegrarsi non possono di godere varj diritti, e particolarmente l'ammissione all'eguaglianza civile, adempirono gloriosamente il dovere di difendere la patria, e molte migliaia di essi lasciarono la vita per il loro Imperatore pugnando, e per la patria.

E nelle città Anseatiche?

Qui non emerge solamente il fatto notorio, che colà ancora i figli delle famiglie ebee presentaronsi numerosi fra le legioni dei volontari, non il fatto notorio, che le Case ebee di commercio, particolarmente di Amburgo, molte e forti patriottiche offerte porsero al pari di qualunque altra città della Germania, onde sostenere fin dal suo nascere il comun bene; per esse basta l'attestato del loro proprio governo espresso nel decreto proposto dal Senato all'assemblea de' cittadini toccante la concessione ai medesimi dei civili diritti di data 10 Settembre 1814, ove v'è detto » per altro,

durante

» durante il governo francese, dal quale naturalmente venne
 » ro alla cittadinanza ammesse tutte le religioni, furono an-
 » cora portati due cento israeliti in circa sul registro civico,
 » e da tutti i favori ad essi da tale eguaglianza derivati non
 » solo danno alcuno non ne risultò agli altri cittadini, ma si
 » sono essi ben anche distinti col loro modesto e tranquillo
 » contegno, colla loro spontanea cooperazione al pubblico be-
 » ne, ed alcuni di essi ancora con tratti di particolare bontà
 » di animo, e di patrio amore.

» Se dunque in tale stato di cose la concessione dei di-
 » ritti civili agl'Israeliti non presenta in generale inconve-
 » niente alcuno, ma mostrasi piuttosto appoggiata dalla giu-
 » stizia e dall'equità, e che in quanto alle opinioni religiose,
 » la dichiarazione suddetta dei principj professati dagli attua-
 » li israeliti non offre nessun' obbiezione a fronte degl'intere-
 » ssi dello Stato, per ciò ecc. » sperandosi che non abbia in
 » adesso da abbisognare alcuna prova che le dette parole siano
 » tratte con diplomatica scrupolosità da quel memorabile docu-
 » mento?

E l'Olanda?

Sino dal 2 Settembre 1796 l'assemblea nazionale di al-
 lora decretò all'unanimità che nessun ebreo escluso sia da
 qualunque diritto o vantaggio attaccato allo Stato civile dei
 Batavi, pur che soddisfi a tutti gli obblighi che la costituzio-
 ne dello Stato sarà a prescrivere ad ogni cittadino. Colla forse
 più che in alcun altro luogo pronunziò altamente l'esperien-
 za, nè altra prova vi occorre, una volta che gl'israeliti vi si
 sono mostrati per lo spazio di vent'anni talmente degni dei

diritti civili a cui furono ammessi, che, nella recentissima Costituzione sono essi nuovamente ai medesimi garantiti illimitatamente al pari di tutti gli altri cittadini.

Stando in questo stato le cose, posso credere di avere dimostrato che l'amore della patria non è per gl'israeliti una parola vuota di senso; posso credere di avere dimostrato che gli Stati ove nacquero e dove godono di una felice condizione sono da essi risguardati come il vero e reale loro paese nativo, come effettiva loro patria, che amarla sanno essi e difenderla al pari degli altri cittadini.

Se dopo di ciò io domando: è egli mai succeduto in uno degli Stati ove si è abolita la separazione, che un solo israelita abbia ricusato di presentarsi ai Tribunali del paese, di ricorrere, di sottomettersi alla giudicatura secondo le leggi del paese? e se come è ben noto, la risposta non può essere negativa, converrà ben accordare che, anchè su tale rapporto gli ebrei prestaronsi a quanto si poteva da essi esigere per distruggere coi fatti l'accusa di *statu in statu*.

Dai fatti sopra esposti, tutti fra di essi coincidenti, risulta evidentemente, che i governi hanno riportate le prove più convincenti della capacità degl'israeliti nel maneggio delle armi, cosicchè poco più resta da dire sull'anticamente supposta loro incapacità ed avversione pel militare servizio. Se il dotto Cav. Michaelis (8) desumere volle, quarant'anni sono, dalle disposizioni del diritto mosaico, che, sebbene assolutamente non sia proibito agl'israeliti di battersi in giorno di Sabato, ciò però non può aver luogo che quando trattasi di salvare la vita di un uomo, o quando lo esige la propria difesa,

difesa, mai però gli è lecito di fare degli attacchi in quella giornata, delle sortite dalle città assediate, di distruggere gli approcci e le opere degli assediati, d'inseguire il nemico in fuga, o di mettersi in marcia; le sperienze fatte a nostri tempi confutarono vittoriosamente simili vane sofisticherie; e se le leggi degl'israeliti a lui parevano ancora più acconcie per sostenere il di lui argomento, che l'ebreo non può essere ammissibile in nessun'armata cristiana, di erroneità non meno in ciò resterebbe convinto non solo da solenni decisioni dottrinali, ma dalla più manifesta contraria sperienza altresì. (9)

Fin che tenevasi per sicure le dette premesse, era ben naturale che vere ed immancabile si credessero le conseguenze di quelle, che il protetto stare non dovesse sulla stessa linea del protettore, che chi portare non vuole gl' stessi pesi, aspirare non possa neppure agli stessi vantaggi, e che quello che si scansa di contribuire al dovere della pubblica sicurezza contro nemica aggressione, primo e principale scopo di ogni sociale riunione civile, non può venire considerato per membro utile della società. Si dovrà però esser giusti nel convenire che se fallace ed insussistente è il principio, debba cadere la derivatane conseguenza; e qui non occorre addurre le antiche gesta militari degli ebrei, delle quali offre la Storia tante indubitate luminose prove, basta indicare quelle de' volontarj israeliti del Brandenburgo e di tutti gli Stati prussiani, basta ricordare il prodigioso numero di ebrei dell' Austria e della Boemia che nelle ultime guerre pel Sovrano perirono e per la patria. Fatevi innanzi e contrastate questi fatti; e se fare nol potete, potrete mai aver il coraggio di sostenere

sostenere giusto di caricare dei pesi gli ebrei, perchè è loro dovere di pagare la protezione che godono senza contribuire al pubblico bene; essere giusto di escluderli da' civili diritti perchè essi alla pubblica difesa si sottraggono, e che prudente cosa ella sia in politica d'impedire ch'essi abbiano dei terreni in proprio, onde questi non trovinsi nelle mani di uomini che abbandonerebberli in caso di nemica aggressione esponendo così anche i loro concittadini?

Convenendo però che gl'israeliti sono in istato di apprezzare la differenza fra la politica situazione dei loro antichi padri, e la loro, e che lo sanno dimostrare coi fatti; convenendo che essi i figliuoli sono di quelli che nacquero come noi sul suolo degli antenati nostri, che come noi patrio sentimento a questo medesimo suolo gli attacca, ch'essi obbligati, inclinati e disposti sono ad essere retti da leggi uniformi, e che finalmente la loro capacità nelle armi è posta ormai fuori di dubbio: si potrà, si vorrà poi con tutto ciò accordare ai medesimi dei diritti, considerando la loro legge; dell'idoneità, considerando la loro passata situazione; della volontà, considerando il loro spirito mercantile, onde possano applicarsi ad ogni utile industria propria dello stato civile segnatamente alle arti ed all'agricoltura, occupare pubblici impieghi, e dedicarsi a tutti i rami dell'umano sapere e dell'ingegno?

Nell'accingermi al fondato e circostanziato esame di questi per la società sì interessanti oggetti, scorgo contro di me un numeroso stuolo di scrittori, un esercito di dubbj, di ostacoli, il tumulto dei corpi delle arti e mestieri, le difficoltà

coltà di sovvertire politiche radicate istituzioni, e tutta la forza del pregiudizio, dell'interesse e dell'abitudine. Ma sarà poi possibile di oppormi altra cosa che parole? Quello che sarà conosciuto per vero, sarà egli per praticabile, stando il mondo come è, e gli Stati organizzati come sono? Questo è quello che io domando, e che con tanto più calore domando, quanto che, del bene trattasi di milioni di uomini.

In primo luogo è necessario di volgere uno sguardo alla giudaica legislazione

» *Dal lavoro delle tue mani tu ti alimenterai. Beato te! teco è il bene* » insegna il Salmo 128.

» *Chi il suo campo coltiva avrà abbondanza* » annunziano i proverbj di Salomone.

» *Quello che non insegna alcun mestiere al figliuolo lo destina a fare l'assassino di strada* » fa intendere il Talmud Tratt. Kiduschin.

Ed il Sinedrio la di cui decisione può anche qui valere qual dottrinale professione, stabilisce parlando dell'industria all'art. 7.

» Il Sinedrio dichiara, che se gl'israeliti si sono veduti » costretti di rinunziare da molto tempo in alcuni Stati alle » meccaniche faccende e particolarmente alla coltura dei terreni loro favorita occupazione in tutti i tempi, tale fatale » allontanamento attribuire si deve all'incertezza della loro » situazione, ed al loro stato precario, sia in quanto alla » loro personale sicurezza, sia in quanto alle loro proprietà, » come pure a causa degli ostacoli di ogni sorte, che oppo- » nevano le ordinanze e le leggi delle nazioni allo sviluppo » della loro industria ed alla loro attività. Egli dichiara, che

» non

» non v'ha nessun mestiere onorato che interdetto sia agli israeliti, che anzi la religione gliene fa della pratica un merito, che grato è all'Altissimo che ognuno vi si applichi, e ne faccia, per quanto da lui dipende, l'oggetto delle sue ordinarie occupazioni. Egli invita finalmente gl'israeliti che trovansi ammessi al godimento dei civili e politici diritti di eccitare la gioventù ad applicarsi alle arti ed ai mestieri, ed in generale a tutte le utili occupazioni, ciò essendo conforme alla Sacra Scrittura, propizio ai costumi, vantaggioso alla patria.

Se a queste leggi, a queste autorità io unisco gli sperimenti, le prove che offre la Storia, se io ricordo come gl'israeliti resero la Palestina il granajo delle nazioni, come facevano fiorire l'agricoltura in Ninive, come edificarono sul Parnasso, e come in generale nell'antico loro Stato erano preferibilmente favoriti i meccanici lavori al commercio, mai credere si potrà, che gli ebrei a causa dei loro principj politici e religiosi abbiano da esser esclusi dal primo di tutti i diritti, da quello *» di valersi a proprio talento delle loro mani, e della loro testa* che la natura provvida verso di tutti, matrigna sia solamente per essi, e che nascere quindi li faccia con più meschine disposizioni, con più limitate capacità degli altri uomini. Ciò parmi che tanto meno abbia a supporre, quanto che i loro più decisi avversarj pretendono di rimarcare in essi un certo acume, ed una tal quale destrezza in tutte le situazioni della vita.

La semplice considerazione, presa come fatto, che in molti Stati da secoli e secoli, l'agricoltura e le arti erano del tutto

tutto straniero divenute agli ebrei, conduce alla causa che si siede nell'altro fatto, all'impedimento, cioè, costantemente avuto di occuparsene, ed al principio, al progresso dell'oppressione, che appunto su tal rapporto soffrirono; e quì un fatto, giova a spiegare l'altro, e stabile restasi sul sentiero delle logiche conclusioni, se dell'incapacità di abbracciare un mestiere in età provetta per parte di molti israeliti nel commercio incanutiti, quelli, quelli, incolpasi, che ad essi impedirono in gioventù di occuparsi in altro, e delle difficoltà che provasi a distaccare i loro figliuoli da quei rami di utilità, che per molte generazioni erano i soli che aperti restassero ai padri. Je quali oggi sentire si fanno con tutte le loro fatali conseguenze a danno di coloro, che colle adottate restrinzioni produssero quella concentrazione.

Se da dieci secoli gl'israeliti furono limitati al commercio, se la politica situazione nella quale furono ridotti, sforzoli a tutto mirare dal lato del guadagno e dell'interesse, non è ben naturale che prendessero lo spirito del mestiere, e che perseverandovi lungamente, la di lui perniciosa ascendenza sul carattere si andasse sempre più accrescendo e radicando? Non si potrà dunque dire, che gl'israeliti inetti sono da per se stessi ai lavori meccanici, alle arti utili, poichè la Storia ci mostra il contrario, ed il buon senso vi si rifiuta. Nè tampoco si può dire, che il non fare sia una conseguenza del non volere, e che provi mancanza d'idoneità, una volta che vietato n'è l'impulso.

Non potevasi biasimare ragionevolmente gl'israeliti di ciò che non valevansi delle loro mani una volta che le avevano

al tergo

al tergo legate. Dalla passata situazione degli ebrei non si può finalmente pretendere di desumere la prova, che tali si sarebbero essi mostrati in qualunque altra situazione, mentre tutti i principj psicologici devono far sentire l'assurdità di tale supposizione.

Se vero è, che ammettere non si possa nell'umana natura sbalzi repentini, come sarebbe quello, che del dono della libertà dell'industria centinaia di migliaia di uomini avessero tutti a profittare in un punto medesimo, ed in un modo egualmente vantaggioso per lo Stato, facendo in un momento dileguare quella isolazione da tanti secoli radicata, si potrà però con altrettanto di verità concedere, che un cambiamento nella politica situazione mancare non possa di produrre appoco appoco una foggia diversa e di pensare e di agire. Tosto seminato il grano, non può raccogliersene il frutto. Se molle è il terreno, se i raggi dell'astro vivificante non vengono impediti, ben presto vedrassi pullulare la pianta, crescere, mandare fiori, portare frutta, ed i copiosi rami spargere piacevole ombra.

I fenomeni del mondo fisico si rassomigliano a quelli del mondo morale: essi vanno del pari.

Resterebbe ancora da ricercare quanto di ostacolo agli israeliti medesimi sarebbero le loro leggi cerimoniali, quelle particolarmente, che risguardano i cibi e le festività, allora che venissero a cessare le bizzarre pretese dei corpi privilegiati, e quanto la diversità nelle massime religiose attirare avesse l'innammissibilità a certi impieghi e cariche. Il garzone ebreo, dicesi in primo luogo, non può mangiare alla tavola

vola del suo padrone cristiano, non può lavorare tutti i giorni, nè girare ove i lavori lo chiamano. Il colono ebreo non può fare una tavola sola pe' suoi famigli ebrei e cristiani, il suo bestiame è meno numeroso, e la quantità e qualità delle sue feste pregiudica il di lui interesse. Qui basta la risposta generale, che ciò non è punto l'affare dello Stato, ma dell'israelita solamente.

Se la cosa più penosa riesce pel colono ebreo, il governo, il quale non per ciò tralascia di ripetere da lui gli stessi obblighi che dal cristiano, farsene non deve carico alcuno. Dicasi lo stesso dell'artigiano. Progredisca il cambiamento come pure vogliasi, basta che il risultato sia di darci nell'israelita un buono, un laborioso cittadino. Lasciassi all'ebreo la cura di valersi come le piace dei diritti che lo Stato gli accorda. L'osservanza delle leggi cerimoniali non dipende dai doveri civili, perchè dunque il governo avrà da occuparsene? » Le leggi, osserva ottimamente l'immortale Mendelssohn, (10) non devono avere in generale riguardo alcuno alle opinioni particolari, esse devono seguire il loro cammino, e prescrivere quello che al comun bene si conviene. A colui che un'opposizione ritrova fra la legge e le di lui opinioni, a quello spetta di studiar il modo di toglierla. » Rendasi ciascuno piana la via come meglio gli aggrada, così appoco appoco, come dissimo, le sacre opinioni si modificheranno in modo da uniformarsi colla politica convenienza e coi civili rapporti, cioèchè è già arrivato toccante molte leggi ebraiche sui sacrifici, sui contratti matrimoniali, sulle eredità, sulla purità ed impurità, e sopra una infinità di usi,

la.

la memoria dei quali più non conservasi che nella Storia. (11)
 Sono esse molte, o poche le donne israelite, che oggi nascondono i loro capelli? Sono molti o pochi i negozianti israeliti, che vengono alla borsa di Sabato? I volontari di stirpe israelita batteronsi essi meno ne' giorni di Sabato, guardaronsi essi di mangiare in un medesimo piatto, di bere da un medesimo bicchiere coi loro fratelli cristiani? (12)

Non si opponga che, gli ebrei ciò facendo cessano di essere ebrei. Siasi, se sono buoni cittadini, e s'incamminano nel timore di Dio. Dovrà, e potrà lo Stato disapprovare, che restando essi attaccati all'essenziale della loro legge, dare a quella essi vogliano quelle applicazioni che trovano più convenienti alla loro situazione attuale, più necessarie ai nuovi politici rapporti, e scanzare tutto quello ch'è ad essi di ostacolo? Ma no --- essi praticano quello solamente, che le loro leggi prescrivono, di riconoscere per la patria cioè, il paese che abitano, e di sottomettersi alle di lei leggi e costumanze, indipendente però da queste, indipendente dalle ordinanze relative al suolo, ai tempi, al clima, e ad altri eventuali rapporti resta costantemente la loro maniera di adorare l'Esere supremo ed il massimo della propria religione. E se in tutti i secoli l'incivilimento religioso andò a pari passo coll'incivilimento generale, non avrà la religione degli ebrei essa pure da depurarsi?

Tutte le volte che v'è questione in generale di accordare i diritti civili agli ebrei, più grandi immaginansi le difficoltà che vi possono opporre le loro leggi cerimoniali di quello che effettivamente lo siano. Anche fra gli aderenti delle va-

rio

rie comunioni cristiane vi sono alcuni che hanno delle feste particolari, e per alcuni prevale in certi tempi di digiuno il divieto della carne, a cui gli altri non tengonsi obbligati. Più ancora, i Quaqueri, i Moravi, i Mennoniti, si distinguono non solo per l'esteriore, ma anche con particolari leggi civili, spiegando un pronunziato separamento dai loro confratelli; pure tutto procede tranquillamente e pacificamente, uno cede in un punto, l'altro cede nell'altro, nè mai lo Stato ne soffre. Con della buona volontà da ambe le parti qui ancora al certo il risultato ne sarà egualmente felice.

Le corporazioni, le matricole certamente sì che vi saranno contrarie, a giudicarne almeno dall'esempio di tanti negozianti negli Stati mercantili. Ma se il loro interesse particolare deve accamparsi, quello eminente dello Stato non deve starsene addietro, anzi a fronte degl'imperscrutabili suoi diritti tacere devono rancide chimere.

Ancora durante l'antica Costituzione dell'Impero, dietro l'Imperiale risoluzione del 1734. gli Stati sonoai riservati non solo la facoltà di stabilire a loro piacere le Ordinanze e gli Statuti degli artisti, ma il diritto ben anche di abolire del tutto le corporazioni. È noto che fin da quel tempo quest'oggetto fu considerato sotto varj aspetti, e gli atti camerali di quell'anno attestano, che molti Stati eransi in quell'epoca dichiarati per la totale e generale abolizione delle corporazioni, da essi riguardate con ben di ragione, contrarie all'industria ed alle risorse dei sudditi. Se mai vi fu un periodo nella Storia dell'Allemagna in cui i Principi ed i Sovrani furono fervorosamente sollecitati ad esercitare con vigore il diritto

diritto che ad essi spetta della suprema vigilanza sul ben essere e sulla prosperità della cosa pubblica, egli è al certo il presente, in cui la rigenerazione del popolo alemanno e della patria dall'energia unicamente dipendono dei suoi Capi, dei suoi governi, ed il tempo può essere certamente venuto, in cui almeno modificati su detti rapporti abbiani a vedere i principj, sui quali le corporazioni e le matricole sono basate, tanto più che nel loro stato attuale nessun' arte viene spinta alla perfezione, e sovente anzi sperimentasi il contrario, e fonti quindi vengono riconosciute di dannosissime conseguenze. Non è questo il luogo di dimostrare, che la libertà della concorrenza dà dei risultati, che alla saviezza del più vigilante governo possibile non è di procurare, nè di esporre le ragioni sulle quali i moderni economisti si sono altamente spiegati contro le corporazioni. Però se debbo convenire, che una clamorosamente annunziata e repentinamente eseguita abolizione delle medesime cagionare possa pregiudizievole conseguenze e violenti riforme, resterà solo da proporre di far in modo, che le idee del popolo a progredire abbiano d'accordo coi cambiamenti operati dal Governo, e così sciolta restando la questione, più alcun dubbio non rimanderà, che con un' adeguata riforma, con una graduata abrogazione dei susistenti abusi, con un cangiamento che si andrà da se stesso sviluppando, giungere assolutamente si possa a fare, che le corporazioni a cessar abbiano appoco appoco senza mostrare di distruggerle. Se nel 1772 le corporazioni strepitarono in occasione che su qualche punto s'invocò l'antica risoluzione Imperiale del 1731, lo faranno anche nel 1815 quando

quando si riproduranno le misure adottate nel 1772. Questo è però un riflesso che allo Stato non deve impedire di esercitare, a seconda dei tempi, la sorveglianza ed attenzione sua sulle arti e sull'industria, e già si è più volte sperimentato come la forza del tempo e dell'abitudine, va lentamente spiando l'acutezza degli angoli, ed indebolisce il potere del pregiudizio una volta ch'è scosso. X

Dal fin qui detto risulta da se già in gran parte, che se impedire non vuolsi agl'Israeliti di procurarsi delle cognizioni che atti rendono a servire lo Stato, ritenerli neppure non devesi di concorre a ciò che le loro qualità e capacità morali li rendono abili.

In simili occasioni parmi che trattasi del merito reale dell'uomo non già sotto quale zona il padre del concorrente si nacque. Chi è degno dell'onore di difendere la patria in guerra, restare non deve escluso dal privilegio di servirla in pace.

Egli è certo che in quei paesi dove una delle tre religioni cristiane è la dominante, e dove quelli che professano le altre due sono in varj rapporti posposti, gli aderenti al culto di Mosè pretendere non possono più di quello che a questi ultimi accordasi, e certo egli è, ch'esclusi essi verranno dagl'impieghi ecclesiastici, e da quelli dove risulta la disparità del culto; il resto verrà poi in un tempo in cui non si contenterà d'imitare i modelli esistenti, in cui la conservazione dell'insieme esigerà uno sviluppo maggiore di forze e più giuste idee toccante l'interesse medesimo dello Stato, e ciò finchè i talenti e le forze incatenate, nuova vi-

ta,

ta, e nuove strade a schiudere venghino al più generoso orgoglio.

Ora convien vedere se dietro quanto fu esposto eseguire si possa il piano suggerito senza pregiudicare i pubblici interessi urtando nei rapporti civili di tutti i cittadini, e necessario ed interessante non meno si è di rintracciare nelle ordinanze recentemente emanate intorno agli ebrei da Sovrani illuminati l'appoggio di rispettabili autorità, volgendo così uno sguardo alle sperienze fatte a' nostri tempi.

Gli elevati sentimenti del sapientissimo prussiano governo rapporto ai sudditi suoi ebrei risultano dal glorioso editto 11 Marzo 1812. Nessuna pomposa declamazione sfigura la semplicità di questo monumento della saviezza del Monarca, ma ogni articolo ne imprime in silenzio la convinzione. « Gli ebrei » e le loro famiglie attualmente stabilite nel nostro Stato in » forza di privilegi generali, patenti, atti di protezione e di » concessione sono considerati naturalizzati cittadini prussiani » così si esprime il §. I.

» Gli ebrei considerati naturalizzati, ordina il §. 7, devono » no godere, in quanto non si oppone alla presente Ordina- » nza, degli stessi diritti civili e privilegi de' cristiani. Essi » possono occupare quindi degl'impieghi di accademiche e » scolastiche istruzioni ed anche comunali ne' quali si sono » resi abili. (§. 8.) Possono possedere de' terreni al pari degli » abitanti cristiani ed esercitare ogni lecito mestiere osservan- » do le generali disposizioni delle leggi vigenti » (§. 11.)

L'editto di S. M. il Re di Baviera del 10 Giugno 1813 stabilisce al §. 1. » Solamente quegli ebrei aspirare possono

» ai

» ai diritti e privilegi civili ad essi in questo editto attribuiti,
 » i quali avranno acquistate in un modo legale l'indigenato
 » nei nostri Stati. Rest' accordato agli ebrei di occuparsi al
 » pari dei cristiani in tutte le manifatture, fabbriche, mestie-
 » ri, e professioni, v'è detto al §. 18, soggette, o non soggette
 » a corporazioni (eccettuato fabbriche di birra, taverne e lo-
 » cande) in quanto ciò non s'oppona a quello che è fissato toc-
 » cante il loro stabilimento. Le arti soggette a corporazioni
 » non possono essere da essi esercitate che venendovi dovuta-
 » mente ammessi. Non avranno però luogo corporazioni di
 » arti formate da ebrei; ma quegli fra essi che per l'esercizio
 » di un'arte o di un mestiere saranno riconosciuti sufficiente-
 » mente abili in forza di particolare concessione, o di reale
 » disposizione potranno esser ammessi nelle corporazioni esi-
 » stenti. Gli ebrei che saranno stati come garzoni e lavoratori
 » sotto un Maestro avranno da esser iscritti, licenziati e mu-
 » niti di certificati per parte delle corporazioni al pari dei
 » garzoni e lavoratori cristiani. Sono abilitati gli ebrei ad ac-
 » cordare dei premj ai Maestri cristiani che riceveranno gio-
 » vani ebrei: Intendesi da se che ogni ebreo il quale ottenne
 » di essere Maestro potrà ricevere e tenere anche dal canto
 » suo garzoni e lavoratori cristiani ed ebrei. »

» Quantunque, dice il §. 10. della Costituzione di S. A.
 » il Principe Sovrano di Meklenburgo, del 22 febbrajo 1812,
 » nulla vogliasi ad essi prescrivere toccante la solennizzazione
 » del Sabato e l'osservanza di altre religiose costumanze, re-
 » sta però fissato in generale, che i soldati, garzoni o lavo-
 » ranti ebrei, presso Maestri cristiani, gl'individui ebrei im-
 » piegati

62
» piegati in pubblici uffizj cristiani ed in generale tutti gli
» ebrei che entrano in rapporti di unione con cristiani, ad-
» durre non potranno per sottrarsi dal disimpegno delle ob-
» bligazioni assunte l'incompatibilità dei loro usi, dai quali
» anzi devono astenersi in qualunque caso dove i mede-
» simi usi contrariano il loro servizio ovvero i doveri incon-
» trati, sotto pena di perdere i diritti ad essi dalla presente
» nostra Sovrana risoluzione conceduti, ed altre pene ancora
» secondo le circostanze. »

L'editto di S. A. R. il Gran-Duca di Baden dei 13
Gennaro 1809 dispone al §. 17. » quelli che non si dedicano
» e si applicano ai più alti Studi, terminato il corso scola-
» stico devono al pari dei fanciulli cristiani venir educati ed
» istruiti in una delle arti o professioni legalmente stabilite
» ne' nostri Stati, nell'agricoltura o in un mestiere qualunque
» secondo i metodi stabiliti per tutti generalmente. Laddove
» vi sarà corporazione o Maestro che vi frapperà ostacoli,
» spetterà alla Polizia sotto propria responsabilità di togliere
» quelle opposizioni che saranno contrarie alle ordinanze. »

Disposizioni consimili sono state emanate in Danimarca,
ed in altri esteri Stati, e le più generali, e favorevoli per gl'
Israeliti, nei Paesi-Bassi. Dappertutto l'esperienza confermò,
che al ben pronunziato desiderio per parte del governo di
far il bene non mancano i più salutari risultati. Piacevole fu
particolarmente il rimarcare l'effetto che in Prussia produsse
l'editto già pochi anni solamente pubblicato. Appena attivato,
si videro dagli ebrei medesimi create delle società per intro-
durre le arti nel loro seno. Già molte officine de' cristiani so-

no occupate anche da ebrei: essi si comportano da pacifici e laboriosi cittadini, ed io sono autorizzato a dire che mai si verificò fin qui il caso in cui le autorità civili o politiche siansi dolute di una qualsiasi inconvenienza da questa tale riforma derivata: ciò ch'è ben rimarcabile, se si riflette all'opinione contraria agli ebrei che tutt'ora regna fra molti cristiani. Anche rapporto agli ufficj e pubblici impieghi vi fecero essi notabili progressi. Se ne vedono non solo fra i Professori nelle Università, ma parecchi, per ispontanea elezione de' loro concittadini cristiani sono ben anche capi di sestieri, sindaci e consiglieri.

Nella Boemia, dove l'interdizione di varj diritti malgrado, sono pure gl'israeliti benchè con certe restrinzioni ammessi ad ogn'industria, dei gloriosi esempj vi porgono essi agli altri loro correligionarj della monarchia austriaca. L'agricoltura, le manifatture, i mestieri formano le loro principali occupazioni, e si è trovato che più di una terza parte di essi lasciò già il commercio.

Questi risultati dell'esperienza, i quali provano evidentemente l'importanza non meno che la verità dei sostenuti principj, parmi che riescere devono molto grati tanto al teorico, quanto al pratico politico. Quello, vede così allontanato il timore che abbiasi a considerare forse per un indispensabile rispetto per antiche costituzioni ciocchè a lui pare mero pregiudizio; questo, confortasi sul desiderato felice esito di ogni suo benefico sforzo. Nè più si seguirà a dire che progetti di tal fatta sono inesequibili, poichè io feci constare che dei savj governi gli hanno messi in pratica. Nè più si continuerà ad ob-

biettare

biettare sul loro felice esito, poichè io dimostrai quale egli si fu. In nome dunque di migliaia di uomini, in nome dell'umanità, oso manifestare il voto e la speranza, oso esprimere la viva e fiduciale lusinga che il trionfo dei lumi sarà universale, e ch'egli verrà tanto più infallibilmente ad incoronare le immortali gesta dei nostri dì, quanto maggiori sono le aspettative verso le quali autorizza un'epoca in cui debbasi seriamente volere ch'essa sia l'epoca avventurata in cui la Germania la sede divenga della forza, dell'unità, dell'industria e dei lumi. Mettete la mano all'opera o voi per cui ne avete non solo la vocazione, ma per cui ne siete stati ben anche nominati! Libransi sul vostro capo le corone che l'umanità vi destina, e le benedizioni di tutti i secoli, la felicità dei quali apresi alle future generazioni vi stanno attendendo.

Giova misurarsi anche con coloro i quali pensano non tanto che le antiche cerimonie degli israeliti siano il primo ostacolo all'ingresso loro nell'interno della vita civile, ma di persuadere piuttosto agognano che le loro opinioni religiose debbano escluderli dal godimento dei civili diritti: essi stabiliscono che le medesime rinchiudono dogmi immorali, perniciosi ed inammissibili, e ne tirano la conseguenza che uomini i quali tale credenza professano, mai possono essere animati da veri sentimenti di umanità, mai buoni, mai fedeli, mai cittadini onesti.

Parlando in primo luogo in generale, dubitare per assoluto non si può, che mai si possa dare diritto sopra persone e cose derivante da opinioni dogmatiche, e che mai vi sia
 diritto

diritto qualunque il quale per natura sua acquistare si possa ammettendo alcune proposizioni relative ad eterne verità, o che da perdere abbiassi rigettandole. Egli è innegabile che da opinioni, le quali non si possono ispirare col comando, ma che non altrimenti che colla forza degli argomenti possonsi acquistare, difondere, modificare e distruggere giammai emanerà un *modus acquirendi*, un titolo sopra beni esterni e sopra privilegi. La religione da per se stessa non istituisce, non accorda pretesa alcuna sopra beni temporali, non procura diritto qualunque al godimento, possesso o proprietà di cosa terrena: altra forza, altra autorità essa non conosce che quella, di convincere e di felicitare colla persuasione. Il *diritto*, questa facoltà di fare, o di non fare la tal cosa, la morale possibilità cioè di agire -- ed i dogmi della religione -- resteranno ab eterno cose fra di esse eterogenee, nelle quali mai si rinvenirà un punto di contatto.

Mai colle loro transazioni gli uomini potranno fare che nasca un diritto laddove natura non ne pose preventivamente la base, siccome mai l'arte sarà capace di far che succeda spontaneo movimento laddove natura non pose muscoli.

Quindi è, che la religione è più l'affare dell'uomo, che del cittadino, e quanto apprezzare deve lo Stato e tenere per necessario che il cittadino abbia religione, altrettanto pensiero alcuno prendersi non dev'egli del sistema dietro il quale il suddito adora la divinità premesso solamente che la religione non sia in contrasto colla morale, e ciò premesso tanto più, che se egli ammette a regola della legislazione certi principj trascendenti di politica metafisica, corre pericolo di trovarsi

continua contraddizione. Certamente la libertà del pensare finisce laddove comincia l'operare secondo questo, o quel principio, e qui è appunto dove comincia il diritto che ha la società di esaminare le opinioni ed i principj per verificare se nelle azioni che ne derivano per immediata conseguenza vi si trovi collisione col pubblico bene; poichè il diritto dell'individuo cessa di essere diritto, tosto ch'egli è in opposizione col diritto di tutta la società: e se egli ne abusa, è là solamente dove che può venire giudicato. Da ciò scorresi che io passo al secondo punto, ch'è il più importante, alla questione, cioè, se la religione mosaica, in se stessa considerata, sia combinabile col bene dello Stato, se essa proclami veramente dei dogmi che mettono in pericolo il bene degli altri membri della civile società. Gli oggetti che qui accadono sono in sì gran numero, alcuni de' quali sono stati con sì amaro zelo discussi da varie spezie di avversarj che lo *status controversiae* facilmente si rinviene il quale si riduce alla questione « se la religione degl' israeliti permette, o fa per sino un dovere dell'usura, della frode, dell' odio verso gli uomini di altra religione? »

Prima di dilatarmi su questo argomento, mi sia permesso di ricordare per un momento la corrispondenza di Lavater con Mendelssohn in occasione della Palignesia di Mr. Bonnet. È noto che questo celebre ginevrino scrisse una dimostrazione evangelica della cristiana religione, che Lavater tradusse l'opera, la mandò al filosofo ebreo, e lo sfidò pubblicamente « nella dedica o a rispondervi o a farsi Cristiano. (13) Dalla famosa

famosa risposta fatta dal filosofo non mi valgo che del passo seguente .

» Se il risultato di uno studio di molti anni fosse stato contro la mia religione; lo avrei dato a divedere pubblicamente. La convinzione sola poteva incatenarmi a dei principj tanto rigidi, e tanto universalmente disprezzati. Non sarebbe stato forse dal canto mio una debolezza vile altrettanto che inutile, se ad onta dell'interna persuasione non avessi reso omaggio alla verità?»

Citai queste parole perchè, provenienti da un uomo che meritò di essere chiamato il Socrate dell'Allemagna autorizzano a credere che tanto meno uom simile perseverato avrebbe in una religione diametralmente opposta ai più semplici principj della morale, tanto meno ch'egli erasi applicato al più serio esame della medesima (14). Chiaro è senza di ciò a chi sa riflettere, che la nostra cristiana morale altra non sia che quella più antica di Mosè.

Mosè divise gli uomini sul rapporto politico in 4 Classi. Alla prima apparteneva l'Israelita propriamente il figliuolo del popolo *Benè-amenu*. Alla seconda il colonista *Toschau* il quale erasi perpetuamente stabilito nel paese; egli era soggetto alle leggi di polizia nelle quali entrava l'allontanamento dall'idolatria: non era però soggetto alle leggi cerimoniali. Alla terza classe il pellegrino, il viaggiatore *gher*, al quale non si accordava il soggiorno nel paese che alle stesse accennate condizioni. Tutte queste tre classi furono comprese sotto il nome di fratello *achicha*, in opposizione alle quali poi veniva la quarta classe, il forestiero *nochri*, il quale (15) non

assog-

assoggettandosi nè alle leggi di polizia, nè alle leggi di religione consideravasi fuori della legge.

Eranvi dei casi ne quali l'israelita stesso era condannato a tale pena, come allora p. e. che violava una legge la quale aveva immediata influenza sull'insieme della costituzione politica. Allora egli restava disionalizzato *Carèt*; è questa una voce ebraica che incontrasi tanto quanto v'ha questione della suddetta pena come parlando del divorzio, dove l'uomo rimetteva alla donna ripudiata una patente (*seffer cheridut*) di disionalizzazione (16).

Ciò premesso, i tre versetti i quali contengono la legge sull'usura parlano in questo modo.

» *Se presti (Esod. 22. 24) argento al mio popolo, il povero presso di te . . . prenderè non devi alcuna deduzione* » *nesach* » questa voce significa letteralmente sottrazione, censo preventivamente pagato. » *Se il tuo fratello* » (Lev. 23---53. 36. 37.) *impoverisce tanto il viaggiatore, che il colonista, soccorrili, onde possa teco vivere. Prendere non puoi da lui nè deduzione nesach, nè aggiunta. (censo, tarbit, sopripiù) se temi di Dio, lascia vivere il tuo fratello presso di te. Dare tu non puoi il tuo argento con deduzione e le tue vettovaglie con aggiunta. Finalmente, tu non devi (Deut. 20. 21.) sottrarre dal fratello sottrazione di danaro o di vettovaglie; dal forestiero » nechri » puoi tu sottrarre, ma dal fratello non sottrarre ec. «*

Da ciò chiaramente ne risulta che Mosè proibì del tutto ogni affare di supporto o di sconto, e non ammetteva differenza alcuna sull'uso a cui destinato fosse il danaro. Solamente

verso

verso il forestiero egli permise lo sconto, ma non mai l'interesse di usura, e meno ancora potè cadergli in mente che la semplice permissione potesse venir' intesa per un comando, poichè nelle maledizioni dove dice *«e sarai forsennato»* Deut. 28. 34. si potrebbe intendere per l'eguaglianza dell'espressione, tu devi essere forsennato (17).

Da questa ben fondata esposizione di Lazzaro Ben-david (18) della vera dottrina di Mosè toccante il prestare a censo, ne deriva esser essa conforme ai principj della morale, e si può facilmente dimostrare, che l'abuso che ne può essere stato fatto negli ultimi tempi in seno della più aspra oppressione, della più umiliante degradazione e della più lagrimevole civile e politica abbiezione considerare mai si possa come effetto derivante da dogmi religiosi. Fa meravigliar il sentire sì spesso ripetuto contro gli ebrei il rimprovero » di fondarsi essi sulla loro religione per praticare l'usura » per parte di quelli di un'altra religione ch'è basata sulla divinità della rivelazione mosaica. Se la legge degli israeliti partiva da Dio, era dunque Dio che comandava o approvava il delitto.

Le decisioni del Sinedrio sonosi sviluppate su questa materia con molta chiarezza, esponendo che la legge divina interdicensi agli ebrei di prestarsi l'un all'altro con censo tendeva a rendere più stretti i vincoli del fraterno amore, ritenuto che la legge divina però permise o difese il legittimo interesse secondo i varj impieghi che fatti vengono del danaro, e dimostrando che l'autorizzazione di prender interesse dal forestiero fondata non sia che sopra un principio natura-

le di reciprocità, e pronunziando all' art. 8. per quanto concerne gl' israeliti in questo modo.

» Il Sinedrio stabilisce per tutti gl' israeliti qual religioso
 » dovere, di non prendere qualunque interesse dai loro corre-
 » ligionarj ogni qual volta trattasi di soccorrere con un gra-
 » tuito imprestito un padre di famiglia caduto in bisogno. Sta-
 » bilisce ancora che il legittimo guadagno dall' imprestito de-
 » rivante sia lecito fra' correligionarj per disposizione religiosa
 » solo nelle mercantili speculazioni, ove chi presta corre un
 » pericolo, ovvero laddove l'utile sta in proporzione col ris-
 » chio sul piede dell' interesse stabilito dalle leggi dello Stato.
 » Il Sinedrio impone a tutti gl' israeliti come principio reli-
 » gioso sul dare danaro a prestito, di non fare distinzione
 » alcuna fra i loro concittadini ed i loro correligionarj; di-
 » chiara ancora, che chi manca a tale disposizione, viola un
 » dovere religioso, e pecca apertamente contro la legge di
 » Dio. Dichiarà infine che ogni usura senza eccezione è proi-
 » bita non solo fra ebreo ed ebreo e fra ebreo ed un concit-
 » tadino di altra credenza, ma anche verso gli stranieri di
 » ogni altra nazione, considerando tal mestiere come un' in-
 » giustizia, un' abominazione agli occhj di Dio.»

Da queste, come da tutte le surriferite decisioni del Si-
 nedrio risulta solo più chiara la verità generale, che una re-
 ligione a cui si attribuisce la immediata influenza della divi-
 nità respirare non può odio, non può approvare la frode.
 Quegli uomini medesimi, che nelle loro ricerche non parto-
 no dal principio della fonte divina, non lasciano di ravvisar-
 vi purissimi principj di moralità, di giustizia e di ordine. (19)

Se

Se il re Salomone compita la fabbrica del tempio incluse anche il forestiero nella preghiera che pronunziò in occasione della di lui consacrazione ed implorò » se anche un » forestiero 1. *Reg.* 8. 41. che non è del tuo popolo israello » viene da lontan paese dal tuo nome attirato e prega innanzi questa casa, ascoltalò tu dal cielo stanza della tua abitazione, a fa tutto quello che da te invoca il forestiero, onde » tutti i popoli della terra riconoscano così il tuo nome, e ti » temino al pari del tuo popolo israello. « Se Mosè ordinò » quando un forestiero *Lev.* 19. viene presso di te ad abitare » nel tuo paese, non trattarlo male. Egli deve abitare in » mezzo di voi come uno del paese, tu lo devi amare come » te stesso, poichè voi ancora foste servi in Egitto» --- non si dovrà dire, che se la religione comanda all'israelita di trattare con dolcezza e con riguardo il forestiero che viene a fissarsi nel suo paese, tanto più essa dovrà fargli di questo sentimento un dovere verso di quelle nazioni, che nel loro seno lo accolgono, ed a servire l'Eterno gli permettono secondo le costumanze sue? Appunto quanto più irrecusabili sembranmi queste conseguenze, tanto meno credo di dovermi qui difendere sulla materia tante volte, ed in sì varie foggie trattata della pretesa inammissibilità del loro giuramento dipendentemente dai loro principj religiosi, e ripetere quello che già scrissi in ultimo luogo su tale oggetto in un'altra mia operetta. (20) L'idea di dichiarare formalmente di non credersi tenuto ad un giuramento effettivamente prestato in giudizio o fuori a vantaggio o a danno altrui, presenta un'assurdità a fronte della quale nessuna umana società potrebbe sussistere, propria

a rivoltare l'animo medesimo di quelli a cui vorrebbe insinuare una cotanto ributtante facoltà. Essa suppone un' ingiustizia, la quale senza le prove più incontrastabili, mai fin qui da nessuno prodotte, è tanto meno da attribuirsi ad un popolo accostumato al legame dei voti, le di cui leggi concedevano, al sentimento interno, la forza del diritto e dell'equità. Essa suppone finalmente una stravaganza che non potè derivare che da fantastici sospetti toccante il *Col-nidre* del giorno dell'espiazione, i quali mai furono di peso alcuno agli occhj del critico imparziale (21)

È ormai tempo di parlare della situazione in cui trovaronsi fin qui gl'israeliti in tanti Stati, perchè venendosi a riflettere sull'effetto morale di tale ordine di cose se ne scopra facilmente la trista coerenza.

Sono già ben dei Secoli che altro non incontrasi nella storia degli ebrei, che una continua serie di esilj, di spoliazioni, di stragi, di violenze, e di umiliazioni.

L'occhio stancasi di vedere senza possa dei quadri di dolore, dove altro non iscorgesi che de' deboli soccombere sotto l'oppressione dei potenti e la spada della tirannide, schiavi colpire piuttosto, che sudditi. Non è forse ben naturale, che quanto maggiore era tale oppressione, tale separazione, tanto più gli oppressi stringere fra di essi dovevano i loro vincoli? Non è naturale, che l'oppresso non si avesse avuto da tenere vincolato a quelle leggi, che appena l'esistenza gli accordavano, allora che aveva l'occasione di violarle impunemente? Non è naturale ch'egli pagasse le prove di odio con sentimenti d'odio? Potevasi mai ripetere da lui delle virtù

nel

nel mentre che andavasi pubblicando, ch'egli, rifiuto del genere umano, era incapace di ogni virtù? Orà dunque: se fra un numero di uomini oppressi, perseguitati, educati nemici della civile società trovavansi degl'individui corrotti nella morale, all'usura inclinati ed alla frode, potevasi con ragion sostenere, che ingannatori essi erano, perchè la loro religione glielo permetteva, e non dovevasi piuttosto convenire che tale corruzione era in tal qual maniera una conseguenza necessaria della loro oppressiva costituzione, che la virtù vacilla, quando il sentimento dell'estimazione è estinto, e che qualunque altra specie di uomini posti nella medesima situazione colpevole si sarebbe resa dei travimenti medesimi? Nè obbliare qui devesi che nello stato di dispersione in cui da tanti secoli vissero gl'Israeliti, non avevano nessun capo di religione (22) nessun proprio direttore, nessun custode delle loro leggi, nessun superiore ecclesiastico, che in quanto alla religione ed all'educazione, in quanto a questi due perni principali della civilizzazione, furono essi spietatamente a loro medesimi abbandonati e che segnatamente nei paesi dove la politica oppressione con viva forza su di essi gravitava, dei lumi che di più in più sulla Chiesa diffondevasi, neppure un sol raggio penetrare poteva nella Sinagoga. Dovrà dunque sorprendere, se alcuni incolti ed ottusi Rabbini colle loro aggiunte sfigurarono una religione pura da per se stessa, lordaronla col pestilenzioso alito della superstizione, ed in essa col loro, il di lei spirito soffocarono? Dovrà dunque sorprendere se un corpo di gente incolta a cui ogni progresso dell'incivilimento tenevasi celato, col testo frammischiava alcune

oscare

oscare rabbiniche esposizioni, e tanto più ve le immedesima-
 va, quanto tutto ciò che proveniva dalla sua misera e trista
 situazione combinavasi, per fortificare le illusioni di cui pas-
 cevasi? Nò, nò certamente. Ciocchè io qui non faccio che
 accennare conduce al loro attuale grande bisogno, al bisogno
 per essi maggiore, alla necessità » DELLA SISTEMAZIONE DI UN REGIME
 ECCLESIASTICO ED AL MIGLIORAMENTO DELL' ISTRUZIONE » Potessi io
 stampare queste parole con lettere d'oro! (23) La religione base
 dell' edificio sociale, n' è l'architrave altresì. Se i governi
 vorranno -- e perchè nol vorrebbero essi? Se ai medesimi
 sortisse -- e perchè non dovrà ad essi sortire? di riunire a se
 d'intorno degli uomini dotti ed onesti della religione giudaica,
 e questi porre alla testa delle comunità degli ebrei e delle
 loro scuole, degli uomini capaci da distinguere nel vero sen-
 so il nocciolo dal guscio in fatto di religione, o quali esimi
 ed ottimi risultati si avrebbero! Non dicasi, che gl' israeliti
 medesimi se ne mostrerebbero alieni, e che non sarebbero a
 secondare simili sforzi. Già brilla, l' avanzamento degli scolasti-
 ci istituti dell' Allemagna, l' ebraico filantropico stabilimento di
 Francfort sul Meno. La pubblica scuola ebraica principale
 di Dessau, quella di Seesen, la scuola pubblica di Samson
 in Wolfenbüttel, il nuovo istituto di pubblica istruzione di
 Berlino, la scuola pubblica per gli ebrei di Breslavia: queste,
 ed altre molte tendono tutte al suddetto sublime scopo. Ri-
 conoscenza, gloria ed onore trovino quegli animi generosi che
 le traccie seguendo di un Israel Jacobson, nessun sacrificio
 delle loro fortune, nè sforzo alcuno risparmiano laddove trat-
 tasi di diffondere i lumi e la coltura dello spirito fra sì gran

numero

numero di uomini, e per al lungo tempo degradati! Dai semi ch'essi spargono e coltivano, ricca messe v'è a schiudersi per tutte le future età. (44)

Se da quanto è stato esposto, dirò epilogandomi, risulta, che gl'israeliti posti in parità di diritti, capaci sono e disposti ad eseguire parità di doveri, se ho svelato le cause di quello stato di violenza per amendue le parti fatale che in tanti paesi tutt'ora sussiste, se proposi i mezzi desunti non solo da inconcussi principj, ma fondati ancora sopra irrecusabili sperimenti, credermi potrò autorizzato a sperare, che in fine cesserà di essere sentito in vano in alcuni soli paesi, provincie e città libere il ribombo della verità, e che non già unicamente per riguardi di umanità, ma ben anche per motivi di eminente pubblico interesse seriamente si si occuperà a togliere coll'ingiusto ed impolitico trattamento fin' ora riservato ai soli sudditi israeliti, le di lui funeste conseguenze insieme. Sarà in generale però riconosciuto che ciò sia un dovere altresì per gli Stati tutti? Che in tutti gli Stati più o meno, ma sempre inevitabilmente riescere debba pregiudizievole di avere nel proprio seno una moltitudine di sudditi oppressa, da nessun vincolo attaccata al paese, e che quindi ne'suoi effetti rimanda l'oppressione che prova sui di lei autori? Sarà anche riconosciuto che risulterà vantaggioso a tutti gli Stati di palesare politica estimazione a dei sudditi fin qui posposti, e di aumentare il numero delle braccia? Sarà poi riconosciuto che a considerazioni di tale natura non possono nè devono frapporsi ostacolo locale veruno? Sarà pure riconosciuto possibile di arrivare a questa desiderata meta con una per tutta la Germania conforme e generica misura?

Senza la presupposta possibilità di tale generica misura, è forse praticabile il principio che io bramo universalmente stabilito? Supposto, si dirà forse, che ingiustamente gli Stati abbiano fin' ora oppresso i loro sudditi ebrei, supposto che la colpa maggiore sia dal canto di quelli, il male sussiste egli meno? Questo male in un luogo è maggiore, nell' altro è minore; potrassi mai rimediare con un solo e medesimo regime? Il diverso grado di civilizzazione degl' israeliti ne' varj paesi non svilupperà egli bisogni differenti?

Se io mi dichiaro contro queste obiezioni spero di poter dimostrare ch'esse non reggono che sopra un paradosso. In primo luogo, respingere non devesi l'osservazione che tutti gli errori che commessi si sono tanto contro gli umani diritti degl' israeliti, quanto a danno dei veri interessi degli Stati, erano derivanti particolarmente da ciò che giudicavasi e trattavasi gli ebrei a sequela di certi da se medesimi sognati principj, contrarj tanto a qualunque religione, (25) quanto a qualunque Storia, e che necessario è di svelle dalle radici; fatto ciò, il riconoscere che ai professanti la mosaica credenza convenga egualmente che agli altri individui di ogni società religiosa il libero esercizio ed il godimento di tutti i civili diritti, e che ciò debba essere, cosa altro sarà egli che un atto di ravveduta giustizia? Se l'innocente posto in carcere per opera di un giudice tardi disingannato, restar non deve ancora prigioniero perchè non è accostumato alla libertà, perchè devesi prima scancellare i tristi effetti che fecero sul di lui animo le catene che portò al piede, tanto meno ciò si deve fare nel nostro caso, Se la rabbia, se il livore che si formò nel

nel suo animo, barbare, erudele può renderlo, tenga vigile sù di lui la polizia il suo occhio, ma il seguitare a negargli la libertà, o il restringergliela, sarebbe un nuovo orrore. Dovere sarebbe anzi dello Stato di allontanare da lui colla maggior cura ogni ostacolo al suo felice avanzamento.

Vi può essere però chi non trovi giusto questo paragone. Interniamoci dunque nell'argomento.

Suppongasì una provincia dell'Allemagna dove gl'israeliti nati o domiciliati in quella, in forza dell'oppressione sofferta, sono fra tutti i loro correligionarj dell'Allemagna nel più infimo grado di coltura morale ed intellettuale. Suppongasì che sciolti da quella oppressione posti venghino a livello dei partigiani della religione la meno nel paese favorita. Qui altro non succederà che un cambiamento nella loro posizione civile, ovvero in altri termini, si farà solamente che uomini nati nel paese, o che hanno acquistato il diritto di abitarvi, che in quello stavano, vi stanno e seguiterebbero a starvi, e che già da molto tempo avrebbero dovuto esser ammessi ad eseguire tutti gli obblighi che spetta al cittadino, ora a godere ne abbiano i relativi diritti. La questione è se eseguendosi ciò incondizionatamente, ed in un sol colpo, v'hà luoco di credere, o meno, che a causa della infima loro coltura abbiano a fare del riportato favore un uso fatale a loro medesimi, o ai loro Concittadini? Questo parmi che sia l'unico riflesso che qui possa emergere, giacchè non trattasi ora se la livellazione in se stessa giusta sia o ingiusta, ma solo se, e come si debba procedere per applicare quasi a grado a grado e colla maggior sicurezza, il risultato da rinvenirsi

rinvenirsi laddove lo stato della coltura degl'israeliti suppon-
 gasi la più infima, a tutte le altre provincie della Germania,
 frà le quali molte ve ne sarebbero ove gli aderenti al culto
 di Mosè vanterebbero incivilimento anche maggiore. Onde
 poter conoscere ciò in pratica, si deve esaminare necessaria-
 mente di qual natura siano i diritti che vogliansi accorda-
 re, per poter precisare quanto da temere ne sia l'abuso, e
 poi regolarsi nel disporre la capacità di quelli che sono chia-
 mati a goderne. Quali sono dunque queste facoltà che de-
 volvonsi a questi nuovi cittadini che cessano di essere abi-
 tanti tollerati? Null'altro che la scelta libera e l'esercizio delle
 professioni permesse a tutti gli altri abitanti, la facoltà di
 possedere dei terreni, l'aspettativa d'impieghi compatibili
 colla disparità del culto, ed ancora al più di partecipare ai
 pubblici Istituti. Non saprei immaginare quale potesse esser
 il nocevole abuso che derivare potrebbe da consimili conces-
 sioni, e quali precauzioni vi occorrerebbero in appresso, pre-
 messo, che l'ebreo ottenere non abbia nè più nè meno del
 cristiano in rapporti eguali, e premesso che i Tribunali di
 giustizia e di polizia agiscano coercitivamente verso di amendue
 in parità. Il cristiano esercitare non può che professioni le-
 cite, nè altre che di lecite l'ebreo. Mancando, li giudica
 ambidue la legge a cui il giudice darà applicazione e forza.
 Se il cristiano dovrà legittimare modi onesti da vivere, pro-
 durre attestati de' suoi superbi sulla di lui condotta e do-
 cumentare forse anche la fortuna che possiede, anche l'ebreo
 lo dovrà fare. Trattasi di concorrenza negli acquisti dei ter-
 reni? Nel maggior numero di applicanti non può risultare
 che

che maggior profitto. Sarà questione della possibilità di giungere a certi impieghi ed uffizj? Permi, che l'aspirarvi, chiamasi mostrare il desiderio di divenirvi capace, non già quello che ad ottenerli giunga anche l'uomo incapace. Partecipazione ai pubblici Istituti? Questa è vincolata alla retribuzione relativa. Ora dunque, abbiasi solo per fermo, che eguale diritto vincoli ad eguale dovere, che un eguale diritto non possa esser acquistato e conservato senza soddisfare ad una eguale condizione, che ad una eguale trasgressione segua pena eguale, e non vi sarà male alcuno che i tribunali di giustizia e di polizia non possano reprimere. In un giorno solo sessantamila israeliti ottennero indistintamente il diritto di cittadinanza in tutte le provincie dell'Olanda, ed in vent'anni di sperimenti, ed in mezzo alle varie vicissitudini del governo, mai venne neppure l'idea di restringere la stabilita livellazione.

A cinquantamila israeliti della capitale, delle campagne, delle città della Boemia fu accordato il libero esercizio delle arti, e risulta da pubblici documenti, che prima dell'espiro di una mezza età un terzo di detto numero abbandonò il commercio e si dedicò alle professioni ed alle manifatture. Occorrerà citare gli sperimenti fatti in Francia, in Inghilterra, in Russia ed in America? Meglio stimo che sarà di andare agli esempj per la via più prossima, col far capo qui ancora dalla Prussia, da tutte le di lei Provincie, Signorie, villaggi, castelli, città e capitali. Molto diversa è la coltura degl'israeliti di Berlino da quella dei villaggi del Brandeburgo; di Breslavia da quella dei villaggi della Silesia; di Königsberga, Stettino, Francfort sull'Oder, da quella de

castelli

castelli e villaggi della Prussia Reale, della Pomerania ec. Nel mentre che l'ebreo abitante nelle capitali e nelle Piazze di commercio aveva acquistato un grado maggiore d'incivilimento ne' varj rapporti civili ove era ammesso, e ciò mediante la sociabilità sempre crescente, i di lui correligionari nelle piccole città, e nelle campagne trovavansi ancora ben addietro. Se nel 1788. era stata abolita la tassa personale per i passanti, ma non per gl' israeliti forestieri, le obbligazioni insolidarie sussistettero però ancora lungamente; molti pesanti aggravi e limitazioni di varie specie tenevano tutt'ora descritta una ben rigorosa linea di separazione; e se realmente esisteva separazione negli animi, essa manifestavasi certamente in un luogo più, nell' altro meno. Pure, ecco l'editto 11. Marzo 1812, che viene con braccio vigoroso e benefico a portare in un sol colpo una misura unica, uniforme, a tutti gli Stati applicabile, e non per questo lasciò essa da produrre da per tutto i più salutari effetti. L'israelita poté possedere terreni in proprio, tanto nelle campagne che nelle città: tanto nelle campagne che nelle città fu sull'istante al medesimo concesso l'esercizio di qualunque arte, tanto nelle campagne che nelle città aperte gli furono le vie dell'industria, degli uffizj, degl'impieghi. Nessuna differenza nel commercio fra il negoziante cristiano ed il negoziante ebreo, nessuna differenza nelle campagne fra il colono ebreo ed il colono cristiano. Una sola legge per tutte le provincie, una sola applicazione per tutti.

Il risultato parmi dunque che da per se stesso presentasi. Il paese di Hannover è verso la capitale del Württembergese quello

quello ch'è un villaggio della Silesia verso Berlino: una piccola città dell'Hassia verso Amburgo, quello che sono le terre della Pomerania verso Stettino, Königsberga, e Francfort sull'Oder. Ora dunque io credo di poter insistere con tanto più di calore sul mio argomento, con tanto più di calore, quanto che con più sicurezza si può restar convinti, che senza la totale abolizione di sistemi oppressivi, senza la compiuta ammissione del principio che eguali doveri, devono andare uniti con eguali diritti, ricavare non si potrà nessun vantaggioso effetto da qualunqueiasi riforma. Ritengasi che io non intendo di parlare che di abitanti nati o domiciliati nel paese, poichè i forestieri mai possono acquistare civili diritti, che assoggettandosi alle relative condizioni dalle leggi volute. Ritengasi ancora, che solo una equilibrazione generale fra tutti i sudditi israeliti della Germania dar potrà dei felici risultati politici, e toglierà le inconvenienze che esistono, o di cui sono minacciati varj Stati dall'ineguaglianza del loro destino.

Gettisi infine un solo sguardo prima di lasciare queste pagine; sui varj Stati e Paesi della Germania, dove conseguentemente agli avvenimenti politici di questi ultimi anni, trattasi meno di accordare nuovi favori agl'israeliti, che di spogliarneli, coll'abolizione dei diritti già da essi acquistati ed esercitati. Francfort sul Meno, dove gli ebrei in via onerosa acquistarono il diritto civile da un allora legittimo Sovrano, e dove coi progressi nella coltura se ne sono mostrati in seguito tanto degni..... Ardisco sostenere che o conviene rinunziare a tutti i principj del diritto delle genti, o rendere ad essi giustizia..... Amburgo, dove il governo

mede-

medesimo attestò con atto pubblico che la loro livellazione da tre anni sussistente non produsse che vantaggiose conseguenze. In Lubecca, Brema, Hannover, Hildesheim, Hessa, Brunswick.... in questi Stati ove da molti anni trovavansi essi a livello dei loro concittadini cristiani dovranno egli vederli ora di nuovo respinti in abbietta condizione? Io in traccia non mi volgo dei principj di jus politico che sono in loro favore, e che compromettermi potrei di sviluppare a lor vantaggio. Altro io non dico, sol che, se in quegli Stati dove il popolo corse alle armi, e si unì intorno agli stendardi della patria onde tutto affrontare per la salute generale di tutta la Germania, quivi gli ebrei lungi da sottrarsi dalle schiere de' volontari, con esemplare irremovibile attaccamento, le loro fortune, le loro vite immolarono al pari degli altri cittadini, chi dirà che tai fatti si possano, si debbano non curare? Non si troverà forse essere contrario alla giustizia, all'umanità che ammettere abbiassi non esservi patria per essi, che solo quando essa esige dei sacrificj? Che i loro sforzi non dovevano avere, in certo senso, altro risultato che di guadagnarsi col loro mezzo un giogo oppressivo tolto già dal loro collo, laddove ben anche l'aquila francese piantato aveva il di lei nido? Che fra i cantici di gioja di milioni di nomini resi alla felicità, i gemiti di essi soli abbiani a sentire?

PRINCIPI DELL' ALLEMAGNA, uomini di Stato di questa grande, di questa memorabile epoca! Gli occhi de' vostri contemporanei misurano i passi vostri: essi saranno poi dalla posterità giudicati.

Qu

Qui seguono gli atti annunziati nel frontespizio, le Ordinanze sovrane pubblicate in questi ultimi tempi sopra quest'oggetto. Alcune di esse lasciano ancora molto da desiderare; però il secondo passo non potrà mancare una volta che il primo fu sì gloriosamente tentato. Esse si uniformano tutte nel riguardare i sudditi israeliti come figli della patria, e tutte schiudono ai medesimi le vie dell'industria.

Degli editti comparsi fuori della Germania non ho introdotto che quelli dei Paesi-bassi e della Danimarca, gli altri, ben noti, tali che l'Ukase di S. M. l'Imperatore delle Russie del 9 Febb. 1805. l'editto di Francia ec. saranno riuniti in un altro volume, il quale contenerà le ordinanze di altri Principi tedeschi, segnatamente quelli di Anhalt-Bernburg, Sassonia-Meiningen, Anhalt-Kœthe, Hildburghausen, Waldeck ec.

Resta da rimarcare in quanto all'editto di S. M. il re di Danimarca, che il re Cristiano IV. ed il di lui successore avevano di già accordato ai loro sudditi israeliti le patenti di cittadinanza, ch'essi occupavano degl'impieghi considerabili sin dagli ultimi anni del regno di Federico IV. e che, per quanto pur ciò sembrò strano, erano solamente esclusi dalle arti, alle quali però li ammette la recente Ordinanza.

NOTE

NOTE.

1. pag. 17. (l'opera massima e principale della politica situazione) Ciochè Platone scrisse già due mille anni *« che i governi sono i veri istitutori dei popoli »* fu costantemente dall'esperienza confermato, e tutto induce a riconoscere, che le politiche e religiose istituzioni soltanto, possono formare il pubblico spirito.

2. pag. id. (Herder) Fu questi uno de' più illustri e distinti Scrittori e pensatori profondi dell'Allemagna. Dopo la sua grand'opera sui più antichi monumenti del genere umano, il saggio sulla poesia ebraica merita di essere letto e meditato: egli porrebbe materia ad un erudito confronto con quanto scrisse il nostro D. Saverio Mattei su tale argomento, e forse si troverebbe l'italiano grande poeta più che somma ebreizzante, ed il prussiano tutto l'opposto.

3. pag. 20. (Fridländer) Dotto Israelita prussiano discepolo di Mendelssohn. Pubblicò varie traduzioni dall'ebraico: il suo scritto però più conosciuto in Allemagna ed ove trovasi quanto qui viene citato, è *« Documenti risguardanti la riforma delle colonie ebraiche. »*

4. pag. id. (essere dappertutto eguali) Non vi è cosa provi sì bene il contrario, quanto le opere che vengono scritte dagl'israeliti nel loro idioma nei varj paesi ove soggiornano. Lo stile di quelle, l'ordine delle idee, tutto porta l'impronta
pronto

pronto dello stato di civilizzazione della nazione dominante in seno della quale gli Scrittori di esse opere trovansi. Ciò sarà facilmente sentito da ogn'uno ch'è in istato di giudicare, e per chi non lo è, gli esempi sarebbero inutili.

5. pag. 21. (Lambert e Sulzer) celebri accademici di Berlino che avrebbero voluto avere per loro collega il celebre Mosè Mendelssohn.

6. pag. 22. (Dohm) L'autore fece tradurre la prima parte della sua opera in francese, ed è su di questa che pare sia stata fatta la traduzione che della stessa sortì in italiano già pochi anni. La seconda parte, che mai è stata tradotta, contiene le controversie di cui qui parlasi, ove vedesi la difesa fattane da Mendelssohn, il quale pubblicò anche in appresso un'appendice all'opera medesima, ed ove annunzia i principi che poi sviluppò nella sua Gerusalemme.

7. pag. 30. (ripetevano la loro durata) *Esdra* rimprovera ai Suoi ritornati da Babilonia di aversi imparentati coi pagani: ciò mostra ch'egli non teneva per distrutte le disposizioni mosaiche relative ai rapporti sociali, quantunque da settant'anni caduto trovavasi quel politico sistema e crollata la costituzione; ma egli teneva quelle sole distrutte, o sospese, che erano insopportabili con altra sovranità e con altro sistema politico, tali che quelle che riguardavano i sacrificj, le oblazioni ec.

8. pag. 36. (Michaelis) Quanto la Germania ed in generale tutti gli amatori de' biblici studj e della sacra critica debbano a questo laborioso ed esimio orientalista, è conosciuto. Egli aveva rimarcato, che nelle guerre dei Giudei contro

I Romani questi ultimi tirarono partito del loro ozio durante il Sabato, e quindi credè di poter sostenere colla Storia alla mano il di lui assunto che gli ebrei inetti sono al servizio militare. Non riflettè però in qual misero stato erano i Giudei in quei tempi ridotti, ove il furore de' partiti, e lo spirito di setta faceva di quel popolo tanti popoli separati, e dove il superstizioso, l'eccessivo zelante; accanto trovavasi del Saduceo che negava l'immortalità dell'anima, e del Nazareo o Essenio che fuggiva la società. Senza tale considerazione è mai possibile di supporre che la Palestina, avendo un qualche capo, ragionevole, sola avrebbe osato provocare l'ira del popolo romano nel mentre ch'egli era in pace con tutto il mondo?

9. pag. 37. (contraria sperienza altresì) Fu l'Imperatore Giuseppe II. il primo che chiamò gli ebrei al servizio militare, ed essi come a fedeli sudditi conviensi vi si prestarono. Il Cav. Michaelis non suppose possibile l'invito, nè la dispensa delle cerimonie religiose a cui l'israelita dalla sola forza imperiosa del dovere credesi assolto.

10. pag. 43. (Mendelssohn) nella Gerusalemme.

11. pag. 44. (la memoria dei quali più non conservasi che nella Storia) I sacrificj ec. sono cessati per la già accennata causa, ma le norme matrimoniali ec. secondo i principj ebraici, sussistono tutt'ora, e se non hanno forza di legge civile, conservano però l'idea religiosa e storica.

12. pag. id. (coi loro fratelli cristiani) Le donne ebreche che nascondono i loro capelli, gli uomini israeliti che astengono dalla Borsa il giorno di Sabato agiscono secondo la

legge

legge cerimoniale, senza mancare a nessuna obbligazione civile. I volontari che difendono il loro paese, le loro famiglie, il loro principe da nemica aggressione, vi vedono un imperioso dovere, in faccia al quale tace pel momento la legge cerimoniale.

13. pag. 54. (o farsi cristiano) Di questa corrispondenza (di cui l'italiana completa traduzione trovasi presso di me inedita) il Sig. Dr. Pizzetti di Parma nelle memorie da lui distese intorno alla vita ed agli studj di Mendelssohn non cita che sole due lettere, quattro però ne sono comparse; tutte mostrano la tempra eccellente del cuore di quell' illustre filosofo, l'amor suo sincero per tutti gli uomini indistintamente e l'avversione sua per tutto quello che può amareggiarli.

14. pag. 55. (erasi applicato al più serio esame della medesima) Madama di Stael-Holstein nell' ultima sua opera col titolo «l'Allemagna» vorrebbe farci credere che Mendelssohn insegnò la morale cogli apologhi come Esopo, Lokman, Pilpay, Fedro ec. Ma invano cercherebbesi nelle di lui opere degli apologhi, e quello che Madama si compiace di regalarci in di lui nome è vecchio di ben dodici secoli trovandosi egli nel primo Trattato del *Talmud Babil.* verso la fine del Cap. 9. Per altro la filosofia di Mendelssohn, era quella di Leibnizio, e Volliano il suo metodo, come attesta egli medesimo nella Prefazione al suo Trattato sull' esistenza di Dio.

15. pag. id. (il forestiero *nochr*) Tutte le volte che questa voce accade ne' libri di Mosè non può essa altrimenti intendersi che per un uomo alla costituzione mosaica per nulla soggetto, e che non interveniva nella Palestina che per rapporti

porti di commercio... Rimarcasi particolarmente il verso 21. del cap. 14. del *Deut.* V'è detto, che l'animale impuro a regalare abbiassi al viaggiatore, o vendersi al *nochrì* al forestiere: ove è da notarsi la differenza fra il regalare ed il vendere. Cosa in fatti indurre poteva, particolarmente in quei tempi ancora rozzi, un non israelita, il quale, nè *ghar* fosse, nè *toschau* ad abbandonare la patria ed a venire in Palestina? In un paese in cui la religione prescriveva una sì rigorosa separazione da tutte le pagane nazioni di quei tempi? Null' altro certamente che rapporti di commercio. La voce *nochrì* in senso etimologico è ben vero che deriva dalla radice *nechàr*, però in *niphal* significa conoscere, in *hithpaal* ed in *piel* sconsociere.

16. pag. 56. (di disonalizzazione) La voce *carèt* significa propriamente tagliare, separare e quindi applicasi al divorzio ch'è l'atto di separazione fra coniugi, e la carta di ripudio chiamasi *seffer cheridut* lettera di separazione, di recisione.

17. pag. id. (tu devi essere forsennato) Egli è indubitabile, che in grammatica la voce *taschich* non è imperativo, ma un futuro della coniugazione *hiphal* del verbo diffettivo *pè-nun*, e volendolo ridurre in imperativo si direbbe *aschach* coll' *a* paragogico, come *aischar* nel *Salm.* 5. 9. --- *Archak* in *Joh.* 13. 21. In ciò vanno d'accordo i grammatici tutti ebrei e cristiani, segnatamente il Cardinale Bellarmino de *Institutiones ling. hebr.* Romæ 1585. pag. 197. In altro luogo io azzardai una mia idea sul modo di combinare la saviezza della mosaica legislazione, coll' opinione di quelli che

che videro in questo testo un impulso per parte del legislatore di dar danaro a censo al pagano. (*)

18. pag. 59. (Bendavid) israelita prussiano, noto per varie Traduzioni dall'ebraico e particolarmente per quella dell'elogio di Federico II. del celebre Wessely, modello, in Italia sconosciuto, dell'eloquenza del pulpito fra gli ebrei. Qui citasi il suo scritto *« carattere dagli ebrei moderni »* il quale fece molto strepito.

19. pag. 58. (di giustizia e di ordine) consultisi su di ciò la tanto acclamata opera di Mr. Pasteret. *« Moyse consideré comme législateur et comme moraliste »*

20. pag. 59. (in una mia opuscola) Il Sig. Dohm nelle immense ricerche alle quali si assoggettò nell'ardente e quasi incredibile suo zelo per l'umanità, sostenendo nella seconda parte della citata sua opera il di lui assunto contra gli ebrei che la attaccarono, non mancò di estenderle anche sulla nostra Italia, parlando dell'accusa di falso giuramento di cui incolpavasi gli ebrei così si esprime: « anche nello scritto stampato in Mantova nel 1775, col nome di lettera apologetica » nell'occasione di certo libro sotto il titolo di disertazione della religione e del giuramento degli ebrei, che mi venne » poco fa alle mani, viddi che passarono anche in Italia le » accuse di Eisenmerger, ma colà ancora, e colle armi medesime come era stato fatto molto prima in Germania furono esse possentemente combattute, l'autore di esso scrisse, » osserva

(*) Nelle note alla mia Traduzione italiana del libro d'istruzione moral-religiosa per la gioventù della nazione israelita intitolato: *« Regle di Sion »*

« osserva egli altresì che tutti gli uomini veramente al fatto » della giudaica religione hanno sempre riconosciuta la falsità » di dette accuse. » In Italia è noto, che fu il dotto Rabbino Jacob Saraval l'autore di detto scritto.

21. pag. 60. (critico imparziale) Il Karo, l'opera del quale è il rittuale universalmente seguito dagli ebrei, dice espressamente del *col-nidrè*, » che, sull'appoggio (*Iorè-deà* » cap. 210. §. 3.) del medesimo, i voti non restano disciolti » che in casi estremi » poi soggiunge al §. 4. » tutto ciò, » non dev'essere intendersi che riguardo ai giuramenti ed ai voti » che taluno fa fra di se; ma s'è un altro quello che fa » pronunziare il giuramento o il voto, allora nessuna delle » dette dichiarazioni non giova a scioglierlo. »

22. pag. 61. (nessun capo di religione) Nei primi tempi, anche dopo la dispersione, avevano i giudei un capo che appellavasi *Resch-galudà* in seguito poi ogni ombra di gerarchia ecclesiastica sparì del tutto, ed in oggi la nomina, e l'autorità di un Rabbino non emana che da un altro Rabbino che in tale qualità lo riconosce.

23. pag. 62. (con lettere d'oro) Qui l'autore mostra di essere bene al fatto dei bisogni attuali degli israeliti: e nella nostra Italia non si fanno essi meno che altrove sentire: io mi riservo di estendermi sopra di ciò in altro luogo.

24. pag. 63. (per tutte le future età) Quello che contribuisce essenzialmente allo sviluppo dello spirito fra gli israeliti dell'Allemagna a' nostri tempi, e segnatamente nella Prussia da trent'anni in poi, furono gli scritti che per la loro cultura vi videro la luce. Opere eccellenti in puro ebraico idio-

ma sui principj della religione, sulla morale, sull'educazione, sugli elementi delle scienze attirarono l'attenzione anche dei più schivi e fecero nascere in essi ignoti sentimenti, e nuovi bisogni.

Alcuni discepoli del mai abbastanza lodato Mendelssohn si unirono e pubblicarono un giornale letterario in purgata lingua ebraica. Si videro in quello raccolte per la prima volta delle dotte disertazioni sul prisma newtoniano, sull'elettricità, sul Conduttore frankliniano, dei problemi di geometria di meccanica accanto alle vite di uomini illustri, a pezzi di storia greca, romana, cartaginese ec., a traduzioni dalle lingue morte e viventi, a nuovi saggi sull'educazione, a dialoghi dei morti, ed a poetici componimenti d'israeliti italiani, tedeschi, ed olandesi ec. tutto nell'antica lingua di Mosè, senza mescolanza di altre lingue, nè di metaforico ed ambibologico stile. Chi crederebbe che impresa tale per mancanza di possenti Mecenati restata esposta alle insidie dei suoi nemici, dopo alcuni anni fu del tutto abbandonata? Il frutto però che in quei pochi anni ne fu raccolto non andò perduto. Ora essa risorge nel Giornale *Sulamith*, che da letterati tutti israeliti stampasi, però in lingua tedesca, nella città di Dessau.

25. pag. 64. (a qualunque religione). Quale è la religione che può sussistere disgiunta dalla morale? Quale è l'uomo che chiamato a dare delle leggi ai di lui simili, potrà farsi da essi ascoltare insinuando ai medesimi il delitto che tende a disunirli, in vece delle leggi e dei costumi che mirano a congiungerli?

EDIT.

E D I T T O

DI S. M.

IL RE DI PRUSSIA

relativo ai rapporti civili degli ebrei negli Stati prussiani.

NOI FEDERICO GUGLIELMO ec.

Avendo risolto di stabilire una nuova Costituzione analoga al bene generale dei correligionari ebrei, dichiariamo annullate tutte le antiche leggi e statuti per gli ebrei non contemplati nel presente editto, ed ordiniamo quanto segue:

1. Gli ebrei e le loro famiglie, che ora trovansi stabilite nel nostro Stato in forza di privilegi generali, patenti, atti di protezione e di concessione sono considerati naturalizzati cittadini prussiani.

2. Il godimento delle attribuzioni ad essi spettanti come cittadini naturalizzati non avrà luogo che sotto il loro obbligo di adottare un preciso nome di famiglia, e di non valersi non solo nei loro libri mercantili, ma in tutti i loro atti di pubblica e privata segnatura, che della sola lingua tedesca o di altra lingua vivente, e di non servirsi che di soli caratteri tedeschi, o latini, nella sottoscrizione dei loro nomi.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente, ogni ebreo che goda del titolo di protezione e di concessione deve dichiarare davanti la sua rispettiva autorità locale, il nome di famiglia ch'egli adotta, di questo sarà egli tenuto a valersi tanto negli atti pubblici che nei suoi privati rapporti, come viene praticato da ogni altro cittadino dello Stato.

4. Fatto.

4. Fatta la dichiarazione del nome di famiglia adottato, verrà rilasciato ad ognuno, un attestato per parte del governo della provincia, ove abita, ch'egli sia naturalizzato cittadino dello Stato, quale attestato valerà per se ed eredi in luogo dell' antica patente di protezione.

5. Delle particolari istruzioni saranno dirette ai tribunali di polizia ed ai governi, relativamente alla detta determinazione, toccante i nomi delle famiglie ebreiche, ed alla pubblicazione dei medesimi col mezzo dei pubblici fogli, consegnando all'elenco delle famiglie ebreiche stabilite in ogni provincia.

6. Quegli ebrei che non si conformeranno a quanto è stabilito al §. 2 e 3 saranno considerati e trattati come ebrei forestieri.

7. All'incontro gli ebrei considerati come naturalizzati nell'anzidetta guisa, godranno degli stessi diritti civili, e privilegi dei cristiani in tutto ciò che non sia opposto alla presente ordinanza.

8. Possono essi quindi occupare degl'impieghi di professori accademici, e cariche scolastiche e comunali per le quali si saranno resi abili.

9. In quanto ad altri pubblici impieghi da accordarsi agli ebrei, ci riserviamo di ordinare ulteriormente l'occorrente.

10. Potranno essi stabilirsi nelle città e nelle campagne.

11. Potranno possedere dei terreni di ogni qualità al pari degli abitanti cristiani, ed occuparsi in tutte le professioni permesse, osservando le disposizioni relative dalle leggi stabilite.

12. Nel libero esercizio dell'industria che deriva dai civili diritti comprendesi anche il commercio.

13. Gli

13. Gli ebrei e le loro famiglie abitanti della campagna potranno esercitare lo stesso commercio a cui abilitati sono gli altri abitanti.

14. Gli ebrei naturalizzati non potranno in tale qualità essere soggetti a particolari gravezze.

15. Essi sono però obbligati ad adempiere a tutti i doveri civili verso lo Stato e verso il paese che abitano, a cui soggetti sono i cristiani, ed a portare gli stessi pesi, tollone il diritto di stuola, e ciò al pari degli altri cittadini dello Stato.

16. Gli ebrei naturalizzati, sono egualmente soggetti alla coscrizione militare, ossia agl'impegni distrettuali, ed a quanto le leggi stabiliscono particolarmente su tal rapporto.

Il modo, e la maniera di applicare ai medesimi tale obbligazione, verrà più precisamente determinata dall'ordinanza sulla coscrizione militare.

17. Possono gli ebrei naturalizzati contrarre fra di essi de' matrimonj senza che vi necessiti particolare autorizzazione o il pagamento di qualsivoglia gravezza, senza derogare però a quanto la legge stabilisce generalmente toccante la prescrizione dell'altrui consentimento, o approvazione laddove questa occorre.

18. Lo stesso avrà luogo allora che un ebreo naturalizzato sposerà un' ebrea forestiera.

19. Mediante lo sposalizio di un' ebrea naturalizzata l'ebreo forestiere non acquista già il diritto di domiciliarsi in questi Stati.

20. I rapporti privati fra ebrei verranno giudicati colle medesime leggi che servono di guida agli altri cittadini prussiani.

21. Avranno luogo delle eccezioni in quelle transazioni e faccende, dove per la diversità delle opinioni religiose e del culto sono esse necessariamente vincolate a delle leggi, a delle determinazioni e forme particolari.

22. In occasione di giuramento per parte degli ebrei si seguirà ad osservare ciò ch'è prescritto nella Parte I. Tit. 10. §. 317 a 351. del normale giudiziario.

23. Deve restar altresì nel suo pieno vigore il disposto dal generale regolamento Parte I. Tit. 10. §. 352. e dal §. 335. del regolamento criminale N.º 7. e §. 357. N.º 38. che negli indicati casi criminali non possa esser astretto l'ebreo alla prestazione di una giurata attestazione, come pure in quanto al valore da accordarsi al di lui volontario giuramento.

24. Rapporto alla presentazione delle Cambiali in giorno di Sabato, ovvero ne' giorni festivi degli ebrei, seguirà ad avere il suo pieno vigore il disposto dal gen. reg. §. 989. 990. Parte II. Tit. 8.

25. In vece della forma di spozalizio fissata dal gen. reg. Parte II. Tit. 1. §. 136. per la legittimità del matrimonio, avrà luogo per gli ebrei l'intervenzione sotto il talamo e la solenne consegna dell'anello, osservate le proclamazioni nella Sinagoga ordinate dal §. 138.

26. I casi di separazione di un matrimonio legalmente contratto sono determinati dal gen. reg. Parte II. Tit. 1. §. 669. a 710.

27. Per rendere ammissibile il divorzio fra gli ebrei basta la decisione del giudice competente e non è necessaria la lettera di ripudio.

28. Sic

28. Siccome per il disposto dal gen. reg. giudiziario le nuove leggi non possono esser applicabili a' casi preventivamente succeduti, quindi è, che le azioni, fatti ed oggetti relativi ai diritti privati degli ebrei nati prima della pubblicazione del presente, devono essere giudicati secondo le leggi che erano obbligatorie prima della di lui emanazione, a meno che le parti interessate in dette azioni, fatti ed oggetti non dichiarino in forza di spontanea volontà in atti pubblici fatta dopo essa pubblicazione, di voler sottostare alle di lui disposizioni.

29. In quanto alla giudiziale sopra-intendenza ed alla relativa pupillare amministrazione non v'ha neppure differenza alcuna fra cristiani ed ebrei. Solo in Berlino seguiteranno gli ebrei ad aver una particolare giudiziale sopra-intendenza.

30. In nessun caso né gli Anziani, né i Rabbini potranno attribuirsi giurisdizione qualunque, né amministrazione o direzione pupillare.

31. Non è concesso agli ebrei forestieri di stabilirsi in questi Stati fin che riportato non abbiano il diritto di cittadinanza prussiana.

32. Non potranno ottenere questo diritto che sulla richiesta del governo della Provincia in cui ciò avrà luogo, diretta ad ottenerne l'abilitazione dal nostro Ministero dell'interno.

33. Ottenuta questa, goderanno essi dei medesimi diritti e privilegi degli altri ebrei naturalizzati.

34. Gli ebrei forestieri non potranno come tali venir ammessi né per *Rabbini*; né per *Ufficiali ecclesiastici*, né

per

per istruttori, ne impiegati nelle arti e negli uffizj domestici. Ciò però non estendesi sugli ebrei già condotti, i quali al momento della pubblicazione del presente trovansi ne' nostri Stati.

35. Quegli ebrei nazionalizzati che mancassero a tale disposizione, caderanno in una multa di 300 Talleri, ed in caso d'insolubilità verrà commutata la pena in una detenzione a norma delle generali disposizioni, ed il forestiero verrà rimandato fuori de' confini.

36. È permesso agli ebrei forestieri il passaggio per il paese anche per esercitarvi un commercio non proibito. I tribunali di polizia riceveranno delle particolari istruzioni sul modo da regolarsi toccante i medesimi.

37. Le leggi di polizia risguardanti la proibizione di circolare per le case sono applicabili anche agli ebrei.

38. In Koenigsberga, in Breslavia ed in Francfort sull'Oder gli ebrei forestieri potranno trattenervisi durante le fiere col permesso delle rispettive autorità.

39. Saranno prese le misure necessarie relativamente ad un sistema ecclesiastico, ed alla miglioramento dell'istruzione fra gli ebrei, pel quale oggetto verriano interpellati e consultati quegli uomini fra di essi, che per le loro cognizioni e condotta godono della pubblica estimazione. All'esecuzione di ciò saranno tenuti di prestarsi tutte le nostre pubbliche autorità e sudditi nostri.

Dato a Berlino li 11. Marzo 1812.

(sott.) FEDERICO GUGLIELMO.

HARDENBERG - KIRCHSEISEN.

SOVRA-

SOVRANA DISPOSIZIONE

per la sistemazione di un' analoga

COSTITUZIONE DEGLI EBREI

negli Stati di S. A. il Duca

DI MEKLENBURG-SCHWERIN ec.

NOI FEDERICO FRANCESCO ec.

Facciamo sapere ad ogn'uno, che avendo preso sotto la Sovrana nostra riflessione i mali attaccati agli attuali rapporti fra gli ebrei e lo Stato in questi nostri dominj, ci siamo graziosamente decisi, di dare agli ebrei una Costituzione analoga ai tempi, e quindi consultato il fedele nostro consiglio nobile-provinciale abbiamo ordinato e stabilito quanto segue: *

1. Tutti gli ebrei ammessi in forza di sovrane speciali patenti e privilegi in questi nostri Stati, devono essere considerati d'ora in avanti come naturalizzati, assieme alle loro mogli e figlj da essi indivisi, e godere degli stessi diritti e privilegi dei cristiani sulla base delle modificazioni, che qui appresso seguiranno.

2. I loro figliuoli, i quali desidereranno di stabilirsi nel paese, e che muniti di sufficienti attestati della loro capacità si presenteranno a tale effetto dal nostro governo, ne riceveranno la relativa autorizzazione in vece delle fin qui usitate patenti di protezione e di privilegio, e godranno gli stessi diritti dei loro genitori.

3. Gli ebrei forestieri seguiranno ad avere il solito ingresso nel paese, di passaggio o per leciti affari di commercio,

cio, e ciò a termini delle vigenti leggi e segnatamente della nostra Ordinanza 14. Ottobre 1811. Non sarà però ad essi concesso di stabilirvisi se non hanno da noi preventivamente ottenuto una patente di naturalizzazione e la facoltà di esercitare un mestiere, cioèchè ottenuta, saranno considerati in parità cogli ebrei naturalizzati.

Non possono gli ebrei forestieri, venire impiegati come lavoranti nelle arti o negli uffizj domestici, restando relativamente a ciò nel suo pien vigore quanto trevasi disposto dalla nostra Ordinanza 14. agosto 1810, a meno che in alcuni casi particolari non venisse da noi deciso, in forza di particolari motivi, di abilitare un ebreo naturalizzato a ricevere l'aiuto di un ebreo forestiere.

4. Tutti gli ebrei naturalizzati sono quindi innanzi in dovere di assumere nomi precisi di famiglia. Quelli che già sono privilegiati, nello spazio di tre settimane, devono indicare all'autorità del luogo del loro domicilio il nome da essi adottato; questa sottoporrà al nostro governo la lista dei cangiamenti in tal nomi seguiti, la quale dopo approvata, verrà portata a pubblica notizia sui pubblici fogli. La perdita del privilegio sarà la conseguenza di ogni trasgressione su tal proposito.

5. Gli ebrei naturalizzati sono tenuti, sotto pena di nullità e d'invalidità, di valersi sempre ne' loro libri di negozio, nei loro contratti e testamenti, della tedesca o di altra lingua vivente, mai però del così detto ebraico-teutonico, né dovranno altrimenti firmare il loro nome, che con caratteri tedeschi o latini.

6. La

6. Lasciando ad essi l'istruzione dei loro figliuoli per ciò unicamente che concerne la religione, resta accordato ai fanciulli ebrei il libero accesso in tutte le scuole cristiane senza eccezione, e resta proibito a tutti gli istruttori cristiani di ricusare di ammetterveli o di posporre in qualunque rapporto.

7. Sarà di dovere di tutte le comunità ebraiche dei nostri Stati, di tenere degli esatti registri ecclesiastici per i nati, morti e matrimoni di tutti gli ebrei, sotto pena di venti Talleri ogni volta che ciò restasse diferito di tre giorni, oltre la perdita del posto.

Nelle piccole città dove le comunità degli ebrei non essendo numerose, non può esservi che un solo capo permanente, questo registro dovrà trovarsi, onde meritare piena fede, nelle mani del magistrato, il quale verso la corrispondenza al medesimo di sedici scellini per volta, invigilerà che sia venga fatta da' capi la insinuazione ed il registro sotto gli occhi dell'autorità.

8. Rapporto all'amministrazione giudiziale ed all'asse popolare, non vi dev'essere differenza alcuna fra cristiani ed ebrei.

Ogni giurisdizione Rabbinica deve cessare interamente, ed ai Rabbini resta interdetto di frammischiarsi in qualunque siasi affare temporale appartenente ai loro correligionari e di qualunque siasi maniera.

9. A tutti gli ebrei ammessi nei nostri Stati resta libero in tutte le città, come anche nelle campagne, l'esercizio di ogni mestiere lecito, alle stesse condizioni, e cogli stessi obblighi di tutti gli altri abitanti, quindi non devono esser es-

tere

sere' ulteriormente esclusi per motivi di religione dalle arti, dalle corporazioni, e dagli impieghi.

Intendesi da se, che se un ebreo naturalizzato vuole andare girando con mercanzie per le case, o darsi ad altro mestiere non permessa nei nostri Stati, debba averne prima l'autorizzazione speciale, al pari dell'abitante cristiano, dalla Sovrana nostra particolare autorità ed assoggettarla alle norme relative. Gli ebrei che sono attualmente possessori di un privilegio pel girare per le case, seguiranno a valersene per tutto quel tempo che si accorderanno simili privilegi, però non altrimenti che secondo le norme nei privilegi medesimi determinate.

Quantunque nulla vogliasi ad essi prescrivere tocante la solennizzazione del Sabato, e l'osservanza di altre religiose costumanze, resta però in generale fissato, che i soldati, garzoni e lavoranti ebrei presso maestri cristiani, gli ebrei impiegati in pubblici uffizi cristiani, non saranno ammessi ad addorre per sottrarsi al disimpegno dei loro obblighi, l'incompatibilità di questi con loro usi, de quali anzi dovranno astenersi ogni qualvolta essi contrariano il loro servizio, ovvero i doveri da essi contratti, sotto pena di perdere i diritti che ad essi concede la presente nostra Sovrana risoluzione, e di altre pene ancora secondo le circostanze.

Rapporto ai matrimoni degli ebrei, e quindi ai divorzi, ai gradi proibiti, all'età matrimoniale, ai contratti nuziali, al consenso da altri dipendenti e simili, devono d'ora in poi prevalere per essi ed essere da essi osservate tutte le leggi applicabili ai nostri sudditi cristiani, meno unicamente

la

la formalità dello spozalizio. I casi di divorzio fra gli ebrei devono venire pronunziati dal giudice competente sui principi di diritto ammessi dalla legge, e la decisione relativa deve essere bastante per la definitiva separazione in tutti i suoi civili rapporti. Non è quindi necessaria la lettera di ripudio, e per ciò deve essere ommessa. L'atto del divorzio ha luogo anche presso gli ebrei ne' modi dalla legge determinati.

12. I matrimony fra cristiani ed ebrei cessano di essere proibiti. La consacrazione però dev'esser fatta dal Ministro, ed i figli devono venire tutti battezzati ed educati unicamente nella cristiana religione.

13. Siccome gli ebrei riconoscono per un particolare loro uso da essi fin qui praticato di disporre due parti della loro facoltà a favore del primogenito, ed alle figliuole quello solamente che loro assegna l'arbitrio dei genitori, quindi è, che ciò seguiterà a sussistere ancora in avvenire, ed i nostri Tribunali negli affari di successione fra gli ebrei, saranno a conformarvisi, fuori che nel caso contemplato nell'articolo precedente, dove in quanto alla relativa eredità il diritto comune sarà l'unica scorta.

14. Agli ebrei naturalizzati sarà concesso di possedere nelle nostre città e campagne dei terreni al pari dei sudditi cristiani. Non potranno però usare jus-patronato sui beni campestri da essi acquistati, ma verrà questo esercitato in nostro nome per tutto quel tempo che essi beni resteranno nelle loro mani. Le contribuzioni attaccate al jus-patronato resteranno però sempre a carico del fondo.

15. In

94

15. In questo alleggerimento giudiziale degli ebrei, consegnerà egli ad aver fuoco per ora, col porre la mano sulla *Torà*. In occasione però di giuramento di cittadinanza, di ufficio, di omaggio e d'investitura, succederà una solenne promessa dell'oggetto da giurarsi, coll'aggiunta » così Dio mi ajuti.

16. Oltre la continuazione dell'annua Contribuzione recazionale, gli ebrei, naturalizzati non soggiaceranno, come tali, ad alcun altro peso.

17. A tutti i Magistrati dei nostri Stati resta quindi ingiunto d'investire gli ebrei del diritto di cittadinanza coi metodi usitati, quelli cioè, che a norma della presente Ordinanza avranno soddisfatto a quanto è prescritto nei §. 1. e 4. ed avranno prestato il civico giuramento a norma del §. 15.

18. Tutte le ristrettezze e limitazioni praticate fin qui verso gli ebrei abitanti nei nostri Stati sia per legge, sia per antica consuetudine a differenza dei cristiani, restano in forza della presente abolite.

19. In quanto a pubblici uffizj, ed impieghi amministrativi da occuparsi dagli ebrei, ci riserviamo di stabilire in appresso l'occorrente.

Ordiniamo e comandiamo quindi graziosamente a tutte le autorità superiori ed inferiori, civili, e militari, a tutti i sudditi ed abitanti dei nostri Stati, non solamente di dare mano essi medesimi all'esecuzione della presente nostra ordinanza, in tutte le disposizioni che essa rinchiude per quanto può da essi dipendere, ma di fare ancora che la stessa venga esattamente osservata dai loro subordinati. A notizia uni-

versale

versale di questa nostra volontà abbiamo ordinato che inserita
 essa venghi nel foglio ufficiale. Per questo fare ha l'Imperatore
 il In fede di che vi abbiamo posto il nostro sottoscrizione
 e sigillo.

Dato nel nostro Castello di Schwerin li 22 Febr. 1812.

(sott.) **FEDERICO FRANCESCO.**

L.S.

ALDI DI BRANDENBURG.

EDITTO

IL GRAN-DUCA DI BADEN

riguardo ai rapporti civili degli ebrei.

NOI CARLO FEDERICO ES.

Col sesto nostro editto Costituzionale abbiamo posto gli ebrei del nostro Stato nell'eguaglianza dei rapporti civili. Questa parità di diritti non può ottenere il suo pieno effetto che solo in quanto gli ebrei medesimi tendono a mettersi in generale eguaglianza d'incivilimento morale e politico; così per andarne più tardi e fare che la loro eguaglianza di diritti non si faccia verso gli altri cittadini dello Stato, fissiamo ed ordiniamo su tale oggetto quanto segue:

Gli ebrei del Gran-Ducato formano un corpo particolare di correligionari ammessi costituzionalmente nel nostro Stato, il quale al pari degli altri risiede sotto il di lui proprio e convenevole regime ecclesiastico, e ciò nel modo in appresso determinato.

2. DIVISIONE DELLE COMUNITÀ ECCLESIASTICHE.

Il suddetto corpo si divide in comunità particolari ecclesiastiche, ogn'una delle quali ha una Sinagoga separata, alla quale appartiene una determinata porzione di correligionari dimoranti nel distretto, che possederanno il diritto di appartenere a quella parrocchia. Il numero dei parrocchiani di cadaun distretto sarà in appresso determinato dietro quanto ci verrà fatto rilevare. Fin che si effettui tale divisione gli ebrei apparteniranno a quelle Sinagoghe del paese alle quali fin qui essi tenevansi, ed in mancanza di ciò, si attribuiranno alla più prossima.

3. CIMITERI.

Ogni Sinagoga parrocchiale può conservare il suo Cimiterio attuale, fin che per riguardi di polizia non sia necessario di chiuderlo, o di traslocarlo, e dove non ve ne sono, oppure non sono sufficienti, se ne formeranno ne' terreni acquistati in assoluta proprietà riconosciuti opportuni dalla polizia; in quanto alla profondità dei sepolcri, ed al tempo della tumulazione si dovrà regolarsi secondo le leggi generali di polizia, e quindi ripeteranno i loro cimiterj quella protezione che per le Costituzione è assicurata a tutti gli altri.

4. DEBITI ATTUALI DELLE COMUNITÀ.

I debiti dei quali sono attualmente aggravate le comunità giudaiche e fin al momento dell'attivazione della presente

legge

legge, resteranno a solo peso delle medesime sian essi di ecclesiastica o civile provenienza. Essi devono venir estinti mediante ratazione speciale fra quelli cui spettano, tosto che ciò si potrà fare opportunamente. Le dette comunità all'incontro non avranno da prendere parte alcuna nell'estinzione dei debiti che fino al detto giorno avranno incontrati le comunità cristiane del luogo medesimo, nè nei pesi relativi alla loro estinzione, giacchè ammessi che saranno gli ebrei al godimento del nuovo diritto di protezione civile ossia di comunità, non avranno da soggiacere ad altre gravezze che a quelle relative alla portata dei beni dei quali avranno fatto l'acquisto, delle facoltà che possederanno e dell'industria che saranno ad esercitare.

5. DEBITI SUCCESSIVI DELLE COMUNITÀ.

D'ora in poi le Comunità ebraiche distrettuali non potranno incontrare debiti particolari, giacchè per tutte le occorrenze ecclesiastiche le parrocchie tutte dell'intera provincia devono tenersi equilibrate una coll'altra, e tutte insieme solamente possono formare dei debiti ecclesiastici. Per quello che riguarda i rapporti civili, gli ebrei devono formare una medesima indivisibile comunità coi cristiani ovvero coi cittadini del luogo ove dimorano, ed essere compresi in tutte le circostanze relative, egualmente che nelle spese, e rendite delle comuni derivanti dalla cassa comunale.

6. RECIPROCA SEPARAZIONE DELLE CASSE ECCLESIASTICHE.

La società ecclesiastica degli ebrei non ha alcun diritto sulle casse, attuali e fondazioni di pietà dei cristiani, giacchè queste devono esser esclusivamente riservate per le Chiese cristiane e per quelle Confessioni alle quali determinatamente appartengono; essa ritiene all'incontro parimente per se sola le di lei casse e pie fondazioni, delle quali ha attualmente il godimento, e seguirà ad avere in appresso assieme alla direzione, amministrazione ed impiego dei medesimi senza che nessun' altra religione v'intervenga.

7. CASSE DI SOCCORSO.

Siccome l'amministrazione poverile fu sempre considerata come essenzialmente congiunta coll'amministrazione ecclesiastica, e siccome a causa della diversa natura di proventi, come anche a causa di molti particolari religiosi doveri che gli ebrei hanno su tale rapporto, una separazione è qui inevitabile, quindi è che spetterà ad essi solamente la cura dei loro poveri, orfani ed infermi, nè altro su tal particolare possono reclamare dai cristiani che delle offerte volontarie e que' soccorsi di pietà, che lo Stato accorda a tutti i poveri, all'incontro non sono tenuti a sostenere gli Istituti cristiani per i poveri, non essendo essi ammessi a profittarne. Caso però che una comunità ebrea volesse prendere parte in un comune Istituto di pietà pe' poveri od infermi, gli sarà ciò conceduto, verso la corrisponsione proporzionata delle relative

con-

contribuzioni, sempre, che i vecchi interessati in esso, e a cui si appartiene l'approvazione, vi acconsentano, e che l'intera sua organizzazione non abbia a soffrire.

8. PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO ISTRUZIONE.

Ad ogni pubblico Istituto, il quale per mancanza o insufficienza di rendite deve essere da cotizazioni mantenuto, essi possono partecipare contribuendo alle occorrenti spese, senza però potervi esigere l'ammissione della loro istruzione religiosa, anzi laddove questa è necessaria, spetterà ad essi di provvedervi a proprie spese.

9. SPESE PARTICOLARI.

Le spese del loro regime ecclesiastico, del loro culto, dei loro pareri, devono provenire da tassazioni proporzionate alle fasce fra di essi ripartite, coll'annuale approvazione della politica superiore autorità.

10. PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Fin che sorgano dal mezzo di essi uomini bastantemente colti per poter ai medesimi confidare la direzione di un sistema di pubblica politica Istruzione, onde poter quindi accordare agli ebrei medesimi dei proprj stabilimenti scolastici, saranno tenuti a valersi per il leggere, scrivere, conteggiare, per la grammatica, per la geografia e storia d'accordo coi

cri-

cristiani delle scuole locali ove essi oggettamente insegnansi, contribuire alla spesa nell'istruzione in parità col cristiani e partecipare all'incontro ai premj ed agli altri benefizj relativi. I capi degl'Istituti ed i maestri sono responsabili di ciò che i figliuoli degli ebrei abbiano da essere ammaestrati nella purità della morale, nella compostezza del costume, e nel decente modo di vivere al pari dei figliuoli dei cristiani, e che a provare non abbiano oltraggi o insulti nè per parte dei maestri medesimi, nè per parte dei loro condiscipoli.

11. SCELTA FRA VARIE SCUOLE.

Laddove v'ha due scuole per i due sessi, i figli degli ebrei si uniformeranno a tale divisione, dove però la divisione è su altri rapporti basata, finchè essa venga altrimenti disposta, sarà libera ai genitori ebrei la scelta della scuola, però quelli che si sono decisi per una scuola, non potranno arbitrariamente levare da quella i loro figliuoli per farli passare in un'altra, per ciò fare occorrendovi dei motivi preventivamente verificati dalla polizia. Essi non possono essere dispensati dal frequentare le scuole che da quelle cause unicamente che sono ammissibili per i cristiani, essendo soggetti ad un conforme sistema d'istruzione.

12. ISTRUTTORI DOMESTICI.

Sarà ad essi ancora applicabile ciò che in quanto agli istruttori domestici è concesso ai cristiani, però non saranno essi

essi ammissibili, siano cristiani o ebrei che in quanto sono stati esaminati dall'autorità competente e riconosciuti abili alla politica Istruzione.

13. ISTRUZIONE RELIGIOSA.

Siccome gli alunni ebrei sono nelle scuole dispensati dalle ore dell'istruzione della religione cristiana, e quindi in quelle scuole dove sonovi ebrei questa istruzione debba aver luogo in quei tempi ed ore in cui gli alunni ebrei possono esser congedati senza dar motivo a disordini, per ciò dev'essere cura delle superiorità ebraiche di fare in modo ch'essi riportino una congrua e ben adattata istruzione nella loro Religione.

14. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

La religiosa istruzione per i fanciulli, e quella per gli adulti nelle loro sacre riunioni tendere deve particolarmente ad incutere la morale, l'amor del prossimo, l'ubbidienza alla pubblica autorità ed all'ordine sociale, secondo i veri principj professati da Mosè e dai profeti, ed a spargere sulle loro cerimonie e costumanze quei lumi che atti sono a renderle compatibili con tutti i doveri civili in pace ed in guerra, come lo erano allora che la Nazione formava uno Stato assoluto ed indipendente.

15. RIUNIONI RELIGIOSE.

Le loro riunioni religiose devono esser pubbliche, nelle Sinagoghe a ciò destinate, e nei tempi fissati: accadendo una riunione straordinaria, essa avrà luogo dietro la preventiva insinuazione all'autorità locale, onde questa vegliare possa sulla quiete, ordine e tranquillità necessaria, giacchè ad essa spetta di vigorosamente proteggere queste riunioni, al pari di ogn'altra permessa assemblazione religiosa.

Nella loro liturgia v'introdurranno, nei modi analoghi alla loro religione, tanto la solita preghiera per la prosperità del Sovrano e di tutta la sua Casa, quanto quelle altre che si richiederanno in casi particolari.

16. SCUOLE SUPERIORI E CULTURA SCIENTIFICA.

Quegli ebrei che dietro la loro vocazione abbisognano della coltura scientifica, devono in primo luogo frequentare cogli stessi pesi e favori dei cristiani le scuole preparatorie, poi sono essi abilitati ad entrare nelle scuole superiori alle medesime condizioni di tutti gli altri, per applicarsi in quelle a' più alti studj umani. Volendo poi divenire Maestro nella loro religione, sarà osservato quanto su tal proposito è stabilito al §. 38. della presente Ordinanza.

17. SCELTA DI UNA PROFESSIONE.

Quelli fra di essi che non dedicansi agli studj, tosto finito il corso scolastico devono venir esercitati ed ammaestrati

secondo

secondo le norme praticate, in una delle utili professioni nello Stato stabilite, nell'agricoltura, o in un'arte qualunque. Se le corporazioni vi metteranno ostacoli, sarà la polizia responsabile della rigorosa osservanza dell'art. 23. Lett. c. e dell'art. 24. lett. k. del sesto Editto costituzionale reprimendo ogni atto contrario al disposto dalla legge.

18. ABILITAZIONE AI DIRITTI COMUNALI E CIVILI.

Chi non ha presentemente vent' un anno compiuti, non può aspirare ai diritti comunali e civili, nè conseguentemente ad un particolare stabilimento nel paese, quand'anche provasse la sua capacità in uno dei rami d'industria esercitata dai cristiani.

Per commercio propriamente detto, intendesi il negozio appoggiato ad ordinati registri, e fondato sopra fondacchi con sufficiente deposito di merci di metallo, di pellami, di robba di brascio, di droghe, ed il commercio di banca ec. e che, al pari de' cristiani ne sia stata superiormente riconosciuta la relativa idoneità.

Per commercio intendesi ancora il libero negozio, il quale senza essere dipendente da uno studio e capacità particolare raggrirsi sopra prodotti dello Stato, bestiame, vino, frutta ec. e ciò in quanto vi sono impiegati fondi sufficienti e coll'obbligo di tenere i prescritti registri di entrata e di sortita. Per commercio però non intendesi quel traffico di bisogno in cui da qualche tempo la nazione ebraica si è tanto dedicata per mancanza di altra via d'industria, e dal quale

non

non potendo ritrarre che una risorsa insufficiente dovè renderla proclive ad illeciti guadagni.

19. TRAFFICO DI BISOGNO.

In tale traffico (*sottoposto particolarmente alla vigilanza delle leggi, sia egli da cristiani o da ebrei esercitato, pel sospetto di usura*) comprendesi la mezzanità che taluno esercita solo per la mediazione e combinazione delle vendite o incette fra le parti senza che sia superiormente stata ammessa a modo nelle Piazze di commercio per il vantaggio del negozio -- la mezzanità del bestiame, in cui è compreso anche quella specie di colpevole negozio di bestiame che consiste nell'incettarne in un luogo il cattivo e difettoso per rivenderlo in un altro -- il circolare per le case, nel quale, abbiassi, o non abbiassi magazzino, la risorsa sa di cui fondasi deriva da codesto circolare, dal che eccettuasì il circolare in tempo di fiera, ma il primo è precisamente l'andare girando per le città, e per le case onde invogliare altrui a comprare -- Il rigattiere, che cerca di campare comprando e vendendo robbe vecchie -- ed il commercio di prestito, cioè, il prestare danaro in dettaglio su pegno, o obbligo scritto, separatamente o insieme, e l'occuparsi in altri rami relativi al sunominato traffico.

20. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRAFFICO DI BISOGNO.

Nessuno potrà chiedere d'ora in poi d'ottenere il permesso

messo speciale di esercitare tale traffico, neppure come tollerato, se in questo momento non ha di già passata la suddetta età. Egli resta solo conservato quale professione ~~accessoria~~ per coloro i quali per circostanze locali, o ad essi particolari, non possono campare dal loro solo mestiere, ed anche come professione principale per coloro che per comprovate disgrazie sono impossibilitati ad applicarsi ad una professione ovvero ad esercitare un'arte già da essi appresa; cioèchè tutto deve constare da pubblici attestati.

21. CARATTERE DI TALI ATTESTATI.

Quegli ebrei i quali godono presentemente del diritto di protezione e vivono dal detto traffico, potranno seguirlo come cittadini protetti, quando pure con lodevoli sforzi, e con nostra particolare soddisfazione non vogliano o possano applicarsi ad un mestiere. Essi devono però nell'intervallo che precederà il tempo dell'attivazione della presente, dichiarare innanzi il loro foro competente di polizia, in quale degli anzi detti rami essi si sono occupati per lo passato, ed in quale intendono di successivamente occuparsi, ne ritireranno un certificato da produrre ove ne sarà bisogno. Questo sarà ad essi rilasciato gratis (*avendo già a suo tempo supplito al diritto di protezione*) colla sola spesa del bollo di 6. car.

22. ETÀ REQUISITA PER SEGUIRE IN APPRESSO IL DETTO TRAFFICO.

Chi non è munito della patente di protezione, ma giun-
to

to all'età prescritta dall'art. 18. per passare ad apprendere un'arte, è autorizzato, sia egli il primogenito, il secondo, o l'ultimo dei figli, a domandare nel luogo del suo domicilio al pari dei sudditi cristiani, il diritto di cittadino protetto per passare alla scelta di quel mezzo di vivere per cui si sente capace, e anche secondo la propria capacità il civile diritto comunale, se giunto all'età di 25. anni vuole esercitare un mestiere, o il commercio, e solamente se ha l'età di 30. anni se vuole vivere dal traffico di bisogno, ed in amendue i casi deve risultare ch'egli abbia soddisfatto a tutte le rimanenti prescrizioni della legge, toccante il diritto di cittadinanza, e comprovato segnatamente un buon contegno, alieno da qualunque sospetto di usura.

25. PERMESSO MATRIMONIALE.

Potrà d'ora in poi incontrare matrimonio ogn'uno ch'è ammesso al diritto comunale o di cittadino protetto, o nato col diritto civile, giunto all'età matrimoniale, e capace da documentare quanto la legge esige rapporto al contratto matrimoniale, e tosto che la di lui Sposa di altro luogo o anche del luogo medesimo nata però fuori della classe della cittadinanza di cui egli fa parte, ottenne l'ammissione nella medesima classe civile. Egli deve uniformarsi ed osservare quanto determinano le leggi del paese in quanto ai gradi proibiti, all'annullazione, separazione, forma e solennità de' matrimonj, e quanto esse stabiliscono sui diritti e sui doveri conjugali fra i cittadini.

24. ASSUN-

24. ASSUNZIONE DI COGNOMI EREDITARIJ.

Ogni padre di famiglia di religione ebraica il quale non ha attualmente un distintivo nome ereditario è tenuto ad assumere uno di tale natura per se e per tutti i di lui figliuoli da lui indivisi, a propria scelta, pur che ciò non pregiudichi i diritti di un'altra famiglia. Ogn'uno deve conservare gli antichi suoi nomi in qualità di pronomi senza poterne deporre alcuno.

Coloro che già hanno nomi ereditarij di famiglia, possono restarsene con questi, o scegliersene degli altri. Tutti, tanto questi, che quelli, devono prima del termine fissato per l'attivazione della presente insinuare e far inscrivere sui pubblici registri il nome che avranno scelto coll'aggiunta dell'età sua, di quella della moglie e figliuoli che assumono tal nome. ed i nomi antichi, accompagnando ciò dall'attestato della nascita ovvero altro documento in mancanza di quello, e ritirare un certificato legale comprovante il loro stato civile. Lo stesso far deggiono tutti i capi di famiglia ebrei i quali col Sovrano permesso verranno a stabilirsi nel paese nel momento che assumono la qualificazione civile, o dimostrare che ciò siasi eseguito all'atto dell'istituzione matrimoniale.

25. CONTRATTI ED ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ.

In tutti i Contratti ed atti di ultima volontà sono gli ebrei soggetti alle stesse, e non ad altre prescrizioni che a quelle a cui soggiacciono i sudditi cristiani, e ciò non già coll'

coll'idea di dare libera carriera all'usura, ma bensì per indurli mediante questa prova di politica considerazione ad allontanarsene anzi tanto più asseverantemente.

26. A T T E S T A T I .

Non v'ha differenza alcuna da osservarsi toccante la validità e la forza degli attestati di cristiani o di ebrei: anzi resta universalmente ordinato che gli attestati di coloro che vivono dal traffico di bisogno, siano cristiani o ebrei, e massimamente di coloro che senza esercitare un determinato onesto mestiere vivono oziando, o mendicando, di meritarsi non abbiano fede alcuna, nè fare piena prova in giudizio; ed il maggiore o minore grado di forza da accordarsi ai medesimi deve ripetersi dal carattere morale dell'attestante e dalle di lui parole.

27. G I U R A M E N T O .

Anche rapporto al giuramento tanto principale che suppletorio ha luoco la parità medesima, ritenuta la diversità delle forme ed il modo di prestarlo; il primo avrà luoco a norma di una nuova forma, che debitamente sancita, verrà in seguito pubblicata: l'altro poi, ogni qual volta lo esigerà l'importanza della cosa ed il volere della contro-parte succederà davanti una sufficiente assemblea nella Sinagoga coll'esposizione della *Torà*.

28. GRA-

28. GRAVEZZE.

In quanto alle loro gravezze, ed in quanto al modo di regolarsi attualmente riguardo a quelli che domandano di essere ammessi ai diritti comunali e civili verrà in un'apposita Ordinanza stabilito l'occorrente, dietro il parere delle Camere dei tre governi provinciali relativo ad una conveniente e ben adattata divisione, al che ne vengono colla presente sollecitati.

29. GIURISDIZIONE.

Nessuna giurisdizione può esser ad essi accordata sopra ciò che concerne i rapporti della vita civile, ma devono, secondo le loro varie civili attribuzioni ripetere e soggiacere come tutti gli altri nostri sudditi, all'autorità dei Tribunali civili, politici e criminali. Il solo diritto d'invigilare sull'ecclesiastica disciplina entro e fuori della Sinagoga resta affidato ai loro ecclesiastici nel modo proprio alla loro religione, come a quelli delle altre religioni.

30. SINAGOGHE LOCALI.

Alla testa di ogni Sinagoga vi sarà un Rabbino locale, il quale fatti i dovuti studi sarà stato legalmente esaminato, nominato dall'autorità locale ed approvato dal governo della provincia, ed un Anziano scelto fra i più colti cittadini ebrei ed approvato dalle superiorità ecclesiastiche a cui questa Sinagoga

nagoga è soggetta. Il primo è responsabile della istruzione religiosa, e tutti due della disciplina ecclesiastica, dell'appoggio ed esecuzione degli ordini che dalla pubblica autorità deriveranno riguardanti la comunità degli ebrei, e dell'esecuzione degl'incarichi che in ordine alle leggi riceveranno dalla superiorità ecclesiastica della Sinagoga provinciale.

31. SINAGOGHE PROVINCIALI.

Tutte le Sinagoghe locali di una provincia sono dipendenti dalla Sinagoga provinciale da determinarsi in appresso in ragione del numero maggiore di colti e facoltosi individui di comunità ebraica, dai quali si possa più sicuramente lusingarsi che, abbiassi a dinamare una convenevole coltura sulle altre Sinagoghe locali della provincia.

32. SUPERIORITÀ ECCLESIASTICHE DELLE SINAGOGHE PROVINCIALI.

Le Superiorità ecclesiastiche delle Sinagoghe provinciali consistono in un Rabbino provinciale, e due Anziani, coll' esame, nomina, ed approvazione come nelle Sinagoghe locali, sol che qui anche per gli anziani occorre l'approvazione del Governo. Essi sono responsabili dell'osservanza dei doveri per parte delle Superiorità ecclesiastiche delle Sinagoghe locali, della comunicazione degl'incarichi che ad essi spettano relativamente ad affari ecclesiastici e dell'esecuzione degli ordini che dall'autorità politica e superiori disposizioni ecclesiastiche ad essi perveniranno.

53. IMMEDIATE SUPERIORITÀ ECCLESIASTICHE NELLE SINAGOGHE LOCALI.

Il Rabbino provinciale ed il più giovine degli Anziani sono anche le immediate autorità ecclesiastiche delle Sinagoghe locali e ne hanno quindi i diritti ed i doveri relativi.

34. CONSIGLIO MAGGIORE.

Tutte le Sinagoghe provinciali colle da essi dipendenti Sinagoghe locali sono soggette ad un Consiglio maggiore fissato nella Sovrana residenza governiale. Questo è formato da un capo-superiore preso fra i Rabbini, ovvero fra gl'individui laici i più istruiti delle comunità ebraiche, senza che occorra ch'egli copra impiego alcuno nelle Sinagoghe; da due dei tre Rabbini provinciali di cui uno sarà sempre quello della provincia in cui risiede il Consiglio, da due Consiglieri superiori espressamente a ciò nominati, i quali devono essere due membri laici dei più istruiti delle comunità ebraiche, da tre consiglieri subalterni, ogn'uno dei quali dev'essere uno dei due anziani di ogni provincia, e da un Segretario per la compilazione degli atti del consiglio.

35. DIVISIONE DEL CONSIGLIO IN CORPO ED IN COMMITATO.

Questo Consiglio delibera ora in corpo, ora in comitato. Il pieno consiglio si riunisce ogn'anno in un'epoca da determinarsi, per occuparsi negli oggetti che gli saranno addi-

mandati.

mandati. In comitato, il quale sarà formato, dal Capo-superiore, dal Rabbino applicato alla Residenza, dai due consiglieri superiori e dal segretario, che avrà voto nel comitato, ma non già nel consiglio e dove in caso di assenza o d'impedimento del Capo-superiore e del Rabbino sarà egli a subentrare, ma in mancanza di uno degli altri membri, subentrerà provvisoriamente uno degli anziani della Residenza. Il comitato si occupa negli affari correnti non addimandati al pien consiglio.

36. NOMINA DEL CONSIGLIO.

Noi ci riserviamo di nominare per la prima volta i membri del consiglio. In avvenire, all'apertura della sessione verranno proposti al Ministero dell'interno dal consiglio stesso in corpo due soggetti per ciascun posto superiore, di consiglieri superiori e di segretario, e da noi saranno eletti ed istituiti quelli che troveremo i più opportuni. In caso di vacanza, saranno nominati da noi ai posti di Rabbini provinciali e di Anziani quegli individui, che avranno da occuparli sul parere del comitato toccante l'abilità di quello che accade di scegliere.

37. INSTALLAZIONE.

L'installazione del Capo-superiore si farà da un intimo Referente a tale effetto nominato dal Ministero dell'interno e da esso Capo verranno installati gli altri membri del consiglio.

38. No-

38. NOMINA DEI RABBINI.

La nomina dei Rabbini e degli Anziani provinciali si farà dal consiglio in corpo e comunicata al Governo provinciale, dal quale venendo approvata, l'istallazione si farà da un Consigliere governiale.

39. NOMINA DEI RABBINI ED ANZIANI LOCALI.

La nomina dei Rabbini ed Anziani locali si fa dal corpo dei notabili ebrei della provincia, però, i primi, fra quelli che il consiglio avrà riconosciuto abili per Rabbini, la quale nomina viene comunicata alle rispettive autorità alle quali spetta l'istallazione.

40. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO IN CORPO.

Le attribuzioni del Consiglio in corpo, oltre quelle relative alle nomine sono le seguenti. *a)* Di proporre la divisione delle Sinagoghe in parrocchie, ed i relativi cambiamenti. *b)* Di diriggere tutto ciò che riguarda i debiti delle comunità particolari, e la rispettiva loro estinzione. *c)* Di fissare le spese ecclesiastiche e le somme delle annue gravanze. *d)* Di eseguire le ordinanze, e prendere le disposizioni necessarie per attivare quanto qui sopra è determinato relativamente all'istituzione religiosa. *e)* Di pronunziare sugli esami degli Istruttori della religione a norma delle successive ordinanze. *f)* Di

pro-

proporre la prima idea di una nuova e migliore forma di giuramento per essi. *h)* Di stabilire ciò che sarà trovato più conveniente sulla loro ecclesiastica disciplina. *i)* Di deliberare su quanto verrà chiesto dal Sovrano.

41. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO.

Le attribuzioni del Comitato sono oltre le nomine a lui spettanti, le seguenti. *a)* Di proporre gli affari devoluti al pien consiglio raccogliendo tutti i lumi necessari, e compilando per le relative introduzioni. *b)* Di dar esecuzione alle risoluzioni maturate dal pien Consiglio e dal Sovrano approvate. *c)* Di vegliare su tutto ciò che riguarda l'ecclesiastica disciplina. *d)* Di fare che le comunità ebraiche siano dovutamente istruite di quanto occorre, laddove l'applicazione delle leggi civili trovasse ostacoli. *e)* D'invigilare che fin tanto non è attivata la nuova ordinata civica Iscrizione i Rabbini vi suppliscano con appositi registri; e che in seguito i Rabbini non abbiano da prestarsi alle cerimonie ecclesiastiche della circoncisione, spozalizio, tumulazione, finchè non venga prodotto il relativo documento dell'ufficio civile. *f)* Di accordare la consacrazione matrimoniale dietro il permesso delle autorità civili. *g)* Di rassegnare al Sovrano tutto ciò che ha rapporto agli affari ecclesiastici degli ebrei.

42. CASI DI SOVRANA APPROVAZIONE.

Nè il consiglio, nè il Comitato possono rilasciare un ordine dove trattasi d'introdurre qualche novità o di abolire ciocchè già esiste, o una disposizione da cui deriverebbe un cambiamento nei rapporti ecclesiastici esistenti fra i membri delle comunità ebraiche senza riportare preventivamente la superiore approvazione del Ministero a cui ciò spetta.

43. EPOCA DELL'ATTIVAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Questa ordinanza avrà la sua piena forza e vigore col primo luglio a. c. a meno che non ne venga eccipitivamente anticipato l'ordine dell'esecuzione o solo preparatoriamente alcun articolo della medesima.

Su di che avrà ogn'uno da regolarsi.

Dato in Carlsruhe li 13 Febbaro 1809.

CARLO FEDERICO.

(L.S.)

(Fidit) BARONE DI STACKE.

Per espresso ordine di S. A. R.

(Fidit) BÜCHNER.

EDITTO

DI S. M.

IL RE DI BAVIERA

riguardante i rapporti degli ebrei nel Regno di Baviera.

NOI MASSIMILIANO GIUSEPPE ec.

Per dare agli ebrei del nostro Stato una costituzione uniforme ed analoga al bene dello Stato medesimo, dopo avere consultato il nostro intimo consiglio di Stato abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Possono aspirare ai diritti e privilegi civili da questo Editto accordati agli ebrei quei soli fra di essi che avranno acquistato l'indigenato nei nostri Stati in un modo legale.

2. Per l'ottenimento di questo, deve procedere l'iscrizione sul registro matricolare degli ebrei esistente presso i nostri Tribunali di Polizia.

3. A tale effetto, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente tutti gli ebrei dei nostri Stati devono rassegnare alla Polizia del luogo del loro domicilio, la loro condizione, età, il numero degl'individui componenti la loro famiglia ed i modi di sussistenza, producendo in originale le loro passate patenti di protezione e di concessione assieme alle carte di permanenza.

4. I tribunali di Polizia prenderanno in considerazione questi documenti a norma dei nostri precedenti editti e dichiarerà

dichiarazioni dei 31. dec. 1800. dei 19. marzo 1807, e dei 28. luglio 1808, e trovandoli in ordine, esigeranno dagli ebrei la dichiarazione. a) Se, e quale nome preciso di famiglia intendono assumere quando ciò non fosse preventivamente seguito. b) Se il comparente è disposto a prestare il giuramento di sudditanza prescritto dalla costituzione del Regno tit. I §. 8.

5. Non è permesso agli ebrei di scegliere nomi di altre conosciute famiglie, o quelli che già trovansi in gran numero. È però concesso a quelli che avevano il nome di una ragione mercantile di conservarlo, aggiungendovi solamente il nuovo adottato.

6. I Tribunali di Polizia porteranno a cognizione del Commissariato generale le suddette dichiarazioni, ed egli deciderà se l'ebreo è ammissibile, o meno alla matricolazione.

7. Quando il Commissariato generale trova l'ebreo ammissibile alla matricolazione, deve fargli prestare sulla Bibbia il detto giuramento, dopo di che avrà luogo l'iscrizione sul registro matricolare, di cui a propria legittimazione verrà al medesimo rilasciato un estratto da servirgli per se ed eredi in luogo dell'antica patente di protezione.

8. Il registro matricolare deve contenere l'antico nome ed il nuovo delle famiglie ebrei, ed esso registro verrà depositato presso il Commissariato generale. Ogni Tribunale di Polizia a quello subordinato ne ottiene una copia.

9. L'ebreo è tenuto di servirsi in tutti i suoi affari del nome portato sul registro.

10. Quegli ebrei che entro sei mesi non avranno insinuati i loro documenti, assunto un nome distinto di famiglia,

e prestato il giuramento di sudditanza non saranno in avvenire considerati che per ebrei forestieri.

11. È assolutamente proibita ogn' introduzione ed ammissione nello Stato di ebrei forestieri.

12. Il numero delle famiglie ebreë nel luogo e quantità attuale non può essere regolarmente aumentato ma anzi appoco appoco diminuito s'è troppo forte.

13. Il permesso di venire a stabilirsi tanto laddove trovansi già ebrei, quanto laddove non ve ne sono deve derivare dall'autorità superiore, da cui non verrà accordata che ne' seguenti casi. a) Per l'erezione di fabbriche, o intraprese mercantili in grande. b) Per l'esercizio di un ordinato mestiere ove abbiasi ottenuto il diritto di Maestro. c) Per acquistare terreni da coltivarsi da se, e dai quali una famiglia colla relativa coltura o commercio possa comodamente vivere. Però l'acquisto di un bene insignificante, di una casa, di un campo, ovvero l'apertura di un semplice magazzino o bottega, senza un mestiere, ovvero di un traffico anche lecito, non darà all'ebreo il diritto di stabilirsi nè nel luogo del suo ordinario domicilio al di là del numero fissato, nè altrove.

14. Anche laddove seguiteranno ad esser-ammesse le loro famiglie, non sarà in appresso concessa la permissione di maritarsi a coloro che fanno il piccolo traffico, quand'anche non si venisse ad accrescere il numero stabilito di famiglie.

L'ebreo che brama di ammogliarsi deve dimostrare non solo che non va ad accrescere il numero fissato di famiglie, ma ancora che escluso il suddetto traffico esercita una regolata professione permessa dalle leggi mediante la quale può mantenere se stesso e la sua famiglia.

15.

15. Ad oggetto di allontanare gli ebrei dagli usitati loro modi di sussistenza, insufficienti per essi, funesti per lo Stato, e per aprire ai medesimi le porte dell'onesta industria in un modo che sia anche analogo alla loro attuale situazione, restano abilitati ad occuparsi, ai patti qui appresso stabiliti, in qualunque ramo civile d'industria, nell'agricoltura, nei mestieri, fabbriche, manifatture, e nel regolare commercio, all'incontro dovrà restare soppresso appoco appoco e quanto più presto sia possibile il presente traffico minuto.

16. Sarà quindi lecito agli ebrei di acquistare l'utile completo diritto *dominium plenum et utile* sopra case, campagne, ed altri beni stabili e di valersene in tutti i modi dalle leggi permessi. Resta però interdetto agli ebrei di acquistare e di usare del diritto dominicale *dominium directum* sopra dei fondi il di cui prodotto ad altri si appartiene, come pure in generale qualunque *jus-patronato*. È però permesso ad un ebreo di acquistare il *jus-patronato* sopra un bene di cui egli medesimo gode i frutti e di ottenere quindi il pieno possesso sopra il proprio fondo. Non è permesso agli ebrei di acquistare case o fondi ch'essi medesimi non abitano o lavorano unicamente per rivenderli, escluso ne' pubblici incanti e nei casi di concorso. Per l'acquisto di case anche per propria abitazione in seno della Residenza occorrerà il superiore permesso.

17. Gli ebrei potranno far coltivare i loro campi da coloni ebrei o cristiani, ma giammai da ebrei forestieri. È loro permesso di prendere, ma non di dare in arrenda beni campestri.

18.

18. Resta accordato agli ebrei di potersi occupare al pari de' cristiani in tutte le manifatture, fabbriche, mestieri e professioni soggette o non soggette a corporazioni, eccettuato fabbriche di birra, taverne e locande, in quanto ciò non si oppone a quello ch'è prescritto toccante il loro stabilimento nel paese.

Le arti soggette a corporazioni non possono venire da essi esercitate che dietro la loro ammissione nelle medesime. Non possono però aver luogo corporazioni di arti composte da ebrei, ma quegli ebrei che saranno stati riconosciuti sufficientemente abili in un'arte o in un mestiere in forza di particolare attestazione, o regale volontà potranno esser ammessi nelle corporazioni esistenti. Gli ebrei che saranno stati come garzoni e lavoranti sotto un Maestro, avranno da esser scritti, ammessi, licenziati, e muniti di certificati per parte delle corporazioni al pari dei garzoni e lavoranti cristiani.

Potranno gli ebrei destinare dei premj ai Maestri cristiani che riceveranno giovani ebrei. Intendesi da se che ogni ebreo il quale ottenne di essere fatto Maestro potrà anche dal canto suo ricevere e tenere garzoni e lavoranti cristiani ed ebrei.

19. Così pure potranno gli ebrei esercitare il commercio regolare di banca, all'ingrosso ed al minuto coi relativi registri, non altrimenti però che in lingua tedesca, e sempre che avranno comprovato fondi sufficienti, buona condotta, la capacità dalle leggi prescritta, ed un legale permesso reale e personale a norma dei veglianti regolamenti.

20. Il girare per le case, il traffico minuto e di bisogno resta in avvenire proibito ed interdetta l'ammissione. Po-

trà

trà seguitare tale traffico ad esser esercitato solo da quei padri di famiglia ebrei già stabiliti, i quali non sono in istato di vivere in altra guisa, e ciò fin tanto che trovino da applicarsi ad un altro ramo d'industria, in che vi contribuiranno ne' modi migliori i Tribunali di Polizia.

Il girare per le case soggiace a delle particolari misure di polizia.

21. Tutte le corporazioni ebraiche fin'ora sussistenti nel Regno sono disciolte, ed i loro debiti saranno distribuiti ne' distretti ove sono stati formati, e ciò con solida garanzia a cauzione dei rispettivi creditori. Questo scioglimento avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del presente editto, ed il Commissariato generale nel distretto del quale si trovano le dette corporazioni è tenuto di rassegnare nel detto termine al ministero dell'interno il circostanziato rapporto sopra l'effettuato scioglimento di ogni corporazione in particolare, ed un quadro generale della ripartizione dei debiti.

22. Gli ebrei dimoranti nei varj siti del Regno sia che vivano da un ordinato mestiere o tutt'ora dal traffico di bisogno, cessano di formare comunità ebraica, ma vengono rimessi in quanto a' rapporti comunali a far parte di una sola Comune cogli altri abitanti cristiani.

Essi partecipano quindi cogli altri abitanti ai diritti ed alle obbligazioni comunali, però coll'eccezione, che quegli ebrei i quali si occupano del traffico di bisogno non possono aver parte alcuna nei vantaggi e nei rapporti comunali, a meno che non siano stati ad essi preventivamente accordati dei particolari diritti che seguiranno a godere. Gli ebrei
adetti

adetti all'agricoltura o ad un arte godono all'incontro rapporto ai diritti comunali degli stessi privilegi degli altri membri della comune.

23. Resta garantita agli ebrei del Regno piena libertà di coscienza. Essi godono di tutte le concessioni attribuite alle private comunioni ecclesiastiche dall'editto 24. Marzo 1809. Cap. 2. art. 2. *fogl. uff. N.º 40. pag. 409. e seg.* per tutto quello che non è dalla presente ordinanza cangiato, o più precisamente spiegato.

24. Dove gli ebrei in un distretto analogo alla divisione generale del Regno trovansi in numero di 50 famiglie, è loro permesso di formare una comunità ecclesiastica particolare, e dove v'ha un Tribunale di polizia possono avere una Sinagoga, un Rabbino, un cimitero.

25. Dove non formano una comunità ecclesiastica restano ristretti al semplice culto nelle proprie case, e qualunque assemblea sotto pretesto di culto privato è ad essi proibita a norma del §. 6. Cap. 1. Sessione I. dell'editto 24. Marzo 1809. *foglio uff. 1809. N.º 40. pag. 899.* Dove v'ha una Sinagoga nessuno oltre il Rabbino ed i di lui sostituti potranno esercitare funzioni ecclesiastiche.

26. I Rabbini locali ed i loro sostituti saranno proposti dai membri delle comunità ecclesiastiche, esaminati dal Commissariato generale indi ammessi o rigettati. Quelli che sono stati ammessi non potranno essere licenziati senza la permissione del Commissariato generale.

27. L'ebreo proposto per Rabbino o per suo sostituto dev'esser in primo luogo, a) suddito dello Stato e trovarsi sul

registro matricolare, b) conoscere a fondo l'idioma tedesco, e possedere scientifica coltura, c) essere esente di qualunque taccia di usura e di fallimento doloso, ma anzi di una vita onesta e morigerata.

28. All'atto della confermazione, il Rabbino dovrà prestare un solenne giuramento di osservare doverosamente le leggi del Regno, di nulla insegnare, o permettere contro le medesime, e venendo alcuna cosa di ciò a di lui cognizione d'informarne fedelmente le autorità, e di non mai entrare in intelligenze di qualunqueiasi natura con estere supericrità.

29. Le disposizioni contenute nei tre precedenti articoli sono applicabili anche ai Rabbini attuali.

30. La competenza dei Rabbini sarà esclusivamente ristretta alle funzioni ecclesiastiche, restando ad essi proibita qualunque giurisdizione sotto qualunque colore, come pure qualunque ingerenza in affari civili o comunali sotto pene pecuniarie, di arresto, ed anche della demissione secondo le circostanze, oltre come già intenesi la nullità dell'azione medesima. Quindi gli ebrei al pari degli altri sudditi devono ricorrere ai nostri Tribunali: e tutte le nostre leggi, laddove non vi è espressa un'eccezione particolare per gli ebrei, sono ad essi egualmente applicabili.

31. I beni ecclesiastici degli ebrei restano esclusivamente devoluti al loro culto. Sono essi amministrati unicamente dalle comunità ecclesiastiche, dal Rabbino, cioè, e da due altri individui dalla comunità medesima nominati.

32. I figli degli ebrei di amendue i sessi sono obbligati al pari degli altri nostri sudditi di frequentare le scuole pubbliche.

bliche di città e di campagna, essi ricevono, la dottrina religiosa in fuori, la stessa istruzione generale, e tenuti sono ad osservare le ordinanze sussistenti sugli affari scolastici e sulla pubblica educazione. È ad essi accordato altresì l'ingresso in tutti i primarj Istituti di pubblica istruzione.

33. Resta concesso agli ebrei di poter istituire delle scuole proprie se vi ammettono Maestri istruiti ed esaminati a norma delle ordinanze, sempre che siano oltreccìò sudditi dello Stato e che si possa assicurare ai medesimi uno stipendio di 300 fiorini almeno. Essi sono vincolati al sistema generale di pubblica istruzione; ed in quanto a' Maestri privati dovranno gli ebrei regolarsi altresì a norma delle generali disposizioni.

34. Il permesso di applicarsi allo studio dell'ebraica Teologia non sarà accordato a nessun giovine se prima non ha riportato per parte di un Istituto di pubblica istruzione del Regno un attestato favorevole sulle sufficienti sue preliminari cognizioni.

Gli ebrei del nostro Stato riconosceranno in queste disposizioni con gratitudine la premura nostra per il loro bene, come per quello di tutti i nostri sudditi, siccome tutti i Tribunali di Polizia avranno da applicarsi seriamente a fare che la presente ordinanza riporti dappertutto la di lei puntuale esecuzione, per il che viene essa fatta da noi inserire ad universale cognizione nel foglio ufficiale.

Monaco li 10 Giugno 1813.

MASSIMILIANO GIUSEPPE

DE

DECRETO

DI S. M.

IL RE DI DANIMARCA

relativo ai rapporti civili degli ebrei.

NOI FEDERICO VI. ec.

Facciamo sapere qualmente abbiamo trovato opportuno di adottare le seguenti disposizioni rapporto ai professanti la Religione Mosaica i quali si trovano nel nostro Regno di Danimarca.

1. I professanti la Religione Mosaica nati nel nostro Regno di Danimarca al pari di quelli ai quali abbiamo graziosamente conceduta la permissione di stabilirvisi, non devono esser esclusi egualmente che tutti i restanti nostri sudditi da nessun'arte, all'incontro ritenute le eccezioni introdotte colla presente nostra superiore ordinanza, devono i medesimi contenersi in tutti i casi secondo le leggi del paese di modo che resta ad essi proibito di rapportarsi in qualunqueiasi affare alle leggi civili mosaiche o alle prescrizioni e metodi rabbinici.

Da ciò ne deriva che relativamente al sistema di divisione, di amministrazione poverile e di pubblica istruzione, eccettuato l'istruzione religiosa, come anche in ogni altro riguardo il quale non è indivisibilmente congiunto colla religione, debbano essere soggetti alla giuridica autorità del luo-

go del loro domicilio, senza pregiudicare alle eccezioni introdotte nel regolamento in data di oggi emanato per la nostra Residenza di Copenhagen rapporto agl'israeliti.

2. Tosto pubblicata la presente, i Tribunali di Polizia di ogni distretto devono formare una lista di tutti i nomi dei professanti la Mosaica religione quivi dimoranti, dove ogn'uno di essi deve esservi destinato con un nome particolare di famiglia che passerà da padre in figlio. Questa lista simile al formolare a) annesso alla presente, sarà trasmessa direttamente dalla Polizia di Copenhagen, e negli altri luoghi dalla superiore autorità, alla nostra Cancelleria danese. Una lista consimile verrà formata ogni anno e spedita alla fine di Gennaro.

3. Tutte le scritte obbligatorie, testamenti, patti dotali, come pure ogn'altro documento redatto da' professanti la Religione Mosaica, onde avere il suo dovuto valore dev'essere scritto in lingua tedesca o danese con caratteri gottici o latini, e coll'era comunemente adottata nel nostro Regno. Così tutti i libri mercantili che tengono, o fanno tenere i professanti la Religione Mosaica, onde abbiano a meritarsi fede, devono essere scritti in lingua tedesca o danese, con caratteri gottici o latini e coll'era indicata. Se un documento, o libro mercantile è scritto in altro idioma o in altra guisa, le questioni che vi si riportano, non devono essere decise che sul documento o registro conformi alle presenti prescrizioni.

4. Il Registro da tenersi dagl'israeliti a norma del successivo §. 12. sulle nascite, morti e matrimonj ed altri oggetti relativi, dev'essere scritto in lingua tedesca o danese coll'era comune e con caratteri gottici o latini. Questo regi-

stro.

stro dev'essere ancora, qui in Capenhagen legalizzato dal Magistrato, e fuori, dai pubblici uffizj, i quali invigileranno che osservate siano le anzi dette prescrizioni, ed in mancanza tenerne responsabile chi di dovere.

5. I patti dotali, e Testamenti stipulati dagl'israeliti dopo la pubblicazione della presente a meno che coperti non siano di speciale nostra approvazione non devono avere forza e valore che in quanto trovansi conformi alle leggi danesi. Per i Contratti nuziali e Testamenti rogati prima della pubblicazione della presente, se entro un anno non verranno, accompagnati da giurata traduzione se non sono stilati in lingua danese, trasmossi alla nostra Cancelleria danese, per riportare la graziosa nostra approvazione secondo le circostanze, e secondo che non devieranno dalle regole fissate per la conferma di simili documenti, passato tal termine non avranno essi nè forza nè valore in quanto non saranno uniformi a ciò ch'è disposto dalle leggi.

6. Nessun matrimonio contrario alle leggi danesi potrà aver luogo frà gli aderenti alla Religione Mosaica se non è munito della nostra suprema dispensa.

7. Le separazioni di mensa e di letto avranno fra essi luogo a norma della nostra ordinanza 24. Maggio 1800, e nessun maritaggio potrà essere disciolto che per l'effetto di giuridica formale sentenza, ovvero di nostro supremo consenso conferito per mezzo della cancelleria danese.

8. Nessun rappresentante, nessun ecclesiastico, nessun membro della loro società religiosa si farà lecito, coll'apparenza e pretesto di religione, di distorre i medesimi, o d'im-

pedire

pedire ad essi l'eseguimento di quanto la legge prescrive, e di assumere un'autorità qualunque sui loro domestici rapporti. In conseguenza di ciò il diritto di scomunica accordato coll' Ordinanza 6. Marzo 1722. ed annullato colla presente, resta per sempre del tutto abolito.

9. Senza il nostro speciale consenso, preventivamente ottenuto, o da domandarsi in seguito, non si potrà aprire alcuna Sinagoga.

10. In ogni Sinagoga vi sarà un ecclesiastico da noi nominato il quale ripeterà dalla comunità il soldo che fissato verrà in appresso da noi. Noi ci riserviamo altresì di nominare un ecclesiastico superiore il quale risiederà in Copenhagen ed a cui tutti gli ecclesiastici delle altre Sinagoghe saranno subordinati in tutti i rapporti di uffizio.

11. Nessuna funzione ecclesiastica verrà esercitata da altri fuor che dagli ecclesiastici da noi a tale oggetto nominati, i quali come tutti gli altri funzionarj sono verso di noi responsabili. Quelli ch'erano fin ora autorizzati ad esercitare nelle comunità funzioni ecclesiastiche, le continueranno pel corso di tre mesi dalla pubblicazione della presente, passati i quali, non resteranno nel loro impiego che in quanto saranno stati da noi assegnati per tale effetto ad una Sinagoga, al che potranno aspirare essendone da noi riconosciuti degni dietro la relativa loro istanza.

12. Sarà dovere dei rappresentanti o capi delle comunità israelite in quei luoghi ove sarà ad essi conceduta una Sinagoga, di tenere essi medesimi o per mezzo di altre persone nominate dalla Superiorità due uniformi registri, in cui

sotto

sotto le rispettive date saranno portate le nascite, le morti ed i matrimonj. Questo registro il quale dev'essere legalizzato nel modo prescritto al §. 4. sarà tenuto conforme all'annesso formolare segnato *b*. Non potranno restare nelle mani di un solo tutti due i detti registri. Due volte l'anno, il primo Maggio ed il primo Novembre verranno i detti registri rassegnati alla superiorità che li vidimerà, riconosciuta la loro uniforme concordanza. Dove non v'ha Sinagoga, l'autorità locale formerà un registro simile all'annesso formolare segnato *b*. dove saranno segnati i nati, i morti ed i matrimonj.

13. Per dar esecuzione alle dette disposizioni, i nati ed i morti verranno insinuati a chi è incaricato del registro suddetto, dai genitori, o consanguinei, ed i matrimonj dall'ecclesiastico che ne fece la consacrazione. Tale insinuazione deve succedere entro 24. ore sotto pena di una multa proporzionata allo stato, ed alla trasgressione. Dove non v'ha Sinagoga e che l'insinuazione dev'esser fatta all'autorità locale, gl'interessati sotto la pena medesima sono in dovere di darne cognizione ai rappresentanti della comunità a cui appartiene il nato, il morto, il maritato onde questi abbiano l'obbligo di portare ciò sul registro ecclesiastico della comunità.

14. Conseguentemente alla da noi impartita autorizzazione per la compilazione di un libro d'istruzione religiosa per la gioventù israelita, ordiniamo graziosamente che tanto i maschi quanto le femmine debbano d'ora in avanti venirvi esaminati, fare una solenne professione religiosa e pronunziare il voto di mai agire, di deliberata volontà, contro i principj impressi in essi secondo il contenuto del suddetto libro d'istruzione e da essi professati.

15. Questo esame avrà luogo solo laddove noi permetteremo una Sinagoga, e fatto da quelle persone solamente che da noi e dalla nostra Cancelleria danese vi saranno stati destinati.

16. Questo esame succederà due volte l'anno nella prima settimana di Maggio, e nella prima settimana di Novembre. L'alunno dovrà avere 13. anni compiuti prima di esser ammesso all' esame.

17. Solamente quelli che alla pubblicazione del presente avranno già compiuta l'età di 14. anni, o che dopo quest'età saranno venuti nel nostro Regno possono essere dispensati da tale esame, senza di che, e senza la relativa professione di fede nessun aderente al culto Mosaico potrà mai essere ammesso a prestar un giuramento, a maritarsi, ad esser iscritto come lavorante nelle matricole, a meritarsi il diritto civile nelle piazze di commercio, ad esercitare un'arte qualunque, ad ottenere la matricola degli studj, ovvero a disporre passata l'età minorene, di beni, e di facoltà.

18. Gli ecclesiastici assegnati alle Sinagoghe devono tenere un registro dei nomi dei fanciulli e delle fanciulle che avranno nel detto modo fatta la loro professione di fede, quale registro verrà legalizzato nel modo fissato al §. 4. e formato come l'annesso modello, segnato c.)

19. Gl'israeliti forestieri siano di comunità Portoghese o Tedesca che bramassero fermarsi nel nostro Regno più del tempo occorrente per il semplice passaggio, che resta fissato a 14. giorni, saranno in dovere, sotto pena di 20 sino 1000 Talleri secondo le circostanze, e senza distinzione di sesso;

o di età, di ricercare il permesso di prolungarvi maggiormente la loro dimora dalla nostra Cancelleria danese, a cui impartita abbiamo la facoltà di accordarlo per più mesi secondo le circostanze.

Se il forestiere avrà commesso qualche colpa nel suo soggiorno nel paese, sia abbandonandosi ad un commercio illecito come al così detto mercantucciare, al questuare, o in altra guisa contraria alle leggi, fattogli il processo, e punito dalla Polizia verrà dal paese discacciato.

23. In quei luoghi dove i professanti la detta religione formano una comunità particolare sarà dovere dei rappresentanti della medesima sotto pena di una multa proporzionata, di prevenire la Polizia dell'arrivo nella loro comunità di un forestiere, onde essa possa sù di lui invigilare.

Dietro di che avranno da regolarsi, come di dovere tutti quelli a cui ciò può spettare.

Dato nella nostra residenza di Copenhagen

li 29. Marzo 1814.

FEDERICO R.

K A A S.

C O L D. B Ü L O W. M O N R A D. O R S T E D.

B E R N E R.

L A S S E N.

COSTITUZIONE DEI PAESI - BASSI.

CAPITOLO PRIMO

*Del culto, della pubblica istruzione e dell'amministrazione
degli Istituti di pietà.*

A tutte le religioni resta garantita eguale protezione.

Tutte godono in generale degli stessi diritti civili, e possono egualmente tutti i loro aderenti aspirare a dignità, uffizj e cariche.

*(A compimento di tale oggetto viene qui trascritto
il decreto dei 2. Settembre 1796.*

Decreto relativo all'eguaglianza degli ebrei cogli altri cittadini Battavi adottato all'unanimità li 2. Settembre 1796.

Dietro seria deliberazione sulla petizione presentata li 29. Marzo a. c. da alcuni cittadini attivi ebrei la quale esprime il desiderio » che gli ebrei essendo cittadini attivi della Repubblica Batava i quali hanno esercitato il diritto di cittadinanza abbiano da seguitare ad esser ammessi nell'esercizio del diritto medesimo, e goderne in tutta la sua estensione. » Considerando dietro il rapporto stato fatto il primo Agosto sulla petizione stessa dal Rappresentante van - Leeuwen assieme ad altri del comitato, che il diritto di cittadino attivo appartenga solamente ad ogn'individuo, e che sarebbe assurdo di riconoscere una qualunqueiasi collettiva riunione mentre la società non è composta da corporazioni ma da individui, considerando che le restrinzioni nell'esercizio di tale diritto

nel

nei Paesi-bassi non possono partire che dalla Costituzione che il libero popolo Batavo sarà per darsi, che però egli sia un principio incontrastabile che il prefato diritto in una società libera dipendere non possa da opinioni religiose qualunque siano nè da esse venire mai limitato; considerando che ciò già risiede nei principj pubblicamente proclamati nell'atto preso in nome del popolo dei Paesi-bassi dagli ex Stati-generalì in data 4. Marzo 1795. e confermati dal Regolamento dietro di cui i membri di quest'Assemblea sono stati eletti, e si sono riuniti; considerando in fine che da questi medesimi principj dipende la più compiuta separazione della Chiesa dallo Stato, sicchè fu riconosciuto dal decreto 5. Agosto 1795. e che tale separazione lasciando da un canto a tutte le società religiose la loro libertà, le abilita a quelle ecclesiastiche discipline che trovano esse opportune e combinabili colla condizione di non violare l'ordine sociale e la religione civile, e che il regime civile dall'altro canto proibisce altresì di dare qualunque altra Sanzione a tali organizzazioni; l'assemblea nazionale decretò. a) Nessun ebreo dev'esser escluso da qualunque diritto o vantaggio dipendente dal privilegio di cittadino Batavo da lui desiderato; colla condizione di possedere tutti i necessari caratteri, e soddisfi a tutti i doveri che la Costituzione generale esige da ogni cittadino. b) Tutte le autorità superiori delle diverse provincie e città devono venir istruite mediante Circolare del presente decreto, e prevenute di far godere ad ogni ebreo il da lui voluto effetto dipendente dai principj su di cui egli è basato per tutto ciò che può aver luogo innanzi l'attivazione dell'atto costituzionale.

nale, e di dichiarare tosto per abolita la Sanzione conceduta agli ebrei dal passato governo provinciale e civile per la disciplina ecclesiastica, la quale trovasi di già da per se annullata per l'effetto dei principj presentemente consacrati e, per l'opposizione in cui essa è col decreto di quest'Assemblea del 5. agosto a. cor. c) I rappresentanti Schimmelpenninck, Kantelaar, Hahn, Van-Hamelsveld, e de Vos van Steenwyk sono incaricati della compilazione di essa Circolare per rassegnarla al più presto possibile all'Assemblea.

Copia del presente sarà rimessa al rappresentante Schimmelpenninck come primo nominato per la detta Commissione, e copia altresì ne sarà mandata ai penzionarj per loro norma.



GIUDIZIO

DEL GIORNALE

L'OSSERVATORE AUSTRIACO

SULLA PRESENTE OPERA (*)

DOCUMENTI

Risguardanti la riforma dello stato civile degl' israeliti pubblicati ed accompagnati da un discorso preliminare di Carlo Augusto Bucholz Dottore di ambe le leggi e di Filosofia esercente la legge in Lubeca ec. Stoccarda e Tubinga 1815. nella libreria Cotta. »

Il soggetto di questo scritto forma da trent'anni lo scopo verso cui mirano molti patriottici sforzi e molte ricerche. Chi ignora quanto fece, quanto tentò GIUSEPPE II. per migliorare radicalmente la situazione degl' israeliti e fare degli ebrei dei cittadini? (a) Alle mire benefiche di quel Sovrano instancabile oppo-

(*) Oesterreichischer Beobachter N. 61. I. 3.

(a) Consultisi su di ciò l'eloquente elogio di quel gran Principe scritto da questo nostro concittadino Sig. Benedetto Dr. Frizzi; questo dotto israelita confessa nell' effusione del suo cuore, di tutto dovere a questo indimenticabile Sovrano,, giacché, die' egli, le potenze animali da Dio donatemi e l'abilità meccanica dalla Divina Clemenza accordatomi sarebbero, senza lui, state rese inutili dai pregiudicevoli sforzi dell' intollerante potere., (Il Trad.)

opponendosi allora varj ostacoli, che oggi in parte più non sussistono, e che ne difficoltavano il completo riuscimento.

Scoppiata poco dopo la rivoluzione, questa ed altre utili riforme vennero in quei borrascosi tempi a smarrirsi, furono obbliate, oppure non più proseguite. Nulladimeno gli avvenimenti succeduti in questi ultimi tempi vennero a dare nuovo vivissimo moto a quest'oggetto. Ciò scorgesi da varj editti che presentano questi DOCUMENTI emanati da' governi della Germania i più ben disposti, che l'un l'altro rapidamente seguironsi negli anni passati nel Meklenburgo, in Prussia, Baviera e Danimarca che tutti si accordano e si uniformano nel conferire agl'israeliti il completo civile diritto, meno alcune differenze nelle forme e nelle modalità.

L'autore desidera di vedere, che sancito così da Governi tanto rispettabili il principio che agl'israeliti si competa di venire intieramente sollevati dalla passata loro oppressione, e di essere ormai riconosciuti e trattati come effettivi cittadini dello Stato, questo principio, venga ammesso costituzionalmente ed universalmente adottato in tutti gli Stati e paesi della Germania, mediante una misura generale ed uniforme. La base principale su cui fondasi l'Autore è, che gl'israeliti dell'Allemagna nelle ultime epoche, e molto prima ancora in Boemia e negli Stati Austriaci, hanno preso parte attiva, segnatamente nella Prussia e nella maggior parte de' paesi Germanici, nel militare servizio e nell'armamento in massa al pari degli altri cittadini, e tanto col correre volontariamente alle armi, quanto coll'offrire ogni sorte di patriotici sacrificj soddisfecero anche compiutamente al loro dovere di cittadini

non

non solo, ma vi si segnarono gloriosamente. Questo fatto sommamente riflessibile operò realmente un totale cangiamento nei passati rapporti degli ebrei, di modo che non è possibile di non convenire e concorrere nell'essenziale coll'Autore, che in oggi, ed in conseguenza dell'avvenuto, occorre per essi un trattamento diverso.

Potevasi sempre dire nell'antico stato di oppressione degli israeliti, che in mezzo a tanti svantaggi, quel vantaggio però avevano di andar esenti dal militare pesante servizio, e che quello il quale non concorre nella difesa della Patria, primo fra tutti i civili doveri, pretendere non possa di godere eguali diritti cogli altri cittadini. Dacchè però gl'israeliti presero parte dappertutto in Germania nel sacro dovere della patria difesa, e che armati presentaronsi, come all'uom cittadino conviensi, cittadini per il fatto divennero essi, e contro ogni equità, anzi contro ogni giustizia sarebbe l'escluderli più a lungo dai diritti che spettano ai cittadini.

Anche su tal rapporto, come su tanti altri, gli ultimi periodi della passata lotta e del comune periglio produssero nuovo e salutare sviluppo. La resistenza all'oppressione poté sì altamente, sì possentemente estollersi, lo spirito nazionale, il patrio sentimento sì fortemente accendersi, che gl'individui più posposti della società, essi eziandio ne furono compresi, si elevarono, e ad attingere giunsero eguale eminente grado di patriotico ardore; la posterità noterà frà i fenomeni e le singolarità di questi tempi, che gli ebrei in mezzo al loro urto appresero a divenire difensori della Patria, e cittadini dello Stato.

Il secondo argomento su cui l'Autore si fonda particolarmente parlando dell'industria e del civile miglioramento degli ebrei, sta nella certamente ben giusta osservazione, che debb'essere necessariamente sempre inutile tutto quello che si farà per produrre, incominciare o tentare esso miglioramento, fin che lasciassi sussistere l'attuale loro stato di degradazione:

» Sempre, dice l'Autore, si seguitò in tutti gli Stati a chiudere ai medesimi tutte le vie al loro felice miglioramento

» ed a considerare nello stesso tempo come ragion di opprimerti la mancanza in essi di coltura e d'incivilimento. Dovrebbero incominciare all'opposto dal trattarli, dal risguardarli come cittadini, questo è l'unico mezzo per fare che realmente divenghino e siano cittadini ». La verità di questo principio, semplice altrettanto che naturale fu anche dall'esperienza e dai fatti i più concludenti pienamente ratificata.

Rapporto ai progressi nelle arti utili fatti dalla nazione ebrea, in cui essa diede sempre delle prove laddove l'aspirarvi fu alla medesima libero, con piacere viddimo noi dall'Autore a particolare esempio citata la Boemia, dove un terzo degli Ebrei che vi sono stabiliti, abbandonò il traffico, ed in meno di una mezza età si dedicò ai mestieri ed alle arti.

Anche in Francoforte sul Meno, nel breve intervallo durante il quale quella comunità ebraica ottenne dall'allora Gran-duca l'esercizio delle arti civili, un gran numero d'israeliti si applicò a varie sorti di professioni.

Noti sono abbastanza i progressi che egualmente fece la nazione ebrea in Prussia, Danimarca ed in varj Stati della Germania. Sono questi dei fatti a fronte de' quali ogni sofis-

stica

stica obbiezione deve sparire. L'Autore appoggiasi particolarmente sui risultamenti dell'esperienza, e con assai di ragione batte egli questa via. Il disputare se alcuna, forse ormai invecchiata talmudica prescrizione oppongasi o meno a quanto esige il militare servizio e l'esercizio delle arti, può non aver mai fine, non condurre a nessun plausibile corollario, e prendere facilmente un carattere di virulenza. Se l'esperienza ci fa vedere col fatto che consimili collisioni o non hanno più luogo, o che con alquanto di ragionevolezza e di equità vengono agevolmente allontanate, ciò basta (a). L'Autore avrebbe forse potuto egualmente risparmiare le discussioni generiche sui rapporti fra la Religione, i suoi dogmi e lo Stato in generale, in cui talora benchè di raro egli internasi, poichè è impossibile con poche parole di venire all'esaurimento di materia sì importante, e tanto meno quest'oggetto esige che abbiasi per lui a sprofondarsi nelle astratte politiche teorie, in quanto che, è già molto tempo che si è d'accordo in Germania sui principj generali della Tolleranza religiosa.

Se

(a) Si potrebbe dire ch'esse mai hanno realmente sussistito. Il Talmud non era anco scritto, trovavasi in piedi ancora il Tempio di Gerusalemme, quando i giudei, ai romani soggetti, al feroce ed insensato Caligola dichiararono, che la loro Religione faceva ad essi un dovere d'immolarsi alla salute dell'impero ed un sacrilegio di porre la di lui statua follemente divinizzata dove adoravasi il Nume invisibile. Quel dovere mai poté cessare di esistere; e se in oggi se ne vedono più chiari gli effetti, ciò nasce dall'abilitazione di professarlo a cui gl'israeliti furono a' tempi nostri chiamati in primo luogo dai gloriosi Austriaci Regnanti. (*Il Trad.*)

Se lo Stato ed ogni governo illuminato deve per altro bramare che gli ebrei nel senso particolare attaccato fin qui a questa parola (di formare cioè uno Stato nello Stato) cessino quanto più presto di essere ebrei, ciò però mai si dovrà estendere a fare che si desideri dallo Stato, che gli Ebrei indifferenti addivengano alla loro ed a qualunque Religione. Ciò avrebbesi anzi da riguardare come un sommo male, ed ogni illuminato governo considererà sempre l'educazione religiosa di tutti i membri del corpo politico come il fondamento massimo dell'edifizio sociale; egli è quindi sommamente desiderabile che insieme alla dilatazione de' civili diritti, si pensi di adottare per la nazione ebraica con una misura generale, il modo di migliorare l'educazione ed il sistema scolastico della medesima. Particolarmente poi devesi aver cura di stabilire un ben inteso piano d'istruzione religiosa, inerente tanto alla loro Credenza quanto ai bisogni loro morali, e relativo al civile perfezionamento dei medesimi. Già in molti paesi della Germania molte ottime cose si fecero su tal particolare, ed appunto da tale spirito animati rimarcanosi alcuni degli editti che in questa raccolta si leggono, fra quali distinguonsi quelli di Baden e di Danimarca (a).

Nel

(a) In Austria dove al pari di qualunque altro paese si fanno delle ottime cose, sono già tre anni che per Sovrano comando venne pubblicato un eccellente libro d'istruzione moral-religiosa per la gioventù israelita intitolato FIELI DI SION, il quale per superiore sapientissima disposizione debb'essere in tutte le scuole degli israeliti degli Stati ereditarj della Germania insegnato.

Egli

Nel Proemio e nell'Epilogo l'Autore esprime il voto per una legge generale per la totale emancipazione degl'israeliti, e cerca di dimostrare che il buon esito non può essere ripetuto che da una misura uniforme in tutta la Germania.

Ogni buon Allemanno senza esitarvi crederà seco lui, che ciò possa far parte degli oggetti interessanti il pubblico bene sui quali invocasi una generale applicazione per tutti gli Stati germanici, e che non sarebbe ben fatto di sorpassare nelle leggi costituzionali; si può sù di ciò abbandonarsi colla maggior fiducia sulla perspicacia e sul patriotismo dei sommi uomini di Stato chiamati a regolare gli affari della Germania, ed a sistemarne la novella Costituzione.

Questo bisogno si fa sentire particolarmente sù di un altro rapporto. In molte provincie e città libere della Germania l'emancipazione degl'israeliti fu già eseguita e fissata dai francesi durante l'epoca dell'assoggettamento e dell'oppressione in cui tennero l'Allemagna. Tale circostanza può presentare l'oggetto sotto un'aspetto sinistro agli occhi dei poco istruiti e ragionevoli. A noi però sembra tutto il contrario, e che un trattamento equo e giusto verso gl'israeliti della Germania sia anzi

Egli è appunto inerentemente alla giusta e soda riflessione del nostro giornalista, e per manifestare le surriferita verità, che contemporaneamente all'italiana Traduzione della presente opera del Sig. Bucholz è sortita quì alla luce quella ancora del suddetto libro d'istruzione morale, stampato in tedesco, in italiano ed in ebraico unitamente, presentando queste due opere degli oggetti nei loro elementi inseparabili, tali che sono i diritti civili ed i doveri civili. (*idem*)

anzi necessario alla gloria stessa della buona causa. Egli è innegabile che l'editto del Governo Vestfalico e quello della passata 32. Divisione militare francese, perduto abbian'ogni vigore legale colla loro cessazione. Se però le antiche legittime autorità dei Principi tedeschi, o città libere ora ristabilite, abolire volessero degli Statuti già in corso, che non offendono alcuno, ma solo sollevano alcune classi una volta oppresse, e ciò unicamente perchè essi Statuti sono stati fatti dai francesi, tale condotta retroattiva sarebbe al certo ben biasimevole: produrrebbe un'effetto alla Patria ed ai retti sentimenti dei di lei figli contrario e dannoso eziandio. Ciò si chiamerebbe di nuovo creare e preparare un partito a favore di quel nemico sul quale abbiamo sì felicemente trionfato. Tale procedere sarebbe tanto meno equo, quanto che gl'israeliti della Germania fecero dappertutto un uso sì buono, sì morigerato dei privilegi che sono stati ad essi accordati, come attesta chiaramente per quelli di Amburgo il Senato di quella città.

Se battere si volesse in generale la via retroattiva, converrebbe distruggere la nuova strada del Sempione, perchè fatta sotto il governo di Napoleone.

Possa anzi, generalmente parlando, mai avere nessuno fondato motivo di desiderare sotto qualunqueiasi rapporto, il ritorno di quei tempi di tirannia che abbiamo felicemente superati! Qui poi, vaglia il vero, trattasi di una classe di gente interessante non solo per i mali da essa sofferti, ma significante ancora pel suo numero: trattasi non di meno che del destino di centinaia di migliaia di anime (a norma di al-

euni

«uni calcoli approssimativi, fondati è vero sopra rilievi non del tutto concordi, si può senza esagerazione far ascendere a mezzo milione il numero degl' israeliti abitanti in tutti i paesi dell' Allemagna.)

Noi desideriamo che l'Autore, il quale sostenne il di lui assunto con un tanto lodevole fervore, e con sì caldo patriotico zelo, ed a cui auguriamo l'esito più avventurato, perseveri nella sua idea di regalarci in un secondo volume oltre gli altri editti di varj governi sull'oggetto medesimo, ch'egli ci promette, anche dei fatti particolari da' quali si possa desumere statisticamente, e colla più possibile esattezza, il complessivo stato attuale della nazione ebraica nella Germania.

Imprimatur

Bom f. f. B. K. Amte

Wien am 29. April 1815.

HÖLZL

Trieste li 13 Maggio 1815.

Imprimatur

CATTANEI

Cons. di Gov. e Diret. di Polizia.



N S7FU Y

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

100-1114

100-1114



